

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 del 27/02/2008 al BUR n. 9 del 27/02/2008, pagina 10)

Modificato da:

- decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 84 (BUR n. 14 del 2 aprile 2008), di seguito: DPREg 84/2008;
- decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 276 (BUR n. 42 del 21 ottobre 2009), di seguito: DPREg 276/2009;
- decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2010, n. 16 (BUR n. 6 del 10 febbraio 2010), di seguito: DPREg 16/2010;
- decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010, n. 357 (BUR n. 12 del 24 marzo 2010), di seguito: decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010;
- decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 19 aprile 2010, n. 647 (BUR n. 17 del 28 aprile 2010), di seguito: decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 647/2010;
- decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 178 (BUR n. 32 dell'11 agosto 2010), di seguito: DPREg 178/2010;
- decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2010, n. 202 (BUR n. 37 del 15 settembre 2010), di seguito: DPREg 202/2010;
- decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 febbraio 2011, n. 146 (BUR n. 9 del 2 marzo 2011), di seguito: decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 146/2011;
- decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2011, n. 027 (BUR n. 9 del 2 marzo 2011), di seguito: DPREg 27/2011;

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI	6
CAPO I: NORME GENERALI	6
Art. 1 contenuti e finalità	6
Art. 2 misure attivate	6
Art. 3 strutture competenti	6
Art. 4 localizzazione geografica	6
Art. 5 definizioni	6
TITOLO II: PROCEDURE ATTUATIVE	7
CAPO I: MODALITÀ DI ACCESSO	7
Art. 6 beneficiari	7
Art. 7 tipologie di accesso	7
Art. 8 bandi	8
Art. 9 graduatorie	8
TITOLO III: PROGETTI INTEGRATI	9

CAPO I: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF -----	9
Art. 10 domanda di progetto integrato di filiera -----	9
Art. 11 patto di filiera -----	9
Art. 12 relazione descrittiva del progetto integrato di filiera -----	10
CAPO II: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI - PIT -----	10
Art. 13 domanda di progetto integrato territoriale -----	10
Art. 14 patto per lo sviluppo rurale -----	10
Art. 15 relazione descrittiva del progetto integrato territoriale -----	10
CAPO III: CONTENUTI MINIMI DELLE AZIONI COLLETTIVE - AC-----	11
Art. 16 domanda di azione collettiva -----	11
Art. 17 accordo collettivo -----	11
Art. 18 relazione descrittiva del progetto di azione collettiva -----	11
CAPO IV: CONTENUTI MINIMI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO INTEGRATO -----	12
Art. 19 domande di aiuto dei beneficiari -----	12
Art. 20 misure a superficie nell'ambito dei progetti integrati -----	12
CAPO V: PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI -----	12
Art. 21 istruttoria dei progetti integrati -----	12
Art. 22 costo totale dei progetti integrati -----	13
Art. 23 durata del progetto integrato -----	13
Art. 24 durata del progetto integrato con la partecipazione di enti pubblici -----	13
Art. 25 compiti del capofila -----	13
TITOLO IV: ACCESSI INDIVIDUALI-----	14
CAPO I: PROCEDURE DI ATTUAZIONE -----	14
Art 26 domanda di accesso individuale e istruttoria-----	14
CAPO II: DISCIPLINA DELLA FILIERA CORTA -----	14
Art. 27 definizione e obblighi -----	14
TITOLO V: REQUISITI MINIMI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORME DI ACCESSO SINGOLO E INTEGRATO -----	14
CAPO I: REQUISITI DEI PROGETTI INTEGRATI E SINGOLI -----	14
Art. 28 criteri di ammissibilità dei PIF -----	14
Art. 29 criteri di ammissibilità dei PIT-----	15
Art. 30 criteri di ammissibilità delle AC -----	16
Art. 31 criteri di ammissibilità dell'accesso individuale -----	16
CAPO II: CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI -----	16
Art. 32 criteri di selezione per i PIF -----	16
Art. 33 criteri di selezione per i PIT-----	18
Art. 34 criteri di selezione per le AC -----	20
CAPO III: CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE -----	21
Art. 35 criteri di selezione delle domande di aiuto individuale -----	21
TITOLO VI: FINANZIAMENTO DEI BENEFICIARI E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI PER GLI INTERVENTI -----	21

CAPO I: SPESE AMMISSIBILI PER INTERVENTI-----	21
Art. 36 interventi finanziabili-----	21
Art. 37 valutazione di ammissibilità dei costi -----	22
Art. 38 interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura -----	22
Art. 39 inizio interventi -----	22
Art. 40 effetto incentivante-----	23
CAPO II: LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI PER MISURE A INVESTIMENTO -----	23
Art. 41 erogazione dell'aiuto-----	23
Art. 42 disciplina delle varianti-----	23
Art. 43 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario-----	24
TITOLO VII: COMPETENZE ISTRUTTORIE -----	25
CAPO I: UFFICI E ORGANISMI PREPOSTI -----	25
Art. 44 competenze dell'Autorità di gestione -----	25
Art. 45 competenze del Nucleo di valutazione-----	25
Art. 46 competenze delle Strutture responsabili di azione, misura, asse -----	26
Art. 47 competenze degli Uffici attuatori -----	26
Art. 48 Organismo pagatore-----	26
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER)-----	26
CAPO I: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE -----	26
Art. 49 Gruppi di azione locale (GAL) -----	26
Art. 50 capofila amministrativo e finanziario-----	27
Art. 51 territorio interessato e spesa ammissibile -----	27
Art. 52 dotazione finanziaria dei PSL -----	27
Art. 53 finanziamento locale aggiuntivo -----	28
Art. 54 modalità di selezione dei GAL -----	28
Art. 55 criteri di selezione -----	28
Art. 56 varianti ai PSL -----	31
Art. 57 modalità di finanziamento-----	32
CAPO II : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE (MISURA 421) -----	32
Art. 58 integrazione della cooperazione nel PSL e presentazione dei progetti -----	32
Art. 59 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili-----	32
CAPO III : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE (MISURA 431) -----	33
Art. 60 modalità di gestione dei PSL -----	33
Art. 61 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili-----	33
Art. 62 disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento-----	33
TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -----	34
CAPO I: MONITORAGGIO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI -----	34
Art. 63 sistema di monitoraggio-----	34
Art. 64 obblighi dei beneficiari-----	34
CAPO II: CONTROLLI E PUBBLICITÀ-----	35

Art. 65 controlli-----	35
Art. 66 pubblicità-----	35
CAPO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE -----	35
Art. 67 riparto risorse finanziarie -----	35
Art. 68 quinto programma attuativo misura A del PSR 2000-2006-----	35
Art. 69 contratti in corso -----	35
Art. 70 rinvio dinamico -----	35
Art. 71 entrata in vigore-----	35
ALLEGATO A – MISURE ATTIVATE DEL PSR 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA -----	37
ALLEGATO B - STRUTTURE RESPONSABILI E UFFICI ATTUATORI DEL PSR 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-----	39
ALLEGATO C – TIPOLOGIE DI ACCESSO DEL PSR 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-----	41
ALLEGATO D – SCHEDE DI MISURA -----	42
SCHEDA DELLA MISURA 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE -----	42
SCHEDA DELLA MISURA 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE -----	53
SCHEDA DELLA MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI / AZIONE 1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI-----	64
SCHEDA DELLA MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI / AZIONE 2 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI -----	72
SCHEDA DELLA MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE -----	79
SCHEDA DELLA MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA -----	82
SCHEDA DELLA MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDO AI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE -----	84
SCHEDA DELLA MISURA 213 – INDENNITÀ NATURA 2000 -----	86
SCHEDA DELLA MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI -----	89
SOTTOMISURA 1 - AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.	
AZIONE 1 - PRODUZIONE BIOLOGICA -----	ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
AZIONE 2 - CONDUZIONE SOSTENIBILE DEI SEMINATIVI E DEI FRUTTIFERI-----	94
AZIONE 3 - MANTENIMENTO DEI PRATI -----	102
AZIONE 4 - MANTENIMENTO DEI PASCOLI-----	103
AZIONE 5 - ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI DI INTERESSE LOCALE IN VIA DI ESTINZIONE-----	105
AZIONE 6 - CONSERVAZIONE DI SPECIE VEGETALI LOCALI DI INTERESSE AGRARIO IN VIA DI ESTINZIONE	107
AZIONE 7 - RECUPERO E MANTENIMENTO DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA -----	108
AZIONE 8 – DIFFUSIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI-----	109
SOTTOMISURA 2 - AGRICOLTURA A CHE FORNISCE SPECIFICI SERVIZI AMBIENTALI -----	111
AZIONE 1 - COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI HABITAT NATURALI E SEMINATIVI, ANCHE A FINI FAUNISTICI -----	111
SCHEDA DELLA MISURA 216 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI -----	121

AZIONE 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURETTI A SECCO DIVISORI E DI SOSTEGNO A TERRAZZAMENTI-----	122
AZIONE 2 - COSTITUZIONE DI HABITAT-----	124
SCHEDA DELLA MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI-----	127
SCHEDA DELLA MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI-----	144
SCHEDA DELLA MISURA 226 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI---	159
SCHEDA DELLA MISURA 227 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-----	165
SCHEDA DELLA MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE / AZIONE 1 – OSPITALITÀ AGRITURISTICA -----	167
SCHEDA DELLA MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE / AZIONE 2 – FATTORIE DIDATTICHE E SOCIALI -----	171
SCHEDA DELLA MISURA 312 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE -----	174
SCHEDA DELLA MISURA 321 - SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE-----	180
SCHEDA DELLA MISURA 323 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE / AZIONE 1 – INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE -----	184

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1 contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR nel presente regolamento), ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato con decisione della Commissione C(2007)5715 del 20/11/2007, pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

Art. 2 misure attivate

1. Le misure e le azioni attivate sono elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le schede di misura, di cui all'allegato D al presente regolamento, individuano i contenuti specifici del singolo intervento. Le disposizioni tecniche delle schede di misura possono essere modificate con provvedimento dell'Autorità di gestione.
- 2 bis. *I casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti, di cui al presente regolamento, derivanti dalla violazione degli impegni sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).¹*
3. Le misure 112, 132, 211,² 311 azione 3, 321 azione 2³ e 323 azione 2 sono disciplinate da specifico regolamento. La misura 341 è attuata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3 strutture competenti

1. L'Unità organizzativa responsabile dell'attuazione del PSR è l'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione di cui al comma 1 è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.⁴
3. Il Nucleo Tecnico di Valutazione, di seguito denominato Nucleo, è organismo nominato con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali⁵, composto da personale dell'Amministrazione regionale in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Le Strutture responsabili e gli Uffici attuatori dei procedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi sono individuati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 4 localizzazione geografica

1. Il sostegno finanziario del PSR è concedibile secondo la localizzazione geografica prevista nelle singole misure, tenuto conto delle specificità dell'Asse 4 del PSR.

Art. 5 definizioni

1. Agli effetti del regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) progettazione integrata (PI): metodo di identificazione e costituzione dei progetti integrati -PIT, PIF e AC - nel quadro delle politiche di sviluppo regionali e territoriali;
 - b) progetto integrato agricolo: progetto integrato caratterizzato da investimenti attivati sulle misure e azioni 121, 123 azione 1, 124, 133, 216, 311 e 321 per almeno il 70% del costo totale;
 - c) progetto integrato forestale: progetto integrato caratterizzato da investimenti attivati sulle misure e azioni 122, 123 azione 2, 125, 221, 223, 226, 227, 312, 321 e 323 per almeno il 70% del costo totale;

¹ Comma 2 bis inserito dall'art. 1 del DPR 16/2010.

² Parole soppresse dall'art. 1 del DPR 178/2010.

³ Parole inserite dall'art. 1 del DPR 202/2010.

⁴ Parole sostituite dall'art. 1 del DPR 276/2009.

⁵ Parole sostituite dall'art. 1 del DPR 276/2009.

- d) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
- e) gruppi di azione locale (di seguito denominati GAL): soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale dell'Asse 4 del PSR;
- f) domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- g) domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all' Autorità di gestione per ottenere il pagamento;
- h) partenariato economico: insieme di soggetti pubblici e/o privati, coinvolti in un medesimo settore di interessi, per la realizzazione di un progetto attraverso diversi interventi singoli finalizzato allo sviluppo di un settore produttivo o di un territorio;
- i) cantierabilità: un'opera realizzata da privati è cantierabile, quando sono possedute le autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico edilizia e le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- j) misura a superficie: interventi per i quali il sostegno si basa sulla superficie dichiarata, con riferimento specifico alle misure 211, 213, 214, 221 e 223 del PSR;
- k) misura a investimento: le misure diverse da quelle di cui *alla lettera j)* ⁶;
- l) giovane: soggetto di età compresa fra i 18 e 40 anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data della domanda di aiuto;
- m) capofila: soggetto delegato e referente unico del progetto integrato nei confronti dell'Autorità di gestione;
- n) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
- o) anagrafe aziendale: archivio informatizzato dei fascicoli aziendali;
- p) aree rurali A, B, C, D e zona omogenea del Carso (A1, B1, C1): le aree rurali di cui all'allegato 1 del PSR;
- q) decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo del contributo, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
- r) costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto;
- s) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- t) perizia asseverata: elaborato peritale asseverato con giuramento secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e che rappresenta una certificazione legalmente riconosciuta e resa valida dall'assunzione di responsabilità civile e penale dei professionisti abilitati e incaricati a produrla.

TITOLO II: PROCEDURE ATTUATIVE

CAPO I: MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 6 beneficiari

1. I beneficiari sono individuati nel PSR e nelle singole schede di misura.
2. I beneficiari dell'Asse 4 sono individuati nel PSR.

Art. 7 tipologie di accesso

1. L'accesso al PSR avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) progetto integrato di filiera (di seguito denominato PIF): progetto teso a sviluppare la filiera di un prodotto agricolo o forestale, presentato da un insieme di soggetti pubblici e/o privati che sottoscrivono un patto di filiera, corredato di singole domande di finanziamento su almeno due segmenti della filiera a valere su più misure o azioni del PSR. Gli interventi sono strettamente coerenti e collegati tra loro e convergono verso il conseguimento di un obiettivo comune di sviluppo di un determinato settore produttivo regionale;

⁶ Parole sostituite dall'art. 1 del DPR 84/2008.

- b) progetto integrato territoriale (di seguito denominato PIT): progetto teso a sviluppare un ambito territoriale sub regionale, con obiettivi coordinati, di interesse economico, sociale ed ambientale, attraverso l'accesso a più misure o azioni del PSR, presentato da un insieme di soggetti pubblici e privati che sottoscrivono un patto per lo sviluppo rurale, finalizzato all'integrazione territoriale dei singoli interventi e corredato di singole domande di finanziamento a valere su più misure o azioni del PSR;
 - c) *azione collettiva (di seguito denominata AC): modalità di accesso alle misure del PSR, attraverso la presentazione da parte di imprese o altri soggetti pubblici o privati che sottoscrivono un accordo collettivo, di interventi riferibili a uno o più segmenti di filiera e coordinati per il raggiungimento di uno specifico obiettivo di carattere produttivo o ambientale, corredato di singole domande di finanziamento a valere su una o più misure o azioni del PSR;*⁷
 - d) piano di sviluppo locale (di seguito denominato PSL): documento, complementare agli assi del PSR, che descrive la strategia di sviluppo locale definita dai Gruppi di azione locale riguardante il tema unificante del turismo rurale sostenibile, in attuazione dell'asse 4;
 - e) domanda individuale (di seguito denominato DI): domanda presentata su una determinata misura e azione da un singolo beneficiario, tesa ad ottenere l'aiuto;
- 2. Si intende inoltre per progetto integrato un progetto costituito da interventi a valere sul PSR e da altri interventi a valere su altri strumenti finanziari. Ogni intervento possiede un proprio riconoscibile carattere di completezza.
 - 3. I progetti integrati si attuano anche con previsione di investimenti o interventi con ricorso ad auto finanziamento al fine di dare completezza alla progettazione integrata medesima.
 - 4. *La costituzione del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), aggiornato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda, è requisito essenziale per poter presentare domanda di aiuto sul PSR.* ⁸ Requisito aggiuntivo per le imprese agricole è il piano colturale aggiornato presente sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
 - 5. Le integrazioni al progetto con nuovi interventi non sono ammesse.

Art. 8 bandi

- 1. L'Autorità di gestione emana bandi per la presentazione delle domande riferibili a tutte le tipologie d'accesso fissando i termini di apertura e chiusura.
- 2. I bandi indicano le modalità di presentazione delle domande e le disponibilità finanziarie, distinguendo, nel caso di bandi per la presentazione di progetti integrati, le risorse tra PIF, PIT e AC sulla base del riparto approvato dalla Giunta regionale.
- 3. Nelle disponibilità finanziarie relative ai PIT, PIF e AC è riservata una quota per i PIF, PIT e AC forestali.
- 4. Le tipologie di accesso delle misure e azioni sono elencate nell'allegato C al presente regolamento.
- 5. Le domande presentate scaduti i termini previsti dai bandi non sono ricevibili, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, limitatamente alle domande *delle misure a superficie e alla tipologia di accesso* ⁹ di aiuto individuale.
- 6. Il beneficiario non può partecipare, per gli stessi interventi, ad un bando per PI e ad uno per accessi singoli.
- 7. Il beneficiario può partecipare a più di un PIT per bando per tipologia di interventi diversi.

Art. 9 graduatorie

- 1. Le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capi II e III, sono inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie.
- 2. Sono ammessi a finanziamento i PI per i quali esiste copertura finanziaria nella rispettiva graduatoria.
- 3. Nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al costo ammissibile di un PI, a seguito di consenso espresso dei beneficiari, è consentito il finanziamento nei limiti della disponibilità di risorse con riduzione percentuale proporzionale per ogni singolo aiuto.

⁷ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

⁸ Periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁹ Parole inserite dall'art. 2 del DPR 84/2008.

4. Le graduatorie, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, sono valide fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'approvazione. Durate diverse possono essere previste nei bandi o nelle singole misure.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza a economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, sono utilizzate per il finanziamento di altri progetti, secondo l'ordine di graduatoria, compresi quelli parzialmente finanziati ai sensi del comma 3.
6. L'Autorità di gestione provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate per le diverse tipologie di accesso, sulla base delle direttive della Giunta regionale.
7. Trascorso il periodo di validità delle graduatorie di cui al comma 4, le domande di aiuto sono archiviate e la documentazione ad esse allegata è restituita.
8. Le domande individuali non ammesse al finanziamento possono accedere a finanziamenti diversi dal PSR, previa formale comunicazione del beneficiario all'Ufficio attuatore.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'Ufficio regionale competente comunica ai richiedenti non ammessi al finanziamento per carenza di risorse e a quelli esclusi dalla graduatoria gli elementi che ostano al finanziamento o all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni,¹⁰ le graduatorie sono approvate entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dei bandi e pubblicate sul BUR. Entro i sessanta¹¹ giorni successivi è comunicata la decisione individuale di finanziamento ai singoli beneficiari di misure a investimento. Ai beneficiari pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, è richiesta la presentazione del progetto preliminare. La decisione individuale di finanziamento è comunicata ai beneficiari medesimi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto preliminare, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, "Disciplina organica dei lavori pubblici".
11. Ai fini dell'approvazione delle graduatorie di cui al comma 10, sono effettuati specifici controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

TITOLO III: PROGETTI INTEGRATI

CAPO I: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF

Art. 10 domanda di progetto integrato di filiera

1. La domanda è sottoscritta dal capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) patto di filiera;
 - b) relazione descrittiva del progetto;
 - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

Art. 11 patto di filiera

1. Il patto di filiera, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione sintetica del progetto;
 - b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, con l'individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente unico per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
 - c) individuazione in relazione al PI degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;

¹⁰ Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

¹¹ Parola sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

- d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento individuate e monitorabili;
- e) clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

Art. 12 relazione descrittiva del progetto integrato di filiera

1. La relazione descrittiva del progetto, sottoscritta dal capofila e da un *tecnico qualificato*,¹² individua gli obiettivi tecnico-economici del PIF.
2. I contenuti essenziali della relazione sono:
 - a) situazione ex ante della filiera e dei soggetti che la compongono, con individuazione dei rapporti verticali che la costituiscono e individuazione delle problematiche da affrontare;
 - b) individuazione degli obiettivi di filiera e descrizione in termini di integrazione verticale, benefici attesi e modalità di raggiungimento attraverso investimenti o interventi previsti in almeno due segmenti della filiera. In coerenza a quanto previsto dal PSR, i benefici attesi si riferiscono, in particolare, al rafforzamento competitivo, al valore aggiunto delle produzioni agricole, al miglioramento qualitativo, alla certificazione e tracciabilità delle produzioni, al riorientamento di comparti produttivi verso idonei sbocchi di mercato, alla valorizzazione delle produzioni forestali, alla valorizzazione energetica delle biomasse e al miglioramento della sostenibilità ambientale¹³;
 - c) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi del PIF e i contenuti delle singole domande di finanziamento.

CAPO II: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI - PIT

Art. 13 domanda di progetto integrato territoriale

1. La domanda è sottoscritta dal Capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) patto per lo sviluppo rurale;
 - b) relazione descrittiva del progetto;
 - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

Art. 14 patto per lo sviluppo rurale

1. Il patto di sviluppo rurale, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione sintetica del progetto;
 - b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, e individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente unico per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
 - c) individuazione in relazione al PI degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;
 - d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento, individuate e monitorabili; clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23 comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

Art. 15 relazione descrittiva del progetto integrato territoriale

1. La relazione descrittiva del progetto, sottoscritta dal Capofila e da un *tecnico qualificato*,¹⁴ contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) analisi della situazione ex ante del territorio coinvolto con l'individuazione delle criticità che si intendono affrontare sotto il profilo socio-economico ambientale;

¹² Parole sostituite dall'art. 3, comma 1, del DPR 84/2008.

¹³ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, del DPR 84/2008.

¹⁴ Parole sostituite dall'art. 4 del DPR 84/2008.

- b) individuazione degli obiettivi del territorio coinvolto, dei benefici attesi in termini di integrazione territoriale e delle modalità di raggiungimento degli stessi;
 - b bis) *descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi del PIT e i contenuti delle singole domande di finanziamento.*¹⁵
2. In coerenza a quanto previsto con il PSR gli obiettivi di cui al comma 1 lettera b) sono:
- a) incremento della competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito territoriale;
 - b) realizzazione di processi produttivi o gestionali coordinati, finalizzati a conseguire un miglioramento dell'impatto ambientale o del bilancio energetico dell'attività agricola e forestale;
 - c) valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale con interventi coordinati degli enti locali e delle imprese agricole e forestali;
 - d) avvio di nuove produzioni e dell'utilizzazione di biomasse agricole o forestali, di provenienza locale, come fonte energetica sostenibile e rinnovabile;
 - e) valorizzazione del turismo rurale, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito ed azioni di marketing territoriale;
 - f) sviluppo equilibrato del territorio e rafforzamento del tessuto di relazioni economiche intersettoriali;
 - g) *(abrogata)*¹⁶

CAPO III: CONTENUTI MINIMI DELLE AZIONI COLLETTIVE - AC

Art. 16 domanda di azione collettiva

- 1. La domanda è sottoscritta dal capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
- 2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) accordo collettivo;
 - b) descrizione sintetica del progetto di AC;
 - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

Art. 17 accordo collettivo

- 1. L'accordo collettivo, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione sintetica del progetto;
 - b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, ed individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
 - c) durata dell'accordo e individuazione, in relazione al PI, degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;
 - d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento, individuate e monitorabili;
 - e) clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23 comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

Art. 18 relazione descrittiva del progetto di azione collettiva

- 1. La relazione descrittiva del progetto, esaustiva sotto il profilo tecnico-economico, sottoscritta dal capofila del partenariato e da un *tecnico qualificato*,¹⁷ individua gli obiettivi dell'AC.
- 2. I contenuti essenziali della relazione sono i seguenti:
 - a) analisi della situazione complessiva ex ante delle imprese e altri soggetti coinvolti, proponenti una progettazione coordinata e sinergica e riguardante uno o più segmenti della filiera;
 - b) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi dell'AC e i contenuti delle singole domande di finanziamento.
 - c) individuazione degli obiettivi dell'AC tra almeno uno dei seguenti:

¹⁵ Lettera inserita dall'art. 4, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

¹⁶ Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

¹⁷ Parole sostituite dall'art. 5 del DPR 84/2008.

- 1) miglioramento della qualità di un prodotto;
- 2) promozione di una rete territoriale di vendita diretta;
- 3) utilizzo coordinato della biomassa;
- 4) salvaguardia dell'ambiente;
- 5) ottimizzazione delle risorse idriche;
- 6) agevolazione delle operazioni colturali e delle attività zootecniche¹⁸;
- 7) riconversione produttiva.

CAPO IV: CONTENUTI MINIMI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO INTEGRATO

Art. 19 domande di aiuto dei beneficiari

1. Le domande di aiuto di cui agli articoli 10, 13 e 16, comma 2, lettera c), sono presentate a valere su tutte le misure e azioni che il beneficiario può attivare e, ai fini della loro ammissibilità, sono complete di tutta la documentazione indicata nelle singole schede di misura.
2. *Nel caso di investimenti proposti da enti pubblici la documentazione a corredo prevista nelle singole schede di misura è presentata rispettando le modalità di cui all'articolo 9, comma 10 e all'articolo 29, comma 5.*¹⁹

Art. 20 misure a superficie nell'ambito dei progetti integrati

1. Le misure a superficie facenti capo ad un unico beneficiario possono partecipare ad un unico PI per bando.
2. *La misura 214 rientrando in un PI ammesso al finanziamento acquisisce*²⁰ *priorità prevalente nella formazione delle graduatorie delle rispettive singole misure.*
3. Qualora il termine per la presentazione della domanda di PI non sia compatibile con i termini previsti dalla normativa comunitaria per l'accesso alle misure a superficie, è presentata una dichiarazione di impegno all'Autorità di gestione.
4. La dichiarazione di impegno di cui al comma 3 contiene i dati essenziali dell'intervento consistenti nell'anagrafica aziendale, superficie impegnata e tipologia di impegno cui aderire ed è presentata in allegato al PI.
5. Le modalità e i termini per l'accesso alle misure a superficie sono previsti dai relativi bandi.

CAPO V: PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI

Art. 21 istruttoria dei progetti integrati

1. L'istruttoria dei progetti integrati è costituita dalle seguenti fasi:
 - a) effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) sulle singole domande di aiuto da parte degli Uffici attuatori per la verifica di quanto segue:
 - 1) correttezza della compilazione delle domande
 - 2) completezza della documentazione presentata;
 - 3) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità;
 - 4) coerenza dell'intervento rispetto alla misura;
 - b) valutazione del progetto integrato da parte del Nucleo ai sensi dell'articolo 45;
 - c) approvazione della graduatoria e individuazione dei progetti ammissibili in relazione alle risorse finanziarie da parte dell'Autorità di gestione;
 - d) *comunicazione ai singoli beneficiari della decisione individuale di finanziamento da parte dell'Ufficio attuatore;*²¹
 - d bis) comunicazione al Capofila della decisione individuale di finanziamento del PI da parte dell'Autorità di gestione;*²²
 - e) effettuazione dei controlli a campione sulle perizie asseverate di cui all'articolo 37, relativi alle domande comprese nei PI ammessi al finanziamento, da parte dell'Ufficio attuatore competente;

¹⁸ Parole aggiunte dall'art. 5 del DPR 276/2009.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 6 del DPR 84/2008.

²⁰ Parole sostituite dall'art. 6 del DPR 276/2009.

²¹ Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

²² Lettera inserita dall'art. 7, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

- f) eventuale rivalutazione del progetto integrato da parte del Nucleo a seguito del controllo di cui alla lettera e) o in seguito a rinuncia da parte di uno o più beneficiari.

Art. 22 costo totale dei progetti integrati

1. Il costo totale massimo per le misure a investimento è il seguente:
 - a) 4,5 milioni di euro per un PIF o per un PIT;
 - b) 1,5 milioni di euro per una AC.
2. Qualora il costo ritenuto congruo per il progetto integrato ecceda il costo totale di cui al comma 1 ogni singolo investimento è ridotto proporzionalmente.

Art. 23 durata del progetto integrato

1. Il progetto integrato è ultimato entro due anni dalla data dell'ultima decisione individuale di finanziamento da parte dell'*Ufficio attuatore, relativa alle singole domande comprese in un PI*,²³ salvo quanto disposto specificatamente nei singoli bandi. Entro detto termine la richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del PI è presentata all'Autorità di gestione da parte del Capofila e i singoli beneficiari presentano agli Uffici attuatori le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei singoli interventi.
2. Ai fini della determinazione definitiva della percentuale di finanziamento e della liquidazione dello stesso, l'Autorità di gestione dichiara ultimato un PI quando, entro il termine di cui al comma 1, risultano eseguiti investimenti, per un importo pari ad almeno il 70% del costo ammesso nel progetto integrato. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Per gli investimenti di enti pubblici si applica l'articolo 24 del presente regolamento.
3. Gli investimenti relativi al completamento del PI, nel caso di superamento del livello percentuale minimo di cui al comma 2, mantengono l'intensità massima di aiuto se ultimati entro il termine di dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1. L'Autorità di gestione dispone ulteriori proroghe, qualora ne sussistano le condizioni, riducendo l'intensità di aiuto di venti punti percentuali rispetto all'intensità massima prevista per i PI.
4. Nel caso di realizzazione del PI in percentuale inferiore alla soglia minima di cui al comma 2, gli aiuti di tutte le domande di contributo per investimenti sono ridotte di quindici punti percentuali per i PIF e i PIT e di dieci punti percentuali per le AC, rispetto all'intensità massima di ogni misura nell'ambito del PI.
5. (abrogato)²⁴

Art. 24 durata del progetto integrato con la partecipazione di enti pubblici

1. Qualora il costo del PI sia prevalentemente riferito a investimenti proposti da enti pubblici e che riguardano realizzazione di opere pubbliche, la durata del PI può coprire il periodo di programmazione. L'intervento di opera pubblica è appaltato, fatte salve tempistiche diverse indicate nei bandi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla decisione di finanziamento.
2. Per i PI comprendenti opere pubbliche non appaltate nei termini di cui al comma 1, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore, l'intensità dell'aiuto è ridotta di dieci punti percentuali rispetto all'intensità massima di ogni misura nell'ambito del PI.

Art. 25 compiti del capofila

1. Il Capofila è tenuto a:
 - a) comunicare all'Autorità di gestione la data di inizio di esecuzione dei lavori di attuazione del PI;
 - b) richiedere all'Autorità di gestione, per l'intera durata del progetto, l'autorizzazione sulle varianti sostanziali di cui all'articolo 42;
 - b bis) presentare all'*Ufficio attuatore la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 5 bis*;²⁵
 - c) comunicare all'Autorità di gestione, entro 60 giorni, il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti nel PI;
 - d) presentare all'Autorità di gestione la domanda di verifica di avvenuta ultimazione del PI.

²³ Parole sostituite dall'art. 8, comma 1, lettera a), del DPRReg 276/2009.

²⁴ Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del DPRReg 276/2009.

²⁵ Lettera inserita dall'art. 9 del DPRReg 276/2009.

TITOLO IV: ACCESSI INDIVIDUALI

CAPO I: PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art 26 domanda di accesso individuale e istruttoria

1. La domanda è sottoscritta dal richiedente e presentata secondo le modalità previste dalle misure entro le scadenze dei termini previste nei bandi.
2. La domanda individuale, per le misure 121 e 123 azione 1, è presentata nei primi tre anni di programmazione, salvo quella per investimenti strettamente funzionali alla filiera corta o per investimenti destinati al ripristino di strutture, impianti e macchinari in seguito ad eventi di carattere eccezionale. La percentuale di aiuto relativa agli investimenti connessi alla filiera corta per la vendita al consumatore finale di un determinato prodotto e al ripristino di strutture, ancorché previsti in una domanda con accesso individuale, non è ridotta.
3. Nelle singole misure sono stabiliti ulteriori obblighi e condizioni.
4. L'istruttoria della domanda individuale comprende l'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'articolo 9, *comma 11*,²⁶ per la verifica di quanto segue:
 - a) correttezza nella compilazione delle domande;
 - b) completezza della documentazione presentata;
 - c) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità;
 - d) criteri di selezione;
 - e) coerenza dell'intervento rispetto alla misura.

CAPO II: DISCIPLINA DELLA FILIERA CORTA

Art. 27 definizione e obblighi

1. La filiera corta di cui all'articolo 26, comma 2, consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base. A tal fine si tiene conto di una valutazione comparata tra le quantità di produzione di base ottenibili in azienda, la capacità di lavorazione e trasformazione di prodotti ottenuti in azienda e la prevedibile potenzialità di vendita diretta.
2. Si considera inoltre filiera corta:
 - a) la somministrazione finale dei propri prodotti da parte dell'azienda con attività agrituristica;
 - b) la filiera che comprende l'effettuazione di lavorazioni tramite terzi, ferma restando la vendita al consumatore finale da parte dell'azienda.
3. *(abrogato)*²⁷

TITOLO V: REQUISITI MINIMI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORME DI ACCESSO SINGOLO E INTEGRATO

CAPO I: REQUISITI DEI PROGETTI INTEGRATI E SINGOLI

Art. 28 criteri di ammissibilità dei PIF

1. I PIF sono presentati per le misure di cui agli assi 1 e 2 del PSR.
2. I PIF rispettano i seguenti criteri:
 - a) includere un numero minimo di cinque beneficiari destinatari dell'aiuto per PIF agricoli, ridotto a tre per interventi realizzati nell'area D, per PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative;
 - b) alla data di presentazione della domanda, deve sussistere una cantierabilità minima per gli interventi contenuti nel PIF, fatta eccezione per gli interventi proposti dagli enti pubblici, cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa;

²⁶ Parole sostituite dall'art. 10 del DPR 276/2009.

²⁷ Comma abrogato dall'art. 7 del DPR 84/2008.

- c) rispettare il livello percentuale minimo di cui all'articolo 5, lettere b) e c);
- d) comprendere investimenti o interventi, finanziati attraverso il PSR, coerenti con il progetto e che coinvolgono almeno due segmenti della filiera, salvo diversa individuazione per specifici settori di cui al comma 4.
3. La cantierabilità minima di cui al comma 2, lettera b), è determinata come segue:
 - a) pari al 60% del costo delle opere con rilevanza urbanistico edilizia nei PIF agricoli, con riduzione al 30% per gli interventi realizzati nelle aree D;
 - b) pari al 30% del costo delle opere con rilevanza urbanistico edilizia nei PIF forestali.
4. Il PIF, attraverso gli interventi proposti, deve conseguire una filiera che, a seconda dei diversi settori produttivi, è costituita da un numero minimo di segmenti come da tabella seguente:

SETTORE	Segmenti minimi di filiera
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE	1. Coltivazione o ammasso 2. Essiccazione o trasformazione ²⁸ 3. ²⁹
LATTIERO CASEARIO (bovino, bufalino, ovicaprino)	1. Allevamento 2. Concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione
ENERGIA DA BIOMASSE	1. Produzione primaria 2. Altro segmento
ZOOTECNIA DA CARNE	1. Allevamento 2. Altro segmento
VITIVINICOLO	1. Filiera completa fino a fase di commercializzazione
FRUTTICOLO	1. Coltivazione 2. Concentrazione in strutture di selezione conservazione
OLIVICOLO	1. Produzione olivicola di base 2. Altro segmento
ORTICOLO/ FLORICOLO	1. Produzione orto-floricola di base 2. Altro segmento
BIOLOGICO	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento
FORESTALE	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento
ALTRI SETTORI (tra quelli individuati dal PSR)	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento

5. I beneficiari soci di cooperative possono partecipare al PIF, relativo a un determinato settore, qualora sia presente nel medesimo PIF la cooperativa, di cui sono soci, che opera nel medesimo settore.

Art. 29 criteri di ammissibilità dei PIT

1. I PIT sono presentati per le misure di cui agli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Il PIT riguarda un ambito territoriale sub regionale non inferiore a un Comune.
3. Un ambito territoriale sub regionale non può essere oggetto di più di un PIT per bando.
4. In relazione all'ambito territoriale interessato, i Comuni, le Associazioni intercomunali, le Unioni di Comuni, le Comunità montane o il Comune capofila di ASTER sono componenti del partenariato con funzione di coordinamento degli interventi del PIT con le politiche territoriali di competenza.
5. Alla data di presentazione della domanda la cantierabilità è pari ad almeno il 60% del costo degli interventi inclusi nel PIT, fatta eccezione per gli interventi proposti da enti pubblici cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa.
6. Il PIT è orientato allo sviluppo territoriale e persegue gli obiettivi di interesse economico, sociale e ambientale

²⁸ Parole sostituite dall'art. 8 del DPR 84/2008.

²⁹ Parola soppressa dall'art. 8 del DPR 84/2008.

di cui all'articolo 15, comma 2.

7. Il PIT coinvolge un numero minimo di beneficiari destinatari dell'aiuto come di seguito specificato:
 - a) 3 beneficiari per PI agricoli o forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale A (poli urbani);
 - b) 10 beneficiari per PI agricoli, ridotti a 3 per progetti integrati forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale B (aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
 - c) 5 beneficiari per PI agricoli, ridotti a 3 per progetti integrati forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale C (aree rurali intermedie);
 - d) 4 beneficiari che propongono PI agricoli, ridotti a 3 per PI forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

Art. 30 criteri di ammissibilità delle AC

1. Le AC sono presentate per le misure di cui agli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Le AC rispettano i seguenti criteri:
 - a) includere un numero minimo di cinque beneficiari destinatari dell'aiuto, ridotto a tre per interventi nell'area D, nel caso di AC presentata da società cooperative e per le AC forestali;
 - b) alla data di presentazione della domanda la cantierabilità è pari ad almeno al 60% del costo degli interventi inclusi nell'AC, fatta eccezione per gli interventi proposti da enti pubblici cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa;
 - c) i singoli investimenti o interventi proposti sono coerenti fra loro, coordinati rispetto all'obiettivo dell'AC e riguardare uno o più segmenti della filiera;
 - d) le imprese proponenti coinvolgono un territorio omogeneo oppure hanno una strategia comune dimostrabile.
3. L'AC è caratterizzata da almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della qualità di un prodotto;
 - b) promozione di una rete territoriale di vendita diretta;
 - c) utilizzo coordinato della biomassa;
 - d) salvaguardia dell'ambiente;
 - e) ottimizzazione delle risorse idriche;
 - f) agevolazione delle operazioni colturali;
 - g) riconversione produttiva.

Art. 31 criteri di ammissibilità dell'accesso individuale

1. I criteri di ammissibilità sono individuati nel PSR e nelle singole misure.

CAPO II: CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI

Art. 32 criteri di selezione per i PIF

1. La selezione dei PIF è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERIO DI SELEZIONE		PUNTI
REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA		
QUALIFICA IAP (Imprenditore agricolo professionale)		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni		
PIF con massimo 10 imprese proponenti		Almeno 50% di giovani
PIF con oltre 10 imprese proponenti		Almeno 30% di giovani
		9
		9
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS ex SCAU (criterio alternativo al precedente)		
PIF con massimo 10 imprese proponenti		Almeno 50% di giovani
PIF oltre 10 imprese proponenti		Almeno 30% di giovani
		4
		4

UBICAZIONE GEOGRAFICA delle aziende che propongono interventi nei PIF agricoli sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU)	
Aree rurali C, C1, B1, A1	5
Area rurale D	10
UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi previsti nei PIF forestali	
Aree rurali C, C1, B1, A1	5
Area rurale D	10
LIVELLO AGGREGATIVO DELLA FILIERA	
NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AIUTO	
da 6 a 10 per PIF agricoli; da 4 a 6 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative	5
da 11 a 20 per PIF agricoli; da 7 a 10 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative;	10
Per ogni ulteriore gruppo di 10 beneficiari di PIF agricoli; Per ogni ulteriore gruppo di 6 beneficiari per PIF agricoli in area rurale D, nel caso di PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative	3
SEGMENTI DI FILIERA OLTRE IL MINIMO, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI	
uno	5
due	10
tre	15
quattro	20
COOPERAZIONE DI FILIERA (punteggi cumulabili)	
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su settori cerealicolo-proteoleaginosi, lattiero caseario e zootecnia da carne	5
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su altri settori produttivi	2
LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ	
CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)	
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	10
AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)	
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel Piano delle opere pubbliche	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI	
EFFICACIA OBIETTIVO (punteggi non cumulabili)	
PIF relativo a concentrazione offerta	10
PIF relativo a innovazione (nuovi prodotti, nuovi sbocchi di mercato o nuovi processi produttivi)	10
PIF relativo alla lavorazione del legno in regione mediante partecipazione di una impresa di lavorazione regionale	10
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)	
PIF comprendente obiettivo di autosufficienza energetica partendo da biomassa o da fonti rinnovabili	5
PIF correlato alla formazione di microreti locali di erogazione energia	10
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)	
PIF relativo a	

produzioni di qualità individuate nella misura 132 o finalizzazione alla produzione di beni ecocertificati	8
introduzione di sistemi di rintracciabilità o investimenti per il miglioramento dell'igiene alimentare	5
produzioni di cui al DM 8 settembre 1999, n. 350, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173" e successive integrazioni	3
STRATEGIA PER I PIF FORESTALI (punteggi non cumulabili)	
UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREA RURALE D filiera con orientamento a	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 filiera con orientamento a	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
STRATEGIA PER I PIF AGRICOLI	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

2. La cantierabilità è parametro rilevante in termini di punteggio qualora il costo degli interventi previsti da un PIF è costituito per almeno il 50% da investimenti edilizi o assimilabili, inclusi i miglioramenti fondiari. Qualora gli interventi risultano prevalentemente pubblici, è attribuito in via esclusiva il punteggio relativo all'avanzamento progettuale.

Art. 33 criteri di selezione per i PIT

1. La selezione dei PIT è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTI
REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE			
QUALIFICA IAP (Imprenditore agricolo professionale)			
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP			3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP			5
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni			
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani		9
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani		9
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)			
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani		4
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani		4
UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)			
Area rurale D			10
Aree Natura 2000, area dei parchi e delle riserve regionali			10
Aree rurali C, C1, B1, A1			5
Nei PIT agricoli e forestali per ogni incremento del numero di beneficiari destinatari dell'aiuto pari o superiore al 50% rispetto alla dimensione minima (massimo 9 punti)			3
LIVELLO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE			
Numero di Comuni costituenti il partenariato			

due	2
da tre a quattro	3
da cinque a sette	4
oltre sette	5
Coordinamento da parte del Comune capofila di ASTER (esclusi Comuni capoluogo di provincia)	
interventi che coinvolgono oltre il 50% dei comuni appartenenti all'ASTER	5 ³⁰
LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ	
CANTIERABILITÀ (valutata rispetto al costo totale degli investimenti inclusi nel progetto ed esclusi enti pubblici)	
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	10
AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)	
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando	20
TRASVERSALITÀ	
PIT che attivano misure degli Assi 1, 2 e 3	5
Attivazione di misure a superficie da parte di	
almeno 50% dei proponenti che attivano misure a superficie	5
almeno 60% dei proponenti che attivano misure a superficie	8
almeno 70% dei proponenti che attivano misure a superficie	12
OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI	
Coinvolgimento di una o più misure ³¹ ad alta significatività paesaggistica e ambientale ³² (misura 214, sottomisura 1, azioni 1,3,4, 5, 6 e 7, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1, misura 216 ³³)	3
Attivazione di misure riferite al turismo rurale e naturalistico da parte di non meno del 30% dei proponenti (misura 311, azioni 1 e 2, misura 323 azione 1)	5
Investimenti pubblici finalizzati all'utilizzo di biomassa o alla infrastrutturazione del territorio rurale	10
Attivazione di accordi di coltivazione biomassa	3
STRATEGIE PER I PIT FORESTALI (punteggi non cumulabili)	
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a	

³⁰ Numero sostituito dall'art. 9, comma 1, del DPR 84/2008.

³¹ Parole soppresse dall'art. 9, comma 2, del DPR 84/2008.

³² Parole aggiunte dall'art. 9, comma 2, del DPR 84/2008.

³³ Parole aggiunte dall'art. 9, comma 2, del DPR 84/2008.

Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
STRATEGIA PER I PIT AGRICOLI	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti,	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

Art. 34 criteri di selezione per le AC

1. La selezione delle AC è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERI DI SELEZIONE AC		PUNTI
REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COLLETTIVA		
QUALIFICA IAP (Imprenditore agricolo professionale)		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni		
AC con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
AC con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)		
AC con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
AC con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)		
Area rurale D		10
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
LIVELLO AGGREGATIVO		
NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AIUTO		
da 6 a 10 per AC agricole		5
da 4 a 6 per AC agricole in area D e per AC proposte da società cooperative		
da 3 a 4 nel caso di AC forestali		
oltre 10 per AC agricole		10
oltre 6 per AC agricole in area D e per AC proposte da società cooperative		
oltre 4 per AC forestali		
LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ		
CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)		
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nell' AC con la specificazione di cui all'articolo 32, comma 2 ³⁴		5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nell'AC con la specificazione di cui all'articolo 32, comma 2 ³⁵		10
AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32, comma 2)		
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando		5

³⁴ Parole sostituite dall'art. 11 del DPR 276/2009.

³⁵ Parole sostituite dall'art. 11 del DPR 276/2009.

70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando	20
OBIETTIVI DELL'AZIONE COLLETTIVA E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI	
SINERGIA DELL'AZIONE COLLETTIVA	
Azione efficace nel miglioramento di qualità di un prodotto. Valore massimo per produzioni di qualità individuate alla misura 132	6+2
Azione efficace nello sviluppo di canali di vendita diretta a consumatore finale	3
Azione efficace nell'utilizzo coordinato della biomassa a scopo energetico	10
Azione efficace nella salvaguardia dell'ambiente. Valore massimo per attivazione contestuale di misure a superficie.	7+3
Azione efficace nella ottimizzazione dell'impiego delle risorse idriche	7
Azione efficace nella riduzione del costo di produzione e agevolazione operazioni colturali	5
Azione efficace nell'orientamento verso produzioni non eccedentarie	10
STRATEGIE PER LE AC FORESTALI (punteggi non cumulabili)	
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi pianiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
STRATEGIA PER LE AC AGRICOLE	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR. Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito: 1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti; 2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

CAPO III: CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE

Art. 35 criteri di selezione delle domande di aiuto individuale

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto individuale ed i relativi punteggi sono individuati nelle singole schede di misura.³⁶

TITOLO VI: FINANZIAMENTO DEI BENEFICIARI E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI PER GLI INTERVENTI

CAPO I: SPESE AMMISSIBILI PER INTERVENTI

Art. 36 interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono individuati nelle singole misure.
2. Non sono considerati ammissibili gli interventi di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23

³⁶ Parole sostituite dall'art. 12 del DPR 276/2009.

febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio".

Art. 37 valutazione di ammissibilità dei costi

1. La commisurazione dei costi e la congruità delle misure e delle quantità degli interventi per le attività edilizie e altri lavori assimilabili, inclusi miglioramenti fondiari e piantagioni, proposti da ogni singolo beneficiario, sono individuate in una perizia asseverata.
2. La perizia di cui al comma 1 riporta l'eventuale data di inizio degli interventi ed è composta da:
 - a) computo metrico estimativo analitico;
 - b) prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezzi approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica, salvo quanto previsto espressamente nelle schede di misura 221 e 223;
 - c) analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezzi approvati dalla Regione;
 - d) misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali;
 - e) opere ammissibili rispetto alla tipologia degli interventi previsti dalle singole misure del PSR.
3. I costi di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, sono determinati con relazione di un *tecnico qualificato*³⁷ sulla base di criteri economico-funzionali tra una terna di preventivi di ditte diverse.
4. Per i beneficiari pubblici il costo totale dell'intervento è determinato sulla base del progetto preliminare redatto secondo quanto previsto dall'articolo 8 della LR 14/2002 ed asseverato in relazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. Per gli investimenti immateriali si applica la disciplina statale in materia.
6. L'articolo non si applica alla misura 216.

Art. 38 interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura

1. Per le misure ad investimento e per gli impianti previsti dalle misure 221 e 223, laddove non diversamente previsto dal PSR, l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all'INPS e dipendenti, nonché gli apporti in natura, costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione dell'aiuto a condizione che:
 - a) si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole e forestali;
 - b) il costo preventivato sia analiticamente determinato in base a computo metrico, con riferimento ai prezzi approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi ammissibili pari al 15%;
 - c) l'effettiva capacità operativa e organizzativa del richiedente per la specifica tipologia di opere sia dichiarata da un professionista nell'ambito della perizia asseverata di cui all'articolo 37.
 2. Il beneficiario presenta fatture quietanzate nelle forme di cui all'articolo 43, comma 5, relative agli acquisti per le lavorazioni di cui al comma 1.
 3. In applicazione dell'articolo 54, comma 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 ad operazione ultimata il contributo pubblico, cofinanziato dal FEASR, non supera il costo totale ammissibile, detratto l'apporto di lavoro proprio e contributi in natura; diversamente si procede ad una riduzione del contributo.
- 3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura 216.³⁸

Art. 39 inizio interventi

1. L'inizio di un intervento per il quale si intende accedere agli aiuti del PSR avviene dopo la presentazione della domanda o di una preventiva segnalazione secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del PSR. La segnalazione è considerata valida purché sia pervenuta a partire dal 01/01/2007, a condizione che gli interventi non abbiano avuto inizio prima del 14/04/2007 e che sia rispettato l'effetto incentivante di cui all'articolo 40. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda nei termini e secondo le modalità previste dai bandi.
2. A richiesta del beneficiario costituisce altresì segnalazione la domanda di misura 112 laddove sono compresi interventi riconducibili alle *misure 121, 124, 132 e 311*.³⁹

³⁷ Parole sostituite dall'art.10 del DPR 84/2008.

³⁸ Comma aggiunto dall'art. 13 del DPR 276/2009.

³⁹ Parole sostituite dall'art. 14, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

3. Per le domande che non trovano accoglimento in relazione alle risorse disponibili e che vengono riproposte in successive graduatorie, la data di inizio degli investimenti precedente alla riproposizione della domanda non costituisce elemento di decadenza.
- 3-bis. *A richiesta dell'interessato, le domande che non hanno trovato accoglimento costituiscono segnalazione preventiva ai fini dei bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'articolo 40.*⁴⁰

Art. 40 effetto incentivante

1. L'aiuto per investimenti a valere sul PSR ha natura incentivante ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. L'effetto incentivante sussiste quando l'investimento non è ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento.
3. Per gli investimenti immateriali e gli investimenti che si concretizzano esclusivamente in acquisto, l'ultimazione dell'intervento dal punto di vista fisico corrisponde all'emissione della fattura di saldo. Nel caso di acquisto di fabbricati si fa riferimento alla data del contratto. Per gli investimenti relativi ad opere edilizie, miglioramenti fondiari e piantagioni, l'ultimazione dal punto di vista fisico corrisponde all'emissione delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti e alle eventuali comunicazione di fine lavori e richiesta del certificato di agibilità.
4. Un investimento non è ultimato dal punto di vista finanziario qualora alla data della decisione individuale di finanziamento residui un costo da sostenere per il saldo finale. Si considera altresì non ultimato dal punto di vista finanziario un investimento, qualora il pagamento sia interamente avvenuto ma il beneficiario abbia contratto finanziamento bancario finalizzato all'investimento medesimo, in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

CAPO II: LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI PER MISURE A INVESTIMENTO

Art. 41 erogazione dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte degli Uffici attuatori.
2. Con riferimento ai soli investimenti, su richiesta del beneficiario è liquidata una anticipazione nella misura massima prevista dal PSR nella relativa scheda di misura e dai regolamenti comunitari.⁴¹ A tal fine è presentata garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'importo anticipato.
3. La domanda del beneficiario è liquidata a stati di avanzamento lavori al raggiungimento del 50 per cento del costo dell'investimento salvo quanto previsto nelle schede di misura.⁴²
- 3 bis. *Alle singole domande comprese in un PI, in attesa del raggiungimento della soglia di realizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'Ufficio attuatore competente può erogare anticipi e liquidare, in sede di rendicontazione finale, importi nella misura massima dell'80% dell'aiuto. La rimanente parte è erogata dall'Ufficio attuatore, ad avvenuta conclusione degli interventi, su indicazione dell'Autorità di gestione, previa comunicazione dell'ultimazione del PI ai sensi dell'articolo 23, comma 2.*⁴³
4. Gli Uffici attuatori propongono all'Organismo pagatore lo svincolo della garanzia quando è accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico supera l'importo dell'anticipo.

Art. 42 disciplina delle varianti

1. Sono varianti sostanziali a un PI:
 - a) varianti che si discostano di oltre il 30%, in aumento o in diminuzione, rispetto al costo totale originario;
 - b) la modifica di uno o più obiettivi della progettazione integrata;
 - c) la modifica del crono programma.
2. La variante sostanziale di cui al comma 1 è autorizzata, su richiesta preventiva del Capofila, dall'Autorità di gestione, sentito il Nucleo.

⁴⁰ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁴¹ Parole sostituite dall'art. 15, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁴² Parole sostituite dall'art. 11 del DPR 84/2008.

⁴³ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

3. Si configura una variante sostanziale ad una domanda individuale⁴⁴ qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano incremento o riduzione del costo totale superiore al 20%;
 - b) modifiche di uno o più obiettivi della domanda.
4. *La variante sostanziale di cui al comma 3 è autorizzata dall'Ufficio attuatore, su richiesta di norma preventiva del beneficiario, salvo quanto previsto dal comma 5 ter.*⁴⁵
5. La richiesta di variante di cui al comma 3 è corredata della seguente documentazione:
 - a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui all'articolo 37;
 - b) elaborati progettuali di variante;
 - c) relazione descrittiva.
- 5 bis. *In caso di domande individuali che fanno parte di un PI, la richiesta di variante di cui al comma 5 è corredata dell'attestazione del Capofila del PI con cui si dichiara che la variante alla domanda individuale comporta o non comporta una variante sostanziale al PI ai sensi del comma 1.*⁴⁶
- 5 ter. *La variante alla domanda individuale che comporta anche una variante sostanziale al PI è autorizzata dall'Autorità di gestione ai sensi del comma 1.*⁴⁷
6. È considerata non sostanziale la variante che, pur eccedendo i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 3, è riferibile a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.
7. La variante non sostanziale è approvata in sede di rendicontazione finale della spesa.
8. La variante che determina una riduzione di punteggio è ammissibile se non comporta una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
- 8 bis. *Qualora la variante comporti una posizione di graduatoria non finanziabile e sia stata realizzata senza l'autorizzazione di cui ai commi 2, 4 o 5 ter, il contributo decade.*⁴⁸
9. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso al contributo.

Art. 43 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario

1. Ai fini del riconoscimento delle spese il beneficiario produce la documentazione di spesa riferita all'operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di settore e secondo le modalità previste dai bandi. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
2. *L'Ufficio attuatore provvede ad apporre sulla documentazione di spesa timbratura e sigla con indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.*⁴⁹
3. Per le spese relative a investimenti eseguiti da beneficiari privati, relativi a opere edili e assimilabili, inclusi i miglioramenti fondiari e le piantagioni, è presentata perizia asseverata composta da:
 - a) contabilità finale analitica redatta in base ai prezzi unitari approvati in sede di ammissibilità dei costi di cui all'articolo 37 e alle misure effettivamente eseguite;
 - b) riepilogo delle fatture con i relativi estremi di pagamento e l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie:
 - 1) opere edili;
 - 2) miglioramenti fondiari;
 - 3) piantagioni;
 - 4) impianti e macchinari;
 - 5) spese generali;
 - c) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica e alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - d) evidenziazione e motivazione di eventuali varianti non sostanziali per le quali si chiede l'approvazione a consuntivo;

⁴⁴ Parole soppresse dall'art. 16, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

⁴⁵ Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁴⁶ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lettera c), del DPR 276/2009.

⁴⁷ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lettera c), del DPR 276/2009.

⁴⁸ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lettera d), del DPR 276/2009.

⁴⁹ Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

- e) avvenuto e regolare espletamento di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento del certificato di agibilità, qualora previsto
 - f) rendicontazione degli interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura.
4. I beneficiari pubblici presentano il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dalla stazione appaltante, anche per le finalità di cui al comma 3.
5. Il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:⁵⁰
- a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
- Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.
6. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
- 6 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura 216.⁵¹

TITOLO VII: COMPETENZE ISTRUTTORIE

CAPO I: UFFICI E ORGANISMI PREPOSTI

Art. 44 competenze dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione:
- a) predispone i bandi indicandovi, tra l'altro, le risorse finanziarie per progetti integrati e per le domande di aiuto individuale in conformità alla ripartizione stabilita dalla Giunta regionale.
 - b) pubblica i bandi di cui alla lettera a);
 - c) riceve i PI e li trasmette al Nucleo per gli adempimenti di competenza;
 - d) cura i rapporti con il Capofila;
 - e) approva le graduatorie relative ai PI su proposta del Nucleo;
 - f) pubblica le graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse; la pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;
 - g) comunica al Capofila la decisione di finanziamento del PI con le eventuali prescrizioni;
 - h) *(abrogata)*⁵²
 - i) autorizza le varianti sostanziali ai PI⁵³;
 - j) riceve la richiesta di avvenuta ultimazione del PI;
- j bis) comunica all'Ufficio attuatore l'ultimazione del PI, ai fini della liquidazione del saldo, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis;*⁵⁴
- k) predispone elenchi regionali di liquidazione, comprendenti eventuali svincoli delle fidejussioni, sulla base degli elenchi periferici di liquidazione prodotti dai singoli Uffici attuatori e li invia all'Organismo pagatore.
2. L'Autorità di gestione è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR ed è soggetto referente nei confronti dell'Organismo pagatore, della Commissione europea e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali del PSR, la stessa si avvale della collaborazione dell'Autorità ambientale.⁵⁵

Art. 45 competenze del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione:
-

⁵⁰ Parole sostituite dall'art. 17, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁵¹ Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), del DPR 276/2009.

⁵² Lettera abrogata dall'art. 18, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

⁵³ Parole soppresse dall'art. 18, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

⁵⁴ Lettera inserita dall'art. 18, comma 1, lettera c), del DPR 276/2009.

⁵⁵ Parole aggiunte dall'art.12 del DPR 84/2008.

- a) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal PSR per il PI;
 - b) verifica la sussistenza dell'integrazione progettuale di livello PIF, PIT e AC tra i soggetti proponenti;
 - c) attribuisce il punteggio ai PI in relazione ai criteri di selezione e predispone la proposta di graduatoria;
 - d) esprime pareri, su richiesta dell'Autorità di gestione, in fase di attuazione dei PI e in merito alle varianti sostanziali.
2. Il Nucleo si avvale degli Uffici attuatori per i controlli amministrativi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

Art. 46 competenze delle Strutture responsabili di azione, misura, asse

1. Le Strutture responsabili di misure, azione e asse.
 - a) svolgono attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione degli interventi;
 - b) partecipano ai lavori del Nucleo con propri rappresentanti;
 - c) approvano le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'Ufficio attuatore, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse;
 - d) approvano la graduatoria dei Gruppi di azione locale (GAL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

Art. 47 competenze degli Uffici attuatori

1. Gli Uffici attuatori:
 - a) ricevono le domande di accesso individuale;
 - b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
 - c) propongono alle Strutture di cui all'articolo 46 l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali con accesso individuale;
 - d) comunicano ai beneficiari la decisione individuale di finanziamento per le misure a investimento con accesso individuale;
 - d bis) comunicano, ai beneficiari di misure a investimento comprese in un PI ammesso a finanziamento, la decisione individuale di finanziamento con le eventuali prescrizioni;⁵⁶*
 - e) autorizzano le varianti sostanziali alle domande individuali di aiuto;⁵⁷
 - f) ricevono le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei singoli interventi;
 - g) predispongono elenchi periferici di liquidazione e propongono gli svincoli delle fidejussioni;
 - h) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

Art. 48 Organismo pagatore

1. L'Organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER)

CAPO I: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Art. 49 Gruppi di azione locale (GAL)

1. I Gruppi di azione locale (GAL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) osservano le condizioni generali previste dai regolamenti comunitari e dal PSR.
2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili.
3. Nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 % del totale.
4. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL; fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.

⁵⁶ Lettera inserita dall'art. 19, comma 1, lettera a), del DPR 276/2009.

⁵⁷ Parole sostituite dall'art. 19, comma 1, lettera b), del DPR 276/2009.

5. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendo la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.
6. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui al comma 2.

Art. 50 capofila amministrativo e finanziario⁵⁸

1. Il GAL che si avvale di un capofila amministrativo e finanziario indica il soggetto incaricato nel proprio Piano di sviluppo locale (PSL) o in una sua successiva variante, specificandone i compiti, in conformità a quanto previsto al comma 2.
2. Il capofila amministrativo e finanziario svolge i seguenti compiti:
 - a) vigila sulla spesa del GAL, approvando le spese effettuate e i relativi rendiconti presentati dal GAL a sostegno delle proprie domande di pagamento;
 - b) vigila sulla sostenibilità finanziaria del GAL, dandone conto in sede di presentazione da parte del GAL delle proprie domande;
 - c) vigila sul corretto funzionamento del partenariato, verificando il rispetto delle regole di partenariato descritte nel PSL e, in particolare, il coinvolgimento nella definizione delle varianti del PSL medesimo;
 - d) esercita il controllo diretto sull'utilizzo delle risorse trasferite al GAL. A tale scopo il GAL accende un conto corrente bancario, a firma congiunta con il capofila amministrativo e finanziario, nel quale sono accreditati i pagamenti effettuati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché le eventuali anticipazioni a favore del GAL disposte dal capofila ai sensi dell'articolo 11, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
 - e) risponde dell'uso delle risorse trasferite al GAL e ne è corresponsabile in caso di richiesta di restituzione da parte di AGEA;
 - f) sovrintende e collabora con il GAL alla corretta attuazione del PSL adottando ogni misura a ciò diretta, assicurando il necessario supporto amministrativo, tecnico-operativo e finanziario per la positiva conclusione delle attività ricomprese nel PSL.
3. L'incarico di capofila amministrativo e finanziario nonché le responsabilità di cui al comma 2 risultano da atto valido ai sensi di legge. Gli atti tra privati sono redatti in forma di atto pubblico.

Art. 51 territorio interessato e spesa ammissibile

1. Le strategie di sviluppo locale definite dai GAL riguardano un ambito territoriale ricompreso nelle aree di cui allegato 1 al PSR come territorio di applicazione dell'asse 4 e delimitato tenendo conto delle condizioni poste dallo stesso PSR. Rientra nell'ambito territoriale della singola strategia di sviluppo locale l'intero territorio dei Comuni interessati, fatta eccezione per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso, nel qual caso il territorio è quello incluso in tale area.
2. Non è ammissibile la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammessa la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL a sostegno delle azioni di marketing territoriale, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, di promozione dell'offerta ricreativa e culturale.

Art. 52 dotazione finanziaria dei PSL

1. La quota pubblica del piano finanziario di ogni PSL viene determinata dai GAL come segue:
 - a) superficie dell'area coperta, in ragione di euro 2.350 per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni dell'area D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e di euro 1.800 per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni delle restanti aree;
 - b) numero degli abitanti, in ragione di euro 28 per abitante.
2. La quota pubblica di ogni PSL non può essere inferiore a 1.900.000 euro e superiore a 4.200.000 euro, fatti

⁵⁸ Articolo sostituito dall'art. 2 del DPRReg 202/2010.

salvi gli effetti delle rideterminazioni previste dai commi 6, 7 e 8 e dall'articolo 56, comma 3.

3. La quota a carico dei beneficiari è determinata applicando le percentuali di contribuzione previste in relazione alle singole misure del PSR.
4. Il numero di abitanti è desunto dai dati ISTAT riferiti all'anno 2005. Per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso il numero degli abitanti e la superficie sono individuati nel paragrafo 3.1.2 del PSR.
5. La dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, determinata secondo il meccanismo di calcolo di cui ai commi precedenti, copre tutte le misure dell'asse 4, comprese, oltre alla misura 410, le misure 421 e 431 nei limiti finanziari di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006 e al PSR. La spesa pubblica per i costi di gestione dei GAL è determinata entro il limite del 20% della spesa pubblica prevista per le misure 410 e 421.
6. Qualora, a seguito della approvazione della graduatoria e della conseguente ammissibilità a finanziamento dei PSL in ordine di graduatoria, dovesse risultare, secondo il piano finanziario del PSR, ancora disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione dell'asse 4, l'Autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, assegna ai GAL selezionati le risorse disponibili in misura proporzionale alla dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, previa presentazione, da parte dei GAL, delle loro proposte di integrazione finanziaria dei PSL alla struttura responsabile di asse.
7. Nel caso che le risorse disponibili risultino insufficienti e non sia possibile coprire interamente la quota pubblica del PSL finanziabile secondo l'ordine di graduatoria, l'Autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL ultimo in graduatoria la riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non è superiore al 10 per cento della quota pubblica definita secondo le modalità di cui comma 1. La rinuncia del GAL comporta l'assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Ulteriori determinazioni in relazione alla destinazione, sempre nell'ambito dell'asse 4, di risorse disponibili non assegnabili ai sensi dei commi 6 e 7, sono oggetto di valutazione e determinazione da parte del Comitato di sorveglianza.

Art. 53 finanziamento locale aggiuntivo

1. La strategia di sviluppo locale può usufruire anche dell'apporto finanziario del partenariato del GAL. A tal fine, il GAL o il singolo partner interessato definisce un programma aggiuntivo che permetta al GAL di sostenere operazioni previste dal PSL ma non coperte finanziariamente dal PSR.
2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1, qualora presentato congiuntamente al PSL, concorre all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini della selezione dei PSL.
3. L'apporto finanziario del partenariato del GAL può realizzarsi anche attraverso il finanziamento, da parte dei soggetti a ciò legittimati, di progetti ammissibili a finanziamento collocati in graduatorie formate dal GAL e non finanziabili con il PSL per carenza di risorse. Al finanziamento di tali progetti si procede per scorrimento della graduatoria passando, dal primo progetto non finanziabile, al progetto immediatamente successivo.

Art. 54 modalità di selezione dei GAL

1. L'Autorità di gestione, d'intesa con la struttura responsabile di asse, emana il bando per la selezione dei GAL e per il finanziamento dei rispettivi PSL.
2. Il GAL presenta la documentazione richiesta e il PSL alla Struttura responsabile di asse che svolge l'istruttoria avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per singole materie.
3. In fase istruttoria la Struttura responsabile di asse può chiedere ai GAL di apportare ai PSL modifiche e integrazioni finalizzate ad assicurarne la conformità al PSR e la complementarità rispetto alla programmazione regionale, fissando in 20 giorni dal ricevimento della richiesta il termine perentorio per la risposta.
4. La Struttura responsabile di asse approva i PSL con eventuali modifiche e integrazioni, o prescrizioni, formulate tenendo conto delle valutazioni espresse dai GAL, secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 55 criteri di selezione

1. I GAL e i rispettivi PSL, accertati i requisiti di ammissibilità, vengono selezionati, in numero non superiore a cinque, in base al seguente sistema di valutazione:

CRITERIO	INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO		29

Andamento demografico	Tasso di variazione della popolazione nel periodo 2001-2005 a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra -1,00% e 1,99%: 4 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 7 punti; e) tasso uguale o superiore a - 3,00%: 10 punti.	10
Composizione della popolazione per fasce d'età	Indice di vecchiaia con riferimento all'anno 2005: a) indice inferiore a 170: 0 punti; b) indice compreso tra 171 e 180: 1 punto; c) indice compreso tra 181 e 190: 2 punti; d) indice compreso tra 191 e 199: 3 punti; e) indice uguale o superiore a 200: 4 punti	4
Densità abitativa	Abitanti/kmq nel 2005: a) densità superiore o uguale a 156 ab/kmq: 0 punti b) densità compresa tra 155 e 106 ab/kmq: 1 punto c) densità compresa tra 105 e 66 ab/kmq: 4 punti d) densità compresa tra 65 e 36 ab/kmq: 7 punti e) densità uguale o inferiore ai 35 ab/kmq: 10 punti	10
Situazione occupazionale	Tasso di variazione degli addetti nel periodo 1991-2001: a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra -1,00% e 1,99%: 2 punti d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 3 punti e) tasso compreso tra - 3,00% e -3,99%: 4 punti f) tasso uguale o superiore a - 4,00%: 5 punti	5
2) RAPPRESENTATIVITÀ E CAPACITÀ OPERATIVA DEL GAL		22
Numero dei partner	Numero dei partner (soci o soggetti costitutivi del partenariato): a) da 0 a 9: 0 punti b) da 10 a 15: 2 punti c) uguale o superiore a 16: 4 punti	4
Esperienza dei partner in relazione alla definizione di strategie di sviluppo locale di tipo integrato e alle operazioni specifiche previste dal GAL	a) Passata esperienza del GAL nella definizione e gestione di strategie di sviluppo locale Leader: 4 punti; b) Presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo dell'imprenditoria agricola (associazione di categoria): 2 punti; c) Presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo del settore turistico: 2 punti	8
Incidenza privato-pubblico	Numero dei partner privati, su totale dei partner, espresso in percentuale: a) uguale o inferiore al 50,99%: 0 punti b) tra il 51,00% e il 60,99%: 1 punto c) tra il 61,00% e il 70,99%: 2 punti d) uguale o superiore al 71,00%: 3 punti	3
Struttura amministrativa e capacità gestionale	a) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di coordinatore del PSL/direttore del GAL con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, nella gestione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e in possesso del diploma di laurea o, in alternativa al possesso del diploma di laurea, con un'esperienza almeno triennale di direttore di un GAL selezionato nell'ambito dell'iniziativa Leader+: 3 punti; b) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di contabile con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità commerciale o equipollente: 2 punti.	7

	c) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di segretario amministrativo o impiegato tecnico con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità e di conoscenze informatiche di base (programmi di maggiore diffusione e uso di data base): 2 punti.	
3) QUALITÀ DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE		34
Qualità dell'analisi territoriale e coerenza della strategia delineata, degli obiettivi e delle operazioni	a) Correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, e delle modalità di presentazione degli stessi: 2 punti; b) Numero di incontri, da parte del partenariato, finalizzati alla definizione della strategia di sviluppo locale, con a) popolazione, b) rappresentanti delle istituzioni locali e c) operatori privati finalizzati ad esaminare la situazione territoriale: - 3 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 2 punti; - 6 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 4 punti; c) Corrispondenza tra le conclusioni dell'analisi territoriale, la strategia, gli obiettivi, le misure, le azioni e le operazioni ammissibili, rappresentata sinotticamente nel PSL: 2 punti.	8
Descrizione delle azioni	a) Completezza della descrizione: 10 punti; b) Descrizione che comporta la richiesta di chiarimenti in fase istruttoria: 6 punti; c) Descrizione incompleta, che richiede l'integrazione con informazioni necessarie per la conclusione dell'istruttoria: 2 punti.	10
Adeguate individuazione degli obiettivi fisici	Piena coerenza degli indicatori di prodotto, risultato e impatto in relazione alle misure del PSR attivate (sia asse 4 che assi 1, 2 e 3): punti 2	2
Incremento dell'occupazione giovanile e femminile	a) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione giovanile (obbligo del beneficiario di incrementare e mantenere per almeno 2 anni dal saldo del finanziamento le unità lavorative con assunzioni di lavoratori dipendenti qualificabili come giovani in base alle norme vigenti o di avviare, se egli stesso è un giovane, una propria attività lavorativa autonoma o imprenditoriale): 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 6 punti; b) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione femminile attraverso l'avvio di attività lavorative autonome o imprenditoriali da parte di donne disoccupate o in cerca di prima occupazione: 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 4 punti.	10
Incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo	Quota di investimento locale: a) uguale o inferiore alla previsione del PSR (33,99%): 0 punti; b) compresa tra 34,00% e il 39,99%: 2 punti; c) uguale o superiore al 40,00%: 4 punti.	4
4) COMPLEMENTARIETÀ		10

Grado di approfondimento dell'analisi	a) Valutazione completa di complementarità (in termini di sinergia) con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR attivabili nell'area di attuazione del PSL: 2 punti; b) Valutazione completa di complementarità: ⁵⁹ - con riferimento alla programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 (documenti regionali pubblicati al momento dell'emanazione del bando): 2 punti; - con riferimento ai programmi di sviluppo adottati dalle Comunità montane o Province di Gorizia e Trieste precedentemente alla presentazione del PSL: 2 punti; c) Presentazione di un programma aggiuntivo sostenuto con finanziamenti locali, comportante un costo pari ad almeno il 5% della quota pubblica del piano finanziario del PSL: 4 punti	10
5) COOPERAZIONE		8 ⁶⁰
Attivazione misura 421	Presenza della misura nel PSL: 5 punti	8 ⁶¹
TOTALE		103 ⁶²

- Per l'area omogenea del Carso la situazione socio-economica del territorio viene valutata con riferimento ai dati desunti dal PSR paragrafo 3.1.2, per quanto riguarda la densità abitativa, e ai dati comunali per quanto riguarda i restanti criteri, anche nel caso di comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea.
- A parità di punteggio, viene data priorità al PSL che comprende la misura 421. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL al quale sia stato attribuito il punteggio maggiore sul criterio costituito dall'incremento dell'occupazione giovanile e femminile; in caso di ulteriore parità, al PSL che risulti presentato prima all'Amministrazione regionale, secondo l'ordine cronologico.
- Il raggiungimento di un punteggio inferiore a 20 comporta l'esclusione dalla possibilità di finanziamento.

Art. 56 varianti ai PSL

- Alle varianti ai PSL si applicano le disposizioni dell'articolo 54 per quanto riguarda la presentazione delle richieste dei GAL, i conseguenti adempimenti istruttori e l'approvazione delle varianti stesse.
- Sono ammesse esclusivamente varianti che non contrastano con le condizioni di ammissibilità e non determinano una riduzione del punteggio attribuito al PSL ai sensi dell'articolo 55 tale da comportare una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per l'ammissione a finanziamento secondo la dotazione finanziaria definita con il provvedimento di approvazione della graduatoria medesima.*⁶³
- bis. Non richiedono l'adozione di una variante ai sensi del comma 1:*
 - l'incremento o la riduzione degli importi corrispondenti al cofinanziamento privato previsto per la misura 410, conseguenti all'effettiva realizzazione del PSL e non derivanti dalla modifica dell'intensità contributiva approvata, qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione;*
 - l'incremento o la riduzione nel limite del 10 per cento degli importi relativi alle tipologie di spesa ricomprese nei quadri di costo previsti per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL, alla formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica, nonché all'animazione sul territorio;*
 - fatti salvi i termini finali di cui ai provvedimenti regionali di approvazione dei PSL, la difformità dai cronoprogrammi procedurali e finanziari approvati, a eccezione delle difformità superiori al 10 per cento dei quadri dei costi per annualità di spesa della misura 431;*
 - le informazioni aggiornate relative ai dati identificativi del GAL concernenti la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede, l'indirizzo, il recapito telefonico, il legale rappresentante e il direttore o coordinatore, nonché relative ai nominativi degli amministratori e dei collaboratori, alle dotazioni strumentali qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione.*⁶⁴

⁵⁹ Parole soppresse dall'art. 13, comma 3, del DPR 84/2008.

⁶⁰ Numero modificato dall'art. 13, comma 1, del DPR 84/2008.

⁶¹ Numero modificato dall'art. 13, comma 1, del DPR 84/2008.

⁶² Numero modificato dall'art. 13, comma 2, del DPR 84/2008.

⁶³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del DPR 202/2010.

⁶⁴ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 202/2010.

- 2 ter. Le informazioni di cui al comma 2 bis, lettera d), sono oggetto di immediata comunicazione alla Struttura responsabile di asse.⁶⁵
3. Costituisce variante anche la modifica del programma aggiuntivo di cui all'articolo 53. Qualora, a seguito della modifica, le risorse del programma aggiuntivo siano inferiori al 5 per cento della quota pubblica del piano finanziario del PSL, la Struttura responsabile di asse propone la riduzione del piano finanziario del PSL per un importo percentualmente pari alla differenza tra la somma corrispondente al citato valore del 5 per cento e il nuovo costo del programma aggiuntivo.

Art. 57 modalità di finanziamento

1. Al finanziamento delle misure dell'asse 4 si provvede secondo le modalità di finanziamento generali del PSR, anche con riferimento all'erogazione di anticipazioni, pagamenti intermedi per stati di avanzamento e saldo.
2. In particolare, le anticipazioni erogabili riguardano esclusivamente gli investimenti e vengono liquidate nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti stessi su richiesta dell'interessato, accompagnata da garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
3. I pagamenti intermedi per stati di avanzamento sono erogabili nel limite del 60% del contributo concesso per ogni tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario a condizione che siano riferibili a una fase distinta dell'operazione finanziata e a un uso dei beni o a un'attività conformi alla finalità dell'operazione stessa.
4. Le domande di pagamento dell'aiuto ricevute dal GAL sono istruite secondo le modalità di cui all'articolo 60, commi da 3 a 6, dal GAL stesso, il quale provvede alla liquidazione.
5. Per le domande di pagamento dell'aiuto formulate dal GAL, per i progetti direttamente gestiti, l'istruttoria e la liquidazione è effettuata dalla Struttura responsabile di asse.

CAPO II : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE (MISURA 421)

Art. 58 integrazione della cooperazione nel PSL e presentazione dei progetti

1. La cooperazione è integrata nella strategia di sviluppo locale. Il GAL che intende concorrere all'attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, attivando la misura 421 del PSR, delinea nel PSL la finalità della cooperazione nell'ambito della strategia di sviluppo locale definita attraverso il PSL stesso e la tipologia dei progetti che si impegna a costruire e attuare.
2. Ai fini di cui al comma 1 il GAL dispone di quote di aiuto pubblico pari a non più del 5 per cento dell'aiuto pubblico complessivo del PSL determinato ai sensi dell'articolo 52.
3. Il provvedimento regionale di approvazione dei PSL fissa la data entro la quale i GAL selezionati presentano alla Struttura responsabile di asse la documentazione relativa ai progetti di cooperazione definiti con i partner della cooperazione. Il termine è prorogabile non oltre il 31 dicembre 2013, su richiesta dei GAL, a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia definito il partenariato dei progetti di cooperazione.
4. La presentazione della documentazione relativa ai progetti o le richieste di proroga avvengono anche in relazione a singoli progetti.
5. L'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cooperazione è effettuata secondo le modalità definite dall'articolo 54, fatta esclusione per quanto riguarda la formulazione della graduatoria, non richiesta ai fini dell'approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti di cooperazione.

Art. 59 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili

1. Alla misura 421 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3.
2. Un'ulteriore deroga al limite territoriale della spesa ammissibile è rappresentata dalla spesa sostenuta per:
 - a) i rimborsi ad amministratori e personale del GAL per gli incontri con i rappresentanti dei partner della cooperazione;
 - b) la produzione e diffusione di materiale informativo comune;
 - c) l'animazione del progetto;
 - d) i rimborsi di spese sostenute dal partner che opera come coordinatore del progetto di cooperazione;

⁶⁵ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del DPRReg 202/2010.

- e) le spese comuni effettuate dal partner incaricato e da questi ripartite tra i GAL o gli altri soggetti partecipanti al progetto.

CAPO III : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE (MISURA 431)

Art. 60 modalità di gestione dei PSL

1. Il GAL e il Capofila amministrativo e finanziario hanno la responsabilità della corretta gestione del PSL e seguono le indicazioni della Struttura responsabile di asse per quanto riguarda:
 - a) la definizione o la selezione dei progetti;
 - b) il trattamento e la conservazione della documentazione di spesa;
 - c) l'uso dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo;
 - d) i controlli, compresi i sopralluoghi tesi a constatare l'esistenza e la funzionalità dei beni oggetto del contributo;
 - e) le modalità di presentazione delle richieste di pagamento;
 - f) la liquidazione degli aiuti;
 - g) quant'altro risulti necessario per la corretta gestione del PSL.
2. Il GAL o il Capofila amministrativo e finanziario applicano le norme di cui al Titolo VI, per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni del presente Titolo.
3. Delle verifiche effettuate a sensi del comma 1, lettera d), viene redatta apposita relazione di controllo che, nel caso di sopralluoghi, deve recare la firma del beneficiario, oltre che della persona incaricata dei sopralluoghi.
4. Le fatture e la documentazione equipollente devono essere annullate con l'indicazione del contributo concesso e di esse il GAL o il Capofila amministrativo e finanziario ne conserva copia.
5. I bandi per la selezione dei progetti di terzi, i progetti a regia GAL e i progetti del GAL vengono trasmessi alla Struttura responsabile di asse per il parere preventivo, finalizzato a verificare la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e al PSL, nonché ai relativi provvedimenti attuativi, e la non sovrapposizione rispetto ad operazioni finanziate con fondi comunitari nell'ambito di programmi diversi dal PSR. In assenza del parere non si dà corso al riconoscimento di ammissibilità della spesa.
- 5 bis. *La Struttura responsabile di asse esprime il parere di cui al comma 5 avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per le singole materie, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di infruttuosa decorrenza del termine, è facoltà della Struttura responsabile di asse procedere indipendentemente dall'espressione del parere.*⁶⁶
6. Nel caso di spese effettuate dal GAL, le verifiche di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Struttura responsabile di asse.

Art. 61 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili

1. Alla misura 431 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è ammessa la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL nel caso di partecipazione del personale e dei collaboratori del GAL ad iniziative di formazione promosse dall'Autorità di gestione e di partecipazione dei rappresentanti del GAL alle iniziative della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete nazionale rurale.

Art. 62 disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento

1. Eventuali anticipazioni per la misura 431, nel limite previsto dal PSR, sono concordate con l'Organismo pagatore.
2. Pagamenti intermedi a fronte della spesa sostenuta, nel limite percentuale di ammissibilità definito dal PSR e riscontrabile nel PSL, vengono liquidati fino ad un importo complessivo pari al 85% dell'importo riconosciuto ammissibile per la misura.
3. La liquidazione avviene su presentazione della documentazione di spesa, corredata della dichiarazione del legale rappresentante del GAL attestante la attinenza della spesa con le attività svolte dal GAL ai fini dell'attuazione del PSL, entro il quindicesimo giorno dalla chiusura di ogni trimestre.

⁶⁶ Comma inserito dall'art. 4 del DPR 202/2010.

4. La spesa eccedente la percentuale di ammissibilità di cui al comma 2 viene liquidata ogni qualvolta l'avanzamento finanziario del PSL, in termini di spesa ammissibile, la renda possibile.
5. Con riferimento ai primi tre trimestri del periodo di attuazione del PSL, per i pagamenti intermedi di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti sono coperti da garanzia fideiussoria pari al 110 % dell'importo erogato. La garanzia fideiussoria non è richiesta se il GAL si avvale di un Ente pubblico come capofila amministrativo e finanziario.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I: MONITORAGGIO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 63 sistema di monitoraggio

1. Il monitoraggio riguarda tutte le operazioni finanziate nell'ambito del PSR, comprese quelle finanziate con gli aiuti regionali integrativi.
2. Le tipologie di informazione per singola operazione riguardano, in particolare:
 - a) informazioni anagrafiche e strutturali relative ai beneficiari degli aiuti;
 - b) informazioni sulle caratteristiche delle operazioni;
 - c) informazioni finanziarie e procedurali delle operazioni.

Art. 64 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:
 - a) costituire e aggiornare il fascicolo aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);
 - b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - c) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto o sanzioni amministrative, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
 - d) assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto dalle singole misure;
 - e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - f) rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al PSR.
2. Il beneficiario mantiene la destinazione dei beni oggetto dell'aiuto per cinque anni dalla data della decisione individuale di finanziamento. Per il medesimo periodo il beneficiario non cede, ad alcun titolo, il bene medesimo. Sono fatti salvi termini diversi previsti nelle misure.
3. Per l'asse 4 il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'aiuto è stabilito in dieci anni per i beni immobili e in cinque anni per i beni strumentali a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento da parte del GAL o, nel caso di progetti del GAL, da parte della Struttura responsabile di asse.
4. Per gli interventi che comportano investimenti di costo totale superiore a euro 50.000,00, i beneficiari sono tenuti ad affiggere una targa informativa. Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo totale superiore a euro 500.000,00 deve essere affisso un cartello. I Gruppi di azione locale affiggono una targa informativa presso la propria sede.
5. Le targhe e i cartelli di cui al comma 4 recano:
 - a) una descrizione dell'investimento o dell'intervento finanziato;
 - b) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - c) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - d) il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006, per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader;
 - e) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) l'emblema della Repubblica italiana.
6. Le informazioni di cui al comma 5, lettere da a) a d) occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

CAPO II: CONTROLLI E PUBBLICITÀ

Art. 65 controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.
2. *Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 37 è sorteggiato annualmente un campione rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione⁶⁷.*
3. Il campione di cui al comma 2 rappresenta almeno il 10% della spesa e il 10% delle domande munite di perizia asseverata. L'estrazione del campione è effettuata dopo l'approvazione delle graduatorie.
4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.
5. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, qualora l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera di oltre il 3 %, l'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, al contributo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Art. 66 pubblicità

1. Le forme di pubblicità sono curate dall'Autorità di gestione nel quadro delle misure di informazione previste dal PSR.
2. L'Autorità di gestione provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento nel quadro del PSR.

CAPO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 67 riparto risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. In fase di prima applicazione del PSR le risorse, per le misure diverse da quelle a superficie, sono così ripartite:
 - a) 60 % per i progetti integrati, di cui 45 % per i PIF, 45% per i PIT e 10% per le AC;
 - b) 40 % per le domande di accesso individuali.

Art. 68 quinto programma attuativo misura A del PSR 2000-2006

1. Le domande di aiuto agli investimenti incluse nella graduatoria del quinto programma attuativo della misura "A - Investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2000-2006, approvata con decreto del Direttore centrale n. RAF/9/9644 del 22 dicembre 2006, accedono al primo bando per accesso individuale, purché integrate in conformità ai criteri e requisiti della misura 121.
2. In deroga all'articolo 39, comma 1, l'inizio degli investimenti per le domande di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di attuazione della misura A del PSR 2000-2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 320.

Art. 69 contratti in corso

1. Eventuali proroghe al termine del 31 marzo 2008, per la presentazione delle domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi, previsto nelle misure 121, 122, 123, 226, 227 e 312 e inizialmente fissato al 31 gennaio 2008, sono autorizzate dall'Ufficio attuatore in via straordinaria, sulla base di motivazioni oggettive e nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 1320/2006. La concessione di dette proroghe avviene senza garanzia di finanziamento.

Art. 70 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 71 entrata in vigore

⁶⁷ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del DPR 27/2011

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul BUR.

ALLEGATO A – Misure attivate del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia⁶⁸

ASSE	MISURE/SOTTOMISURE	AZIONI
1	112 - Insediamento di giovani agricoltori	
	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	1 - Ammodernamento delle aziende 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN
	122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste	
	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
	124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	
	125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	
	132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	
	133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	
2	211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	
	213 - Indennità Natura 2000 (settore agricolo)	
	214 - Pagamenti agro-ambientali	1 - Produzione biologica: sottoazione 1 - introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica
		1 - Produzione biologica: sottoazione 2 - zootecnia biologica
		2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
		3 - Mantenimento dei prati
		4 - Mantenimento dei pascoli
		5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
		6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
		7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva
		8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici
	Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 1 - manutenzione di habitat

⁶⁸ Allegato sostituito dall'art. 5 del DPR 202/2010.

			1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica
	216 - Sostegno agli investimenti non produttivi		1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno ai terrazzamenti 2 - Costituzione di habitat
	221 - Imboschimento di terreni agricoli		
	223 - Imboschimento di superfici non agricole		
	226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi		
	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi		
3	311 - Diversificazione in attività non agricole		1 - Ospitalità agrituristica 2 - Fattorie didattiche e sociali 3 - Impianti per energia da fonti alternative
	312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese		
	321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale		1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali 2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)
	323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale		1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale 2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000
	341 - Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale		
4	410 - Strategie di sviluppo locale	411 - Competitività	1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali
		412 - Gestione dell'ambiente/del territorio	1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale
		413 - Qualità della vita/diversificazione	1 - Ricettività turistica
			2 - Servizi di prossimità 3 - Servizi e attività ricreative e culturali 4 - Iniziative finalizzate al marketing territoriale
	421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale		
	431 - Gestione GAL, acquisizione di competenze, animazione		
	511 - Assistenza tecnica		

ALLEGATO B - Strutture responsabili e Uffici attuatori del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia⁶⁹

ASSE	MISURE/ SOTTOMISURE	AZIONI	Struttura responsabile di azione/misura/asse	Uffici attuatori
1	112		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati provinciali agricoltura
	121		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati provinciali agricoltura
	122		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	123	1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
		2	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	124		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
	125		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	132		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa
2	133		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa
	211		Servizio sviluppo rurale	Comunità montane e Province
	213		Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura
	214		Servizio sviluppo rurale	Ispettorati provinciali agricoltura
	216	1	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura
		2	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura
	221		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	223		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
3	226		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	227		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
	311	1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Comunità montane e Province
		2	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
		3	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati provinciali agricoltura
	312		Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste

⁶⁹ Allegato sostituito dall'art. 6 del DPR 202/2010.

	321		1	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
			2	Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni	Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni
	323		1	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Ispettorati ripartimentali foreste
			2	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Servizio tutela ambienti naturali e fauna
	341			Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa
4	410	411		Servizio coordinamento politiche per la montagna	Servizio coordinamento politiche per la montagna
		412			
		413			
	421				
	431				

ALLEGATO C – Tipologie di accesso del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia⁷⁰

ASSE	MISURE	AZIONI	Singolo con regolamento specifico	Singolo	PIF	PIT	AC	PSL
1	112		X					
	121	1		X	X	X	X	
		2		X				
		3		X				
	122			X	X	X	X	
	123			X	X	X	X	
	124				X	X	X	
	125				X	X	X	
	132		X					
2	133				X	X	X	
	211		X					
	213			X				
	214	1,2,3,4,5,6,7		X	X	X	X	
		8		X				
	216			X	X	X	X	
	221			X	X	X	X	
	223			X	X	X	X	
	226			X	X	X	X	
3	227			X	X	X	X	
	311	1				X		
		2				X		
		3	X					
	312			X		X	X	
	321	1				X		
		2	X					
	323	1				X	X	
		2	X					
	341		X					
4	410	411						X
		412						X
		413						X
	421							X
	431							X

⁷⁰ Allegato sostituito dall'art. 7 del DPR 202/2010.

ALLEGATO D – Schede di misura

Scheda della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

FINALITÀ E OBIETTIVI	L'aiuto è erogato a fronte di investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e consentono il rispetto dei requisiti minimi applicabili all'investimento stesso. Gli obiettivi della misura sono: 1. ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione; 2. ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole; 3. aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore; 4. diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola quali la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l'obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuto da produzioni di base di origine locale; 5. diversificazione della produzione mediante l'incentivazione di una dimensione d'impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all'attività agro-forestale dirette all'utilizzo integrato del territorio; 6. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua; 7. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro degli addetti; 8. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'igiene e del benessere degli animali.
BENEFICIARI	I beneficiari della misura sono: 1. imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, che conducono almeno una unità tecnico-economica (UTE) nella regione; 2. cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, incluse le piccole cooperative. I beneficiari presentano, congiuntamente alla domanda, un piano d'impresa.
LIVELLO OCCUPAZIONALE MINIMO	Le imprese agricole beneficiarie occupano, al momento della presentazione della domanda, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo e/o dipendente nel settore agricolo, fatte salve le aziende che, sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU), sono ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste. Il lavoro svolto dai dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi e dai dipendenti a tempo indeterminato concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Esso viene determinato sommando il numero di giornate di lavoro annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente e rapportando il risultato ottenuto a 312 giornate, considerate come indicatore di tempo pieno dall'INPS. Il calcolo degli occupati deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia

	inferiore a quella prevista.
PIANO D'IMPRESA	I contenuti minimi del piano d'impresa sono i seguenti: 1. indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi delle misure 121 e 112; 2. le azioni, funzionali alla strategia individuata, che l'impresa intende avviare, in particolare quelle legate alla misura, e le proiezioni economico finanziarie connesse; 3. crono programma che per ciascun intervento indichi la data di inizio, la data del previsto raggiungimento del 50% del costo totale e la prevista data di ultimazione; 4. finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici della misura; 5. eventuali elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale; 6. elementi relativi al miglioramento del rendimento globale. La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale è effettuata sul piano, utilizzando indicatori oggettivi, ed è relativa a uno o più dei seguenti parametri: 1. aumento della produzione lorda vendibile; 2. contenimento dei costi di produzione; 3. concentrazione dell'offerta; 4. integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base; 5. diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi; 6. miglioramento della qualità delle produzioni; 7. aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo dall'erogazione del saldo; 8. piano presentato in sede di domanda di misura 112 e che prevede almeno una delle seguenti tipologie di intervento: a. vendita diretta al consumatore finale; b. miglioramento dell'igiene e del benessere animale; c. lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti; d. realizzazione di strutture connesse alle colture protette; e. risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche; f. piantagioni pluriennali; g. acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio; 9. miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda; 10. miglioramento del bilancio energetico in seguito a: a. installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali); b. impianti fotovoltaici; c. investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio del 20% di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda; 11. miglioramento della compatibilità ambientale in seguito a: a. interventi di cui al punto 10; b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua; c. prevenzione di dissesto idraulico in terreni in pendenza; d. interventi finalizzati alla riduzione di concimi e fitofarmaci. Il piano d'impresa è firmato dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta dagli interventi e dalle azioni del piano sia superiore a 200.000 euro, da un <i>tecnico qualificato</i>.⁷¹
INTERVENTI	Gli investimenti devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali

⁷¹ Parole sostituite dall'art. 14 del DPR 84/2008.

AMMISSIBILI	applicabili. Nel caso di giovani agricoltori rientrano tra gli investimenti ammissibili anche quelli di adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) - direttiva nitrati - purché specificato nel piano d'impresa presentato con la domanda di accesso alla misura 112. In tal caso gli investimenti sono indicati nel piano d'impresa presentato anche si sensi della misura 112 e devono essere ultimati entro i trentasei mesi successivi alla data di insediamento del giovane. Nel caso di domanda con accesso individuale è richiesta la cantierabilità degli interventi al momento di presentazione della domanda. Gli investimenti materiali e/o immateriali riguardano prodotti di cui all'Allegato I del Trattato e sono relativi alle seguenti fasi: - conseguimento delle produzioni di base; - prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in appositi locali aziendali di produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda alla fine dell'investimento; - vendita diretta dei prodotti in locali aziendali, nonché presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali; - sviluppo di microfilieri aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa, con riferimento alle attività produttive e, purché non prevalenti, alle necessità del beneficiario limitatamente ai fabbricati rurali; - produzione di energia da impianti fotovoltaici, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa, con riferimento alle attività produttive e, purché non prevalenti, alle necessità del beneficiario limitatamente ai fabbricati rurali. <i>Gli impianti fotovoltaici devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa.</i>⁷² Gli impianti per l'ottenimento di energia dovranno tener conto di quanto segue: 1. essere dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e pertanto funzionali all'autoconsumo 2. essere dimensionati sulla base della produzione effettiva di biomassa dell'azienda alla data della domanda. Nei limiti di tale potenzialità sarà consentita anche l'utilizzazione di biomassa proveniente da altre aziende agricole purché in quantità non prevalente; 3. gli impianti non possono avere una potenza superiore a 1 MW; 4. la dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere motivata nel piano d'impresa. Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati. Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle categorie sotto specificate: 1. acquisto, costruzione - realizzazione, miglioramento di beni immobili
-------------	---

⁷² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

	(fabbricati, impianti tecnologici) nonché miglioramenti fondiari che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura; 2. acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusi l'attività di trasformazione e l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti; 3. dotazioni informatiche e software accessorio; 4. investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario ed energetico. Nel caso di acquisto di fabbricati è consentito il finanziamento del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili riferite all'operazione, senza tener conto delle spese generali. Le spese generali sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%. Le spese generali riguardano spese di progettazione, spese di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	1. Acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza così come previsto negli interventi ammissibili. 2. Interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione, fatta salva la deroga prevista agli interventi ammissibili relativamente agli impianti per la produzione di energia 3. Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo. 4. Interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili. 5. Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques. 6. Acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato. 7. Acquisto di diritti di produzione agricola. 8. Acquisto di animali. 9. Acquisto di piante annuali e loro piantagione. 10. IVA. 11. Interessi passivi. 12. Investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311. 13. Interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	1. Gli acquisti di fabbricati sono ammissibili purché finalizzati agli obiettivi operativi della misura. 2. L'acquisto di trattrici è ammesso solo per le aziende con sede legale e prevalenza della SAU in "area rurale D" di cui all'allegato 1 al PSR. 3. Acquisto di furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate, sulla base della prevalenza della SAU, in Comuni svantaggiati di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 al PSR appartenenti al gruppo A. Sono comunque esclusi mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e quelli in grado di trasportare più di tre persone. L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può

	essere oggetto di aiuto qualora gli stessi non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di alcun contributo finanziario regionale, nazionale o comunitario.	
COMPLEMENTARIETÀ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO (OCM)	La misura non finanzia gli interventi già previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali: 1. imprese agricole che non aderiscono a Organizzazione di produttori (O.PP). per tutte le tipologie d'intervento ammesso; 2. imprese agricole che aderiscono a O.PP. per gli interventi ammessi e per i quali non sussistono disponibilità finanziarie a livello di programma operativo; 3. tipologie di intervento ammesso per i quali non è prevista la possibilità di intervento attraverso Programmi operativi predisposti da O.PP. Ai fini del secondo e del terzo punto è allegata in fase di domanda specifica dichiarazione da parte della O.PP.. Il beneficiario dichiara in domanda l'eventuale appartenenza ad una O.PP. e di non aver presentato domanda e di non aver ottenuto finanziamenti per la stessa tipologia di intervento a valere sui piani operativi della O.PP. di appartenenza. Fatte salve le condizioni generali di demarcazione, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM.	
	Settore ortofrutticolo	La misura non finanzia gli interventi alle aziende agricole associate ad una O.PP nel caso di: 1. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali; 2. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversità atmosferiche contestuali alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1; 3. consulenza tecnica.
	Settore vitivinicolo	La misura non interviene per gli interventi riferibili al regolamento (CE) 479/2008 ⁷³ relativi all'impianto e al reimpianto di vigneti
	Settore olivicolo	La misura non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) 864/2004 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 865/2004 e relative modalità di applicazione. A livello di azienda agricola la misura non finanzia gli interventi che comportano un aumento della capacità produttiva ovvero impianti o reimpianti, senza corrispondente estirpo.
	Settore bovini da latte	Gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva sono vincolati al possesso di adeguata quota di riferimento alla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
	Settore miele	La misura non finanzia l'acquisto di arnie e le attrezzature di trasporto.
	Settore zucchero	La misura non finanzia gli interventi previsti dal Piano nazionale di ristrutturazione.
PRIORITÀ SETTORIALI NELLE AREE RURALI	Viene attribuito un punteggio sulla base del settore cui è connesso l'investimento e tenendo conto dell'ubicazione dell'azienda sulla base della prevalenza della SAU.	
	SETTORE	AREA RURALE

⁷³ Parole sostituite dall'art. 1, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

(PUNTEGGI)		A	B	C	D
	1. CEREALI-PROTEOLEAGINOSE		7	6	
	2. ZOOTECCIA LATTE bovino-bufalino-ovicaprino		8	20	20
	3. ZOOTECCIA CARNE bovini-suini-ovicaprini		12	20	20
	4. VITIVINICOLO		8	10	
	5. FRUTTICOLO		16	19	15
	6. ORTICOLO	16	15	11	
	7. FLORICOLO	10	11	10	
	8. OLIVICOLO	12		13	
	9. PRODUZIONI BIOLOGICHE	15	18	17	17
	10. ALTRI SETTORI uova-equini-miele-allevamenti minori-funghicoltura				
INVESTIMENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SETTORIALI PRIORITARI NELLE AREE RURALI (PUNTEGGI)	I punteggi, cumulabili tra di loro, sono assegnati sulla base delle finalità dell'investimento in funzione del settore interessato. In caso di più interventi riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativamente al settore caratterizzato dalla spesa richiesta maggiore.				
	SETTORE	AREA	FINALITÀ		
	CEREALI- PROTEOLEAGINOSE	A	produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, orientate al mercato urbano - pti 2		
		B-C	razionalizzazione dei consumi irrigui - pti 4 sviluppo del metodo biologico - pti 5 orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia ad uso alimentare umano o di produzioni zootecniche - pti 3 miglioramento della qualità (riduzione micotossine) - pti 3 attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili - pti 2		
		D	produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, preferibilmente inserite in strategie locali - pti 2		
	ZOOTECCIA LATTE bovino-bufalino- ovicaprino	A	interventi connessi alle relazioni con il mercato locale - pti 2		
		B-C	consolidamento filiera D.O.P. Montasio - pti 3 razionalizzazione e innovazione gestionale allevamenti da latte in relazione al benessere animale, impatto ambientale, costi di produzione e condizioni di lavoro - pti 5 salvaguardia ambientale mediante l'utilizzo dei reflui zootecnici per la produzione di energia e incentivazione all'utilizzo di fonti rinnovabili - pti 5		
		D	mantenimento dell'attività zootecnica attraverso l'aumento della capacità produttiva - pti 7 miglioramento delle condizioni di allevamento anche in funzione del benessere animale, della salvaguardia igienica e qualitativa del latte - pti 5		

			riconoscimento dei prodotti di montagna anche mediante lo sviluppo di canali di vendita - pti 4
	ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini	A	interventi connessi alle relazioni con il mercato locale - pti 2
		B	sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità - pti 4 rafforzamento della filiera corta anche mediante lo sviluppo dell'allevamento non intensivo e del metodo biologico - pti 4 adeguamento delle strutture per migliorare l'impatto ambientale e il benessere animale, anche favorendo la valorizzazione energetica dei reflui - pti 3
		C-D	sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità - pti 5 sviluppo della filiera corta - pti 7
	VITIVINICOLO	B-C	aumento capacità di trasformazione o innovazione tecnologica funzionale al miglioramento della qualità - pti 6 miglioramento della fase di promozione e vendita diretta in locali aziendali - pti 2 integrazione tra produzione vitivinicola DOC, altre produzioni di qualità e turismo rurale - pti 6 sistemazioni fondiari in collina, anche in funzione paesaggistica, e incentivazione irrigazione di soccorso localizzata - pti 3 razionalizzazione condizioni di coltivazione mediante macchine agevolatrici - pti 2 miglioramento dei processi produttivi o di salvaguardia ambientale in ambito vivaistico - pti 2
	FRUTTICOLTURA	A	investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale - pti 2
		B-C	realizzazione e ristrutturazione impianti frutticoli per il miglioramento sbocchi di mercato - pti 4 rafforzamento della qualità (DOP) - pti 4
		D	rafforzamento e ampliamento strutture produttive esistenti - pti 6 interventi inseriti in strategie di sviluppo locale - pti 2
	ORTICOLTURA	A-B	investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale - pti 2 miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende, innovazione di processo o di prodotto - pti 6
		C-D	sviluppo di attività orticole di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, in particolare con varietà e sistemi di coltivazione tradizionali - pti 2
	FLORICOLTURA	A-B-C	concentrazione dell'offerta e coordinamento della commercializzazione - pti 6 risparmio energetico - pti 5 miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende - pti 3
	OLIVICOLTURA	A-B-C	miglioramento della qualità della produzione, in zona

			A1, B e C - pti 2 qualificazione della fase di trasformazione rivolta all'ottenimento di produzioni di eccellenza - pti 5 favorire il rinnovamento e razionalizzazione degli impianti anche in funzione paesaggistica- ambientale e di promozione turistica in ambito rurale - pti 5
	PRODUZIONI BIOLOGICHE	A-B-C-D	diffusione del metodo di produzione mediante aumento della capacità produttiva congiuntamente al miglioramento delle tecniche di produzione/lavorazione - pti 7 creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione - pti 5
	ALTRI SETTORI uova-equini-miele- allevamenti minori- funghicoltura		
ALTRE PRIORITÀ	Per le domande ad accesso individuale sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi. I punteggi 1 e 2 non sono cumulabili tra di loro.		
	TIPOLOGIA		PUNTI
	1) azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al regolamento generale ⁷⁴		5
	2) azienda con giovane imprenditore di cui al regolamento generale		3
	3) investimenti presentati contestualmente al primo insediamento (pacchetto giovani)		5
	4) beneficiari IAP		4
	5) produzione in azienda di almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento		5
	6) contenimento dei costi di produzione di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda		2
	7) sviluppo dell'integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base		4
	8) diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi		5
	9) miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato,		2
	10) miglioramento del bilancio energetico		3
	11) miglioramento della compatibilità ambientale		3 ⁷⁵
	12) investimenti finalizzati ai sistemi di qualità riconosciuti e ammessi in base alla misura 132		4
	13) investimenti finalizzati al rafforzamento della qualità avviata con la misura M nel PSR 2000-2006		4
	14) limitatamente alle aziende biologiche: aumento della produzione lorda vendibile, relativa alle sole produzioni biologiche, di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda		5

⁷⁴ Parola aggiunta dall'art. 14, comma 2, del DPR 84/2008.

⁷⁵ Numero sostituito dall'art. 14, comma 2, del DPR 84/2008.

	15) investimenti di cui ai casi particolari che non comportano riduzione dell'aiuto (incendi ecc)			8
GRADUATORIE	A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che: 1. prevedono il minor importo di spesa richiesto; 2. domande presentate dai richiedenti più giovani.			
VOLUME MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE	Il beneficiario, nell'arco della programmazione 2007-2013, può essere finanziato con riferimento ad un volume potenziale massimo (VPM) e un volume aggiuntivo. Il volume è riferito al costo totale in euro ed è così determinato:			
	VPM			
	TIPOLOGIA	ACCESSO INDIVIDUALE	INTEGRATO E APPROCCIO COLLETTIVO	
	volume base	100.000	150.000	
	volume per occupato	225.000	250.000	
	volume max totale (4 occupati)	1.000.000	1.150.000	
	VOLUME AGGIUNTIVO			
	TIPOLOGIA		VOLUME	
	giovane con piano d'impresa presentato entro la misura 112		50.000	
	finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità (così come specificato per il piano d'impresa)		75.000	
	finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (così come specificato per il piano d'impresa)		75.000	
	Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Per gli investimenti previsti dalla misura, qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume massimo medesimo. I prodotti di qualità ai fini del volume aggiuntivo sono quelli riconosciuti e finanziati dalla misura 132.			
	VOLUME MINIMO DELLA SPESA	Il volume minimo della spesa ammissibile per ogni domanda del beneficiario è il seguente:		
ZONA		ACCESSO INDIVIDUALE	APPROCCIO INTEGRATO E COLLETTIVO	
Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2)e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)		20.000	10.000	
Altre zone		40.000	20.000	
AIUTO	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale sulla base delle seguenti percentuali applicate al costo totale.			
		PROGETTI INTEGRATI E FILIERA CORTA	APPROCCI COLLETTIVI	ACCESSO INDIVIDUALE
	Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2)e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	60%	55%	50%
	Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii)	50%	45%	40%

	del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)			
	Giovani in altre zone	50%	45%	40%
	Altri imprenditori in altre zone	40%	35%	30%
	Ai fini del riconoscimento delle intensità dell'aiuto e del volume minimo della spesa di cui all'articolo 36 lettera a) punti i), ii) e iii si specifica: - sono situate nelle zone di cui ai punti i) e ii), corrispondenti alle zone svantaggiate di cui all'allegato 2 al PSR, la aziende agricole sulla base della SAU prevalente; - per le zone di cui al punto iii) (zone Natura 2000 di cui all'allegato 4 al PSR), si considera l'ubicazione dell'investimento. Ai fini del riconoscimento della percentuale di aiuto legata alla presenza di giovani si rimanda all'articolo 5, comma 1, lettera l), del presente regolamento. <i>A partire dal 1/1/2010 l'intensità dell'aiuto concessa potrà essere quella prevista per i progetti integrati anche per gli accessi singoli nel caso in cui la Regione non intenda più utilizzare la modalità di accesso integrato per la presente misura.</i>⁷⁶			
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	Le domande sono presentate secondo quanto previsto dall'Autorità di gestione in coerenza con quanto riportato all'articolo 8 del presente regolamento. La domanda, pena la non ricevibilità e la restituzione della stessa, è corredata della seguente documentazione: 1. piano d'impresa; 2. elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessari, nonché planimetrie riportanti le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti; 3. autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico-edilizia e ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore; 4. preventivo di spesa redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento; 5. <i>impegnativa ad ottenere a titolo di possesso quote latte o impegnativa di acquisto di diritti di reimpianto a fine investimento;</i>⁷⁷ 6. nel caso di acquisti di fabbricati e serre: - preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e ulteriori condizioni stabilite tra le parti; - perizia di stima asseverata da libero professionista da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e che lo stesso risulta conforme alle normative vigenti; - dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concessi negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda da parte del beneficiario, per il fabbricato oggetto della vendita e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso e alla alienabilità dell'immobile. 7. eventuale dichiarazione della O.PP. sulla complementarietà con le OCM; 8. altra specifica documentazione indicata nel bando.			
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI	La domanda di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli investimenti è corredata dalla seguente documentazione: 1. perizia asseverata di cui all'articolo 43 del presente regolamento;			

⁷⁶ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 3, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

⁷⁷ Parole sostituite dall'art. 14, comma 3, del DPR 84/2008.

ACCERTAMENTO FINALE	2. fatture di acquisto; 3. contratto di acquisto di immobili; 4. documentazione di avvenuto pagamento di cui all'articolo 43 del presente regolamento; 5. dichiarazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici; 6. dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore ad eccezione della documentazione eventualmente presentata ai sensi del punto 5.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.
VINCOLO DI DESTINAZIONE ⁷⁸	<i>Il vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.</i>

⁷⁸ Voce aggiunta dall'art. 14, comma 4, del DPR n. 84/2008.

Scheda della misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste

DESCRIZIONE GENERALE		
DEFINIZIONI		
DURATA	Intero periodo di programmazione 2007-2013.	
LOCALIZZAZIONE	Zone C e D delimitate dalla direttiva CEE n. 273/1975	Interventi 1, 2 e 4
	Tutto il territorio regionale	Interventi 3 e 5
BENEFICIARI	Proprietari boschivi, pubblici o privati, singoli o associati, ivi compresi le associazioni e i consorzi di comunioni familiari, riconosciuti ai sensi della LR 3/1996, che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.	Interventi 1, 2, 3, 4 e 5
	Imprese titolari della gestione forestale in base a un contratto vigente o a un patto per la realizzazione di un progetto integrato.	Interventi 1, 2, 4 e 5
	Imprese di utilizzazione forestale.	Interventi 1 e 2
INTERVENTI AMMISSIBILI	1. acquisto di attrezzature finalizzato alla misurazione, qualificazione e commercializzazione dei tronchi; l'investimento ha per scopo la qualificazione dei tronchi che sono venduti a strada attraverso forme di vendita associata; 2. acquisto di macchinari e attrezzature per l'ammodernamento delle utilizzazioni forestali; 3. redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente (piani di gestione forestale, piani forestali integrati, schede forestali); 4. realizzazione di viabilità forestale aziendale, secondo i parametri fissati dalle direttive regionali, per garantire l'accesso ai boschi che fanno capo alla singola proprietà forestale, ivi compresi gli interventi di riconversione delle strutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico. Sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento funzionale alle nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di deposito, lavorazione e stoccaggio del legname in bosco; 5. diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della qualità tecnologica ed economica dei popolamenti forestali giovani e subadulti effettuabili per una sola volta durante il periodo 2007-2013. Ai fini della quantificazione dell'aiuto, il valore commerciale del legname esboscabile è detratto dall'importo della spesa ritenuta ammissibile.	
INTERVENTO 1 (ATTREZZATURE AMMISSIBILI)	Calibro elettronico per la misurazione dei tronchi, attrezzature e programmi informatici connessi.	
INTERVENTO 2 (ELENCO DI MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI)	I macchinari e le attrezzature di seguito elencati sono indicativi. a) meccanizzazione forestale avanzata: - processore montato su trattore o escavatore cingolato; - abbattitore (<i>harvester</i>) gommato o cingolato; - <i>forwarder</i> e <i>cable forwarder</i>; - macchine combinate (<i>harwarder</i>); b) imballatrici, fascicolatrici, cippatrici e frantumatori atti alla produzione in bosco di materiale legnoso da energia; c) autocarri, attrezzature e allestimenti datti all'esbosco di legname tondo o da energia; d) trattori gommati forestali o adattati all'uso forestale; e) piccoli verricelli indipendenti, completi di accessori per l' ancoraggio e il rinvio; f) verricelli per trattore integrali o agganciabili; g) verricelli con doppio tamburo e traliccio a moto alternato;	

	h) gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa; i) gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero; j) componenti, accessori e attrezzature necessari all'integrazione, al completamento e al montaggio delle gru a cavo, compresi gli strumenti per il tracciamento delle linee; k) canalette per esbosco in P.V.C.; l) scortecciatici di tipo leggero azionabili tramite presa di potenza del trattore; m) spaccalegna e combinati sega e spaccalegna; n) rimorchi forestali per trasporto di tronchi; o) gru idrauliche dotate di pinza caricatronchi; p) autocarri e mezzi promiscui fino a un max di 5 posti a sedere; q) motoseghe professionali; r) dispositivi di protezione individuali e collettivi; s) elaboratori elettronici completi di programmi; t) altre macchine ed attrezzature ritenute innovative o adeguate per l'ammodernamento dei lavori forestali.																		
INTERVENTO 3 (PREZZARIO DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE)	Piani di gestione forestale 1. ONORARIO AL TECNICO (art. 46 - D.M. 14.05.1991, n. 232) Per superficie boschiva lorda in gestione. a) Altofusto e fustaie transitorie di produzione: <table> <tr> <td>per ettari 100</td><td>18,08 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 250</td><td>15,49 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 500</td><td>12,91 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 1.000</td><td>10,33 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 2.000</td><td>7,75 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 4.000</td><td>6,2 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari oltre 4.000</td><td>5,16 €/ha</td></tr> </table> Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. b) Cedui. La tariffa è ridotta ad un terzo di quella per l'altofusto. c) Pascoli, terreni agrari, incolti produttivi ed improduttivi, boschi fuori gestione: <table> <tr> <td>per i primi 1.000 ha</td><td>0,52 €/ha</td></tr> <tr> <td>per gli ettari successivi</td><td>0,36 €/ha</td></tr> </table> d) Boschi diversi dai boschi di produzione ma con previsione di interventi gestionali: si applicano i valori unitari del bosco di produzione con i relativi scaglioni con gli importi unitari ridotti alla metà. e) Boschi diversi dai boschi di produzione da esaminare senza previsione di interventi gestionali: si applicano i valori unitari del bosco di produzione con i relativi scaglioni con gli importi unitari ridotti a un decimo. 2. ONORARIO INTEGRATIVO PER RILIEVI COMPILATIVI SPECIFICI I rilievi compilativi specifici delle particelle boscate previsti dal software, reso obbligatorio per la redazione dei PGF, sono compensati in relazione alla entità delle utilizzazioni pianificate espresse in termini di metri cubi di massa legnosa lorda prevista nel periodo di validità del piano. 0,40 €/m³ 3. PREDISPOSIZIONE AMBIENTE GIS PER ELABORAZIONE DATI GEOGRAFICI-TERRITORIALI DEL PIANO, COMPRESA LA CARTOGRAFIA GENERALE L'importo comprende l'allestimento delle basi fornite dal Servizio regionale preposto e la restituzione al medesimo servizio del particellare e degli altri elementi cartografati nei	per ettari 100	18,08 €/ha	per ettari 250	15,49 €/ha	per ettari 500	12,91 €/ha	per ettari 1.000	10,33 €/ha	per ettari 2.000	7,75 €/ha	per ettari 4.000	6,2 €/ha	per ettari oltre 4.000	5,16 €/ha	per i primi 1.000 ha	0,52 €/ha	per gli ettari successivi	0,36 €/ha
per ettari 100	18,08 €/ha																		
per ettari 250	15,49 €/ha																		
per ettari 500	12,91 €/ha																		
per ettari 1.000	10,33 €/ha																		
per ettari 2.000	7,75 €/ha																		
per ettari 4.000	6,2 €/ha																		
per ettari oltre 4.000	5,16 €/ha																		
per i primi 1.000 ha	0,52 €/ha																		
per gli ettari successivi	0,36 €/ha																		

	formati compatibili con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione della cartografia generale (carta della proprietà con il particellare alla scala 1:25:000 e la carta della zonizzazione su CTRN per la stampa alla scala 1:10:000 o 1:5.000 e la carta degli interventi colturali e della viabilità forestale esistente e di progetto). Gli importi da adottare tengono conto della frammentarietà e della complessità ed articolazione degli elementi da analizzare.	
	per ettari 100	8,00 €/ha
	per ettari 250	6,40 €/ha
	per ettari 500	5,10 €/ha
	per ettari 1.000	4,10 €/ha
	per ettari 2.000	3,30 €/ha
	per ettari 4.000 e oltre	2,60 €/ha
	per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	
	La viabilità principale con tracciolino picchettato è compensata forfetariamente	350,00 €/km
	4. CARTOGRAFIA FACOLTATIVA	
	Carte speciali richieste per le proprietà certificate PEFC o per altre finalità:	
	per ogni carta, per i primi 500 ha	3,00 €/ha
	per gli ettari successivi	1,50 €/ha
	Carta su base mappale catastale.	
	per i primi 500 ha	3,00 €/ha
	per gli ettari successivi	1,50 €/ha
	Carta dei tipi forestali	
	per i primi 500 ha	6,00 €/ha
	per gli ettari successivi	4,00 €/ha
	Carta dei tipi strutturali	
	per i primi 500 ha	8,00 €/ha
	per gli ettari successivi	5,30 €/ha
	5. ALTRE PRESTAZIONI	
	a) Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97.	
	Importo da definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di habitat, di specie e di habitat di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità delle valutazioni.	da 1.000,00 a 3.000,00 €
	b) Analisi particolareggiate per pascoli e altre aree agricole	
	per i primi 50 ha	12,00 €/ha
	per gli ettari successivi	3,00 €/ha
	c) Rilievi topografici di precisione ed altre eventuali prestazioni:	
	in base alla tariffa professionale in relazione al livello di dettaglio richiesto.	
	6. DIRITTI FISSI (art. 6 - D.M. 14.05.1991, n. 232)	
	copie oltre la prima: copiatura, rilegatura e stampa del lavoro completo comprensivo di elaborati scritti e cartografici	da 350,00 a 530,00 €/copia
	L'importo da adottare è direttamente proporzionale al numero di pagine del lavoro ed alla dimensione della cartografia.	

7. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232)	
Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci 1, 2, 3, 4:	
fino a € 5.164,57	25%
per € 10.329,14	21%
per € 25.822,84	16%
per € 51.645,69	11%
per € 77.468,53 e oltre	5%
per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	
8. CONFINAZIONI	
a) Ripasso confini di proprietà mediante rintracciamento di cippi e di segni esistenti e pittura dei segni medesimi	294,00 €/km
b) Maggiorazione sull'importo della voce precedente per ripasso confini in aree di difficile accessibilità, difficile percorribilità, con vecchia o incerta segnatura	fino 175,00 a €/km
c) Pittura dei numeri di particella con segnatura sommaria dei confini di particella	2,40 €/ha
d) Segnatura continua, all'interno della proprietà, dei confini tra le particelle	175,00 €/km
9. RILIEVI DENDROMETRICI	
a) Cavallettamento dal diametro di 17,5 cm	52,00 €/ha
b) Maggiorazione per cavallettamento dal diametro di 7,5 cm	14,00 €/ha
c) Maggiorazione per cavallettamento in boschi di difficile percorribilità per sottobosco cespuglioso o terreno ripido e accidentato	fino a 14,00€/ha
d) Maggiorazione per cavallettamento in boschi con difficoltà di accesso per mancanza di viabilità percorribile con autovetture	fino a 5,00 €/ha
e) Campionamento statistico con prove relascopiche diametriche	da 15,00 a 20,00 €/punto
f) Cavallettamento dal diametro di 7,5 cm in aree di saggio, compresa la delimitazione:	
con superficie fino a 2.500 mq	0,14 €/m ²
con superficie di 5.000 mq	0,09 €/ m ²
con superficie di 10.000 mq e oltre	0,06 €/ m ²
per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	
g) Rilievo di altezze	1,30 €/pianta
h) Rilievo di incrementi	0,85 €/pianta
10. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	
Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo	
Piani forestali integrati	
1. ONORARIO AL TECNICO	
Onorario base per ettaro di superficie boschiva inclusa nel PFI.	
fino a ettari 50	30,00 €/ha
per ettari 100	25,00 €/ha
per ettari 200	20,00 €/ha
per ettari 400 e oltre	15,00 €/ha

	per valori intermedi si procede per interpolazione lineare Maggiorazione sull'onorario base per numero di proprietà interessate <table> <tr> <td>1</td><td>0,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>2 o 3</td><td>2,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>più di 3</td><td>4,00 €/ha</td></tr> </table> Entità delle utilizzazioni boschive pianificate (volume lordo): 0,40 €/m³ Costo di altri interventi pianificati (ad es. viabilità, sistemazioni, interventi colturali, ecc.) 1% 2. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232) Percentuale da applicare sull'onorario complessivo <table> <tr> <td>fino a € 5.164,57</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>per € 10.329,14</td><td>21%</td></tr> <tr> <td>per € 25.822,84</td><td>16%</td></tr> <tr> <td>per € 51.645,69</td><td>11%</td></tr> <tr> <td>per € 77.468,53 e oltre</td><td>5%</td></tr> </table> per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 3. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo	1	0,00 €/ha	2 o 3	2,00 €/ha	più di 3	4,00 €/ha	fino a € 5.164,57	25%	per € 10.329,14	21%	per € 25.822,84	16%	per € 51.645,69	11%	per € 77.468,53 e oltre	5%						
1	0,00 €/ha																						
2 o 3	2,00 €/ha																						
più di 3	4,00 €/ha																						
fino a € 5.164,57	25%																						
per € 10.329,14	21%																						
per € 25.822,84	16%																						
per € 51.645,69	11%																						
per € 77.468,53 e oltre	5%																						
	Schede forestali 1. ONORARIO AL TECNICO <table> <tr> <td>Onorario base fisso</td><td>500,0000</td></tr> </table> Maggiorazione sull'onorario base in relazione alla superficie boschiva <table> <tr> <td>fino a ettari 10</td><td>25,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 25</td><td>15,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 50</td><td>10,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 100</td><td>7,00 €/ha</td></tr> <tr> <td>per ettari 200 e oltre</td><td>5,00 €/ha</td></tr> </table> per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 2. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232) Percentuale da applicare sull'onorario complessivo <table> <tr> <td>fino a € 5.164,57</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>per € 10.329,14</td><td>21%</td></tr> <tr> <td>per € 25.822,84</td><td>16%</td></tr> <tr> <td>per € 51.645,69</td><td>11%</td></tr> <tr> <td>per € 77.468,53 e oltre</td><td>5%</td></tr> </table> per valori intermedi si procede per interpolazione lineare 3. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo	Onorario base fisso	500,0000	fino a ettari 10	25,00 €/ha	per ettari 25	15,00 €/ha	per ettari 50	10,00 €/ha	per ettari 100	7,00 €/ha	per ettari 200 e oltre	5,00 €/ha	fino a € 5.164,57	25%	per € 10.329,14	21%	per € 25.822,84	16%	per € 51.645,69	11%	per € 77.468,53 e oltre	5%
Onorario base fisso	500,0000																						
fino a ettari 10	25,00 €/ha																						
per ettari 25	15,00 €/ha																						
per ettari 50	10,00 €/ha																						
per ettari 100	7,00 €/ha																						
per ettari 200 e oltre	5,00 €/ha																						
fino a € 5.164,57	25%																						
per € 10.329,14	21%																						
per € 25.822,84	16%																						
per € 51.645,69	11%																						
per € 77.468,53 e oltre	5%																						
INTERVENTO 4 (REQUISITI DELLA VIABILITÀ)	L'intervento riguarda la viabilità forestale principale così come definita nelle direttive per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco approvate con DGR del 21/05/2004, n. 1310. I progetti relativi sono redatti in conformità all'articolo 37 del																						

FORESTALE)	regolamento generale integrati dagli elaborati previsti dalle direttive di cui sopra.																																																
INTERVENTO 5 (TIPOLOGIE E PREZZARIO DEGLI INTERVENTI COLTURALI INTERCALARI)	La superficie minima d'intervento è di 3 ha al netto della superficie occupata da radure e da bosco adulto o maturo inglobato (superfici superiori a 200 m²). La superficie d'intervento può essere costituita da appezzamenti disgiunti purché i singoli appezzamenti presentino una superficie non inferiore a 0,5 ha. Gli interventi si realizzano nelle spessine e nelle perticaie caratterizzate, oltre che dallo stadio cronologico, dal numero medio di soggetti ragguagliati all'ettaro e in conformità a quanto previsto dal Regolamento forestale vigente. L'incidenza dei prelievi, nei casi in cui lo stato di sviluppo del soprassuolo e le condizioni stazionali lo richiedano, può subire variazioni da evidenziare e motivare in fase progettuale. Il materiale di risulta con diametro in punta superiore a 5 cm ricavato dai diradamenti e dalle conversioni, il cui valore è stato scorporato forfetariamente dalla spesa massima ammissibile, è da esboscare e da conferire alla lavorazione o alla trasformazione energetica. Il sistema di esbosco impiegato ai fini della scelta relativa alla spesa massima ammissibile è da evidenziare nei documenti progettuali; la demarcazione dei 300 m per il sistema di esbosco per via aerea è riferito alla lunghezza planimetrica delle linee di gru a cavo utilizzate nell'intervento. Gli importi della spesa massima ammissibile sono al netto di spese tecniche e IVA. Sfolli in boschi a prevalenza di conifere Sono interventi da effettuarsi nelle spessine (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo del 50% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 2500-3500 soggetti ragguagliati all'ettaro. <table> <tr> <th>N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro</th><th colspan="3">Spesa massima ammissibile (euro/ha)</th></tr> <tr> <td>1500-2500</td><td colspan="3">2.600,00</td></tr> <tr> <td>2500-3500</td><td colspan="3">3.000,00</td></tr> <tr> <td>> 3500</td><td colspan="3">3.300,00</td></tr> </table> Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere Sono interventi da effettuarsi nelle perticaie (altezza media degli alberi di 10-18 m) con un prelievo minimo del 40% del numero di soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 900-1500 soggetti ragguagliati all'ettaro. <table> <tr> <th rowspan="2">N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro</th><th colspan="3">Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco</th></tr> <tr> <th>terrestre (euro/ha)</th><th>aereo < 300 m (euro/ha)</th><th>aereo > 300 m (euro/ha)</th></tr> <tr> <td>900-1500</td><td>2.775,00</td><td>3.175,00</td><td>3.700,00</td></tr> <tr> <td>> 1500</td><td>2.775,00</td><td>3.225,00</td><td>3.900,00</td></tr> </table> Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere contestuali al taglio colturale ordinario Sono interventi da effettuarsi nelle fustaie adulte e mature e nei boschi multiplani in concomitanza dei tagli colturali ordinari a carico dei soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm e ricadenti nelle classi diametriche di 5 e 10 cm. <table> <tr> <th rowspan="2">N. soggetti prelevati ragguagliati ettaro</th><th colspan="3">Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco</th></tr> <tr> <th>terrestre (euro/ha)</th><th>terrestre (euro/ha)</th><th>terrestre (euro/ha)</th></tr> <tr> <td>100-200</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>400,00</td></tr> <tr> <td>200-500</td><td>800,00</td><td>800,00</td><td>800,00</td></tr> </table>			N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile (euro/ha)			1500-2500	2.600,00			2500-3500	3.000,00			> 3500	3.300,00			N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)	900-1500	2.775,00	3.175,00	3.700,00	> 1500	2.775,00	3.225,00	3.900,00	N. soggetti prelevati ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			terrestre (euro/ha)	terrestre (euro/ha)	terrestre (euro/ha)	100-200	400,00	400,00	400,00	200-500	800,00	800,00	800,00
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile (euro/ha)																																																
1500-2500	2.600,00																																																
2500-3500	3.000,00																																																
> 3500	3.300,00																																																
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco																																																
	terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)																																														
900-1500	2.775,00	3.175,00	3.700,00																																														
> 1500	2.775,00	3.225,00	3.900,00																																														
N. soggetti prelevati ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco																																																
	terrestre (euro/ha)	terrestre (euro/ha)	terrestre (euro/ha)																																														
100-200	400,00	400,00	400,00																																														
200-500	800,00	800,00	800,00																																														

	Sfolli in boschi a prevalenza di latifoglie Sono interventi da effettuarsi nelle spessine (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo del 50% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 2500-3000 soggetti ragguagliati all'ettaro.				
	N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro		Spesa massima ammissibile(euro/ha)		
	< 2500		2.750,00		
	2500-3000		3.000,00		
	> 3000		3.150,00		
	Diradamenti in boschi a prevalenza di latifoglie e conversioni dei cedui a fustaia Sono interventi da effettuarsi nelle perticaie (altezza media degli alberi di 10-18 m) e nei cedui di età superiore a 15 anni da convertire in fustaia mediante il prelievo minimo del 40% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro/ha per 900-1500 soggetti ragguagliati all'ettaro.				
	N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			
		terrestre	aereo < 300 m	aereo > 300 m	
		(euro/ha)	(euro/ha)	(euro/ha)	
		900-1500	2.325,00	2.775,00	3.300,00
> 1500		2.325,00	2.775,00	3.450,00	
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Non è ammissibile la sostituzione di macchine e attrezzature salvo che essa non consenta di o non sia preordinata a: - conseguire un aumento della capacità produttiva di almeno il 25%, intesa come rendimento o quantità totali lavorate; - acquistare una macchina di recente introduzione in sostituzione di una di pari funzioni con almeno 6 anni di età; - cambiare sostanzialmente la natura della produzione; - aumentare la sicurezza del lavoro, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive pari ad almeno il 15%.				
	Acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e trasformazione di materiale legnoso proveniente da impianti a ciclo breve e da pioppeti.				
	Acquisto di trattori con allestimento tipo “frutteto” e cingolati.				
	Investimenti non debitamente rapportati all’entità delle utilizzazioni previste dai contratti.				
	Redazione di piani di gestione forestale che interessano superfici inferiori a 50 ha.				
	Diradamenti in fustaie adulte.				
CONDIZIONI					
GENERALI	Per interventi inseriti in piani integrati di filiera (PIF) il progetto prevede la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa.				
INTENSITÀ DELL'AIUTO	Per le zone montane, le zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e per le zone Natura 2000			per tutte le altre zone	
	intervento	individuale	collettivo	integrato	tutti gli approcci
	1	50%	55%	60%	40%
	2	50%	55%	60%	40%
	3	60%	60%	60%	40%
	4	60%	-	-	40%
	5	50%	55%	60%	40%

LIMITI DELL'AUTO	intervento		aiuto massimo	aiuto minimo
	1. attrezzature finalizzate alla misurazione		6.000,00 €	2.000,00 €
	2. ammodernamento dei macchinari		500.000,00 €	
	3. redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale		50.000,00 €	
	4.	costruzione di viabilità ex novo	75.000,00 €/km	
		adeguamento funzionale della viabilità esistente e manutenzione straordinaria	50.000,00 €/km	
		realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio	5.000,00 €/km	
	5. diradamenti selettivi		5.000,00 €/ha	
Gli importi degli aiuti sono al netto delle spese tecniche e dell'IVA.				
REQUISITI DEI PROPRIETARI	Per essere ammesse ai benefici della presente misura, le proprietà forestali sono dotate, o hanno in corso l'adozione, di uno degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente di settore (piani di gestione forestale, piani forestali integrati, schede forestali).			
REQUISITI DELLE IMPRESE	Per essere ammesse ai benefici della presente misura, le imprese sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie di lavori pertinenti ad attività forestali.			
	TITOLARI DI GESTIONE FORESTALE		DI UTILIZZAZIONE FORESTALE	
	Possesso di almeno un contratto per la gestione di proprietà forestali, ai sensi dell'art. 21, comma 3., lett. c) della LR 9/2007, contenente lo specifico impegno alla realizzazione degli interventi		Iscrizione nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del DPGR del 30.9.1996, n. 0342/Pres. Possesso di contratti relativi a interventi selvicolturali (utilizzazioni ordinarie o forzose, interventi colturali di qualsiasi genere) tali da garantire: una superficie forestale di almeno 60 ha da trattare in tre anni (media di almeno 20 ha/anno) o un volume lordo di 4.500 m³ da utilizzare in tre anni (media di 1.500 m³ all'anno)	
OBBLIGHI	Interventi 1 e 2: i beni oggetto dell'aiuto sono soggetti alle disposizioni dell'articolo64, comma 2, del regolamento generale. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione intervenga a carico dei beni entro il periodo di 5 anni.			
	Intervento 3: la pianificazione forestale di nuova realizzazione è adeguata alle direttive per i piani di gestione delle proprietà forestali approvate con DGR del 21.5.2004, n. 1310; l'intervento è ammesso se è connesso a investimenti strutturali o infrastrutturali nella proprietà forestale.			
	Intervento 4: la viabilità di nuova realizzazione, l'adeguamento della viabilità esistente alle nuove funzionalità e oggetto di manutenzione straordinaria è conforme alle direttive per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco approvate con DGR del 21.5.2004, n. 1310.			
	Intervento 5: i lavori di diradamento sono assegnati a imprese iscritte nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o in possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del DPGR del 30.9.1996, n. 0342/Pres.			
PROCEDURE				
UFFICIO	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio			

ATTUATORE	
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DA PRESENTARE DA PARTE DEI PROPRIETARI	Titolo di proprietà dei terreni oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; titolo di possesso o di occupazione temporanea o altra documentazione idonea a garantire la legittimità dei diritti reali nei confronti di altri proprietari non beneficiari all'esecuzione degli interventi; regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo; ulteriore documentazione specifica per intervento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE	Certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000; copia del contratto di affidamento della gestione della proprietà forestale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per le imprese detentrici di un contratto di gestione forestale; elencazione dei contratti relativi a interventi selvicolturali in corso, per le imprese di utilizzazione forestale; piano d'impresa contenente l'analisi conoscitiva dell'impresa sotto gli aspetti tecnici e strutturali, l'elenco del parco macchine, il crono programma e la quantificazione (superfici o volumi) degli interventi selvicolturali riferiti ai contratti in corso, rendimento dell'innovazione tecnologica e miglioramenti strutturali attesi; crono programma degli investimenti; ulteriore documentazione specifica per ogni intervento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER INTERVENTO	<u>Interventi 1 e 2</u>: scheda tecnica per ogni attrezzatura e per ogni macchinario. <u>Intervento 3</u>: preventivo di spesa basato sul prezzo della presente scheda. <u>Intervento 5</u>: oltre alla documentazione prevista dall'articolo 37 del regolamento generale una planimetria mappale e una corografia con evidenziati i sistemi di esbosco.
SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONI	Le spese generali, incluse la redazione di piani d'impresa e l'acquisizione di brevetti e licenze, relative agli interventi 1 e 2 sono ammesse fino al massimo del 12%, compresa IVA e oneri previdenziali, dell'importo delle spese ammesse. Le spese generali relative agli interventi 4 e 5 sono ammesse fino al massimo del 12%, compresa IVA e oneri previdenziali, dell'importo delle spese ammesse. È ammessa la locazione finanziaria o <i>leasing</i> con opzione di acquisto della proprietà per gli interventi 1 e 2 secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'apporto di lavoro proprio e i contributi in natura sono ammessi per gli interventi 4 e 5 secondo i criteri indicati nell'articolo 38 del regolamento generale. È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose: - una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; - il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; - le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti; - macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo: - valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile

	di costruzione; - valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione; - valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione; - valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione. E' ammessa l'erogazione di anticipazioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 41, comma 2 del regolamento generale.⁷⁹ Per gli interventi 4 e 5 è richiesta la produzione di cartografia di contabilità dei lavori eseguiti sia su supporto cartaceo che informatico. A completamento dell'intervento 5 l'esbosco e la trasformazione del legname di risulta è comprovato dalle fatture di vendita dello stesso o da documentazione che ne certifichino il conferimento alle successive lavorazioni o alla trasformazione energetica. La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'articolo 43 del regolamento generale. La liquidazione per stati di avanzamento lavori è ammessa per spese documentate superiori a 20.000,00 euro.⁸⁰																																																																			
IVA	Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto. Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto. Per le imprese l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.																																																																			
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AGLI APPROCCI INDIVIDUALI																																																																				
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">Punteggi da assegnare per tipologia di beneficiario</th></tr><tr><th>proprietari</th><th>titolari di gestione</th><th>imprese di utilizzazione</th></tr><tr><td colspan="2">Interventi in zona D</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">Certificazione ecologica o di sistema o di prodotto anche in corso di ottenimento</td><td>5</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="3">Numero di progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5, comma i, del regolamento generale</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>più di 2</td><td>5</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Impegno all'acquisto di macchine e attrezzature comprovato da idonea documentazione</td><td>5</td><td>5</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="2">Superficie forestale produttiva in gestione</td><td>50-100 ha</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>> 50 ha</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">Superficie forestale produttiva con contratto di utilizzazione</td><td>20-50 ha/anno</td><td>-</td><td>-</td><td>7</td></tr><tr><td>> 50 ha/anno</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="3">Acquisto di macchine elencate nell'intervento 2 di cui alle lettere:</td><td>a)</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>b)</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>i)</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>				Punteggi da assegnare per tipologia di beneficiario			proprietari	titolari di gestione	imprese di utilizzazione	Interventi in zona D		4	4	7	Certificazione ecologica o di sistema o di prodotto anche in corso di ottenimento		5	5	8	Numero di progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5, comma i, del regolamento generale	1	3	1	-	2	4	2	-	più di 2	5	3	-	Impegno all'acquisto di macchine e attrezzature comprovato da idonea documentazione		5	5	9	Superficie forestale produttiva in gestione	50-100 ha	-	2	-	> 50 ha	-	3	-	Superficie forestale produttiva con contratto di utilizzazione	20-50 ha/anno	-	-	7	> 50 ha/anno	-	-	8	Acquisto di macchine elencate nell'intervento 2 di cui alle lettere:	a)	3	4	7	b)	2	3	6	i)	1	2	5
				Punteggi da assegnare per tipologia di beneficiario																																																																
		proprietari	titolari di gestione	imprese di utilizzazione																																																																
Interventi in zona D		4	4	7																																																																
Certificazione ecologica o di sistema o di prodotto anche in corso di ottenimento		5	5	8																																																																
Numero di progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5, comma i, del regolamento generale	1	3	1	-																																																																
	2	4	2	-																																																																
	più di 2	5	3	-																																																																
Impegno all'acquisto di macchine e attrezzature comprovato da idonea documentazione		5	5	9																																																																
Superficie forestale produttiva in gestione	50-100 ha	-	2	-																																																																
	> 50 ha	-	3	-																																																																
Superficie forestale produttiva con contratto di utilizzazione	20-50 ha/anno	-	-	7																																																																
	> 50 ha/anno	-	-	8																																																																
Acquisto di macchine elencate nell'intervento 2 di cui alle lettere:	a)	3	4	7																																																																
	b)	2	3	6																																																																
	i)	1	2	5																																																																
Viabilità																																																																				

⁷⁹ Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

⁸⁰ Parole sostituite dall'art. 2, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell'esistente		10	10	-
Realizzazione di piazzali di stoccaggio su viabilità esistente		8	8	-
Nuova realizzazione di viabilità finalizzata a interventi colturali ordinari o intercalari		6	6	-
Funzioni aggiuntive della viabilità di nuova realizzazione	Rapporto massa legnosa/lunghezza stradale > 1,5	3	3	-
	Servizio diretto a opere di sistemazione idraulico forestale	2	2	-
	Accesso a malghe monticate, agriturismi e rifugi gestiti	1	1	-
Diradamenti selettivi				
Altri interventi colturali intercalari per superfici:	In boschi di conifere contestuali agli interventi colturali ordinari	5	5	8
	da 10 a 20 ha	1	1	4
	da 20 a 50 ha	2	2	5
	> 50 ha	3	3	6
A parità di punteggio si dà precedenza nell'ordine a: imprese di utilizzazione, titolari di gestione, proprietari; a ulteriore parità di punteggio tra tipologie di proprietari si dà precedenza a chi presenta la spesa ammissibile superiore.				

Scheda della misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali / azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

FINALITÀ E OBIETTIVI	L'aiuto è erogato a fronte di investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie. Gli investimenti sono relativi alla fase di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Gli obiettivi della misura sono: 1. miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità riconosciute e sostenute dalla misura 132; 2. investimenti funzionali alla rintracciabilità dei passaggi/processi produttivi; 3. introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, finalizzate a sostenere la competitività, la riduzione dei costi di produzione e la salvaguardia ambientale; 4. sviluppo della filiera energetica incentivando la riconversione degli indirizzi colturali a livello di produzione primaria regionale; 5. interventi funzionali al miglioramento sicurezza sul lavoro; 6. interventi funzionali al miglioramento delle condizioni di igiene nei processi.
BENEFICIARI	Sono beneficiarie della misura le imprese che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale. Gli investimenti sono relativi: 1. prodotti di cui all'allegato I al Trattato; 2. sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I al Trattato. I beneficiari della misura sono: 1. microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE; 2. altre imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 Meuro; 3. società di persone e società a responsabilità limitata di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Sono escluse le aziende agricole, per le quali è previsto l'accesso alla misura 121. Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
PIANO D'IMPRESA	I contenuti minimi del piano d'impresa sono i seguenti: 1. le azioni, funzionali alla strategia individuata, che l'impresa intende avviare, in particolare quelle legate alla misura, e le proiezioni economico finanziarie connesse; 2. crono programma degli interventi che per ciascun intervento indichi la data di inizio, la data del previsto raggiungimento del 50% del costo totale e la prevista

	data di ultimazione; 3. finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici della misura; 4. eventuali elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale; 5. finalizzazione al miglioramento del rendimento globale. La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale è effettuata sul piano, utilizzando indicatori oggettivi, ed è relativa a uno o più dei seguenti parametri: 1. aumento del fatturato; 2. contenimento dei costi di produzione; 3. concentrazione dell'offerta; 4. integrazione con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione relativamente alla lavorazione/trasformazione dei prodotti; 5. collegamento con la produzione primaria attraverso: a. disponibilità di accordi di fornitura con aziende di produzione primaria nei 5 anni successivi la data di richiesta del collaudo finale; b. disciplinari di produzione che coinvolgono beneficiario e imprese agricole fornitrici, 6. diversificazione produttiva con individuazione di nuovi sbocchi di mercato o di nuovi prodotti; 7. ottenimento di nuove produzioni riconosciute e sostenute dalla misura 132; 8. aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo all'erogazione del saldo; 9. miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori, certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda; 10. miglioramento del bilancio energetico nel ciclo produttivo in seguito a: a. installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali); b. impianti fotovoltaici; c. investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda; 11. miglioramento della compatibilità ambientale del ciclo produttivo in seguito a: a. interventi di cui al punto 10; b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica nei cicli di lavorazione/trasformazione; c. razionalizzazione nell'utilizzo di imballaggi; d. diminuzione degli scarti di lavorazione; Il piano d'impresa è firmato dal richiedente e da un <i>tecnico qualificato</i>.⁸¹
INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli investimenti devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili. Gli investimenti sono relativi: 1. a prodotti di cui all'allegato I al Trattato; 2. allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I al trattato. Sono ammissibili gli interventi come di seguito specificato. 1. Acquisto, costruzione e miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo. 2. Acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, compresi i macchinari per la

⁸¹ Parole sostituite dall'art. 15, comma 1, del DPR 84/2008.

	movimentazione dei prodotti esclusivamente all'interno degli impianti e non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada. - Dotazioni informatiche e il software accessorio. - Realizzazione di impianti fotovoltaici, e impianti di produzione di energia da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali per la produzione di energia a condizione che: siano dimensionati sul consumo energetico nel ciclo produttivo dell'impresa e quindi destinati all'autoconsumo; la potenza non sia superiore a 1 MWatt; il piano d'impresa fornisca le necessarie informazioni. Gli impianti per l'ottenimento di energia dovranno tener conto di quanto segue: - essere dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa e pertanto funzionali all'autoconsumo; - gli impianti non possono avere una potenza superiore a 1 MW; - la dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere motivata nel piano d'impresa. Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati. Nel caso di acquisto di fabbricati è consentito il finanziamento del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili riferite all'operazione, senza tener conto delle spese generali. Le spese generali sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%. Le spese generali riguardano spese di progettazione, spese di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Non sono ammessi: - interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale; - gli investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca; - interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione; - acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza così come specificatamente previsto negli interventi ammissibili;⁸² - interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. - interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; - acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques; - IVA; - interessi passivi.
INTERVENTI	L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può

⁸² Parole sostituite dall'art. 15, comma 2, del DPR 84/2008.

SOGGETTI A LIMITAZIONI	essere oggetto di aiuto, qualora gli stessi non abbiano beneficiato nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di alcun contributo finanziario comunitario, nazionale o regionale.					
COMPLEMENTARIETÀ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO (OCM)	La misura non finanzia gli interventi già previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali: 1. imprese che non aderiscono a una Organizzazione di produttori (di seguito definita OO.PP.) per tutte le tipologie d'intervento ammesso; 2. imprese che aderiscono a OO.PP. per gli interventi ammessi e per i quali non sussistono disponibilità finanziarie a livello di programma operativo; 3. tipologie di intervento ammesso per i quali non è prevista la possibilità di intervento attraverso Programmi operativi predisposti da OO.PP. Ai fini del secondo e del terzo punto è allegata in fase di domanda specifica dichiarazione da parte della OO.PP.. Il beneficiario dichiara in domanda l'eventuale appartenenza ad una OO.PP. e di non aver presentato domanda e di non aver ottenuto finanziamenti per la stessa tipologia di intervento a valere sui piani operativi della OO.PP. di appartenenza. Fatte salve le condizioni generali di demarcazione, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM.					
	Settore ortofrutticolo	La misura interviene per gli interventi non previsti dal Programma operativo.				
	Settore vitivinicolo	Non sono previste limitazioni.				
	Settore olivicolo	La misura non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) 864/2004 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 865/2004 e relative modalità di applicazione. Non sono pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva				
PRIORITÀ SETTORIALI NELLE AREE RURALI (PUNTEGGI)	Viene attribuito un punteggio sulla base del settore cui è connesso l'investimento e tenendo conto dell'ubicazione dello stesso.					
	SETTORE		AREA RURALE			
			A	B	C	D
	1. CEREALI - PROTEOLEAGINOSE			11	11	
	2. LATTIERO CASEARIO (bovino-bufalino-ovicaprino)			13	14	14
	3. CARNI (bovini-suini-ovicaprini)			11	12	12
	4. VITIVINICOLO			9	8	
	5. FRUTTICOLO		16	18	17	17
	6. ORTICOLO		19	18		
	7. OLIVICOLO		16		17	
8. PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)		20	19	19	19	
9. ALTRI SETTORI (uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina)						
INVESTIMENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SETTORIALI PRIORITARI NELLE AREE RURALI (PUNTEGGI)	I punteggi sono assegnati sulla base della finalità prevalente dell'investimento e il settore è quello interessato dall'investimento. In caso di più interventi riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativamente al settore caratterizzato dalla spesa ammissibile maggiore.					
	SETTORE	AREA	FINALITÀ			
	CEREALI-PROTEOLEAGINOSE	B-C	1) miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione alimentare anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità - pti 10 2) miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione zootecnica anche con certificazioni e			

			con meccanismi di rintracciabilità - pti 8 3) concentrazione dell'offerta - pti 10 4) integrazione tra la filiera cerealicola e la filiera zootecnica regionale - pti 9 5) attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili - pti 6
	LATTIERO-CASEARIO bovino-bufalino-ovicaprino	B-C	6) concentrazione dell'offerta sul mercato del prodotto di base e trasformato - pti 10 7) consolidamento filiera D.O.P. Montasio - pti 12 8) investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo - pti 8 9) adeguamenti strutturali ed impiantistici diretti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale - pti 7
		C	10) orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia - pti 12
		D	11) razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di vendita - pti 12 12) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti - pti 8 13) investimenti strutturali e impiantistici connessi al rafforzamento della filiera - pti 10 14) orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia - pti 12
	CARNI bovini-suini-ovicaprini	B-C	15) integrazione tra filiere (cereali, carni, lattiero caseario) - pti 15 16) integrazione tra produttori di base e trasformatori finalizzata al rafforzamento della filiera regionale - pti 12 17) potenziamento delle strutture di macellazione - pti 15 18) cooperazione di filiera per nuovi processi/ prodotti e per prodotti di qualità di cui alla misura 132 - pti 10
	VITIVINICOLO	B-C	19) concentrazione dell' offerta - pti 15 20) investimenti strutturali e impiantistici connessi alla razionalizzazione della fase di trasformazione e di vendita con particolare riguardo alla qualità del prodotto - pti 10
	FRUTTICOLO	B-C	21) rafforzare legami di filiera - pti 12 22) ammodernamento delle strutture di conservazione e commercializzazione - pti 10
		D	23) favorire l'insediamento di nuove strutture per la lavorazione e commercializzazione delle produzioni locali - pti 15
	ORTICOLO	A-B	24) creazione o incentivazione di strutture di lavorazione, conservazione e commercializzazione collettive - pti 15
	OLIVICOLO	A	25) creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti - pti 12
		C	26) creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti - pti 12

	PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	A-B-C-D	27) creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione - pti 18	
	ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina			
ALTRE PRIORITÀ	Sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi sulla base delle eseguenti casiste laddove presenti. In caso di investimenti effettuati in diverse aree rurali è assegnato uno dei punteggi da 1) a 3), sulla base dell'investimento prevalente calcolato sul costo totale.			
	TIPOLOGIA			PUNTI
	1) investimento effettuato in area rurale D			15
	2) investimento effettuato in area rurale C e B			6
	3) cooperative e loro consorzi con più di 300 soci conferenti			20
	4) cooperative e loro consorzi con più di 100 e fino a 300 soci conferenti			18
	5) cooperative e loro consorzi con fino a 100 soci conferenti			15
	6) <i>società di persone e società a responsabilità limitata</i> ⁸³ di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296			12
	7) almeno 50% di prodotto lavorato di origine regionale			15
	8) interventi finalizzati all'avvio di un nuovo segmento di filiera			10
	9) investimento riferito a prodotti di qualità di cui alla misura 132, biologico escluso, per almeno 50% del prodotto lavorato			10
	10) esistenza di disciplinari interni di produzione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto conferito			5
GRADUATORIE	A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che: 1. prevedono beneficiari il cui prodotto lavorato è per almeno il 50% di origine regionale; 2. prevedono il minor importo di spesa richiesta.			
VOLUME MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE	Il volume massimo della spesa ammissibile nell'arco della programmazione 2007-2013 della misura, composto da un volume base e da un volume aggiuntivo, è riferito all'impresa beneficiaria è così determinato.			
	TIPOLOGIA	MICRO	PICCOLE	MEDIE E "ALTRE"
	volume massimo base	1.500.000	2.500.000	3.500.000
	volume aggiuntivo per investimenti relativi all'utilizzo di fonti energetiche agricole, forestali e fotovoltaiche	100.000		
	volume aggiuntivo per 50% del prodotto lavorato di origine regionale	200.000		
	volume aggiuntivo per finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità riconosciuti e sostenuti dalla misura 132	150.000		
	Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Per gli investimenti previsti dalla misura, qualora la spesa congrua superi il volume			

⁸³ Parole sostituite dall'art. 15, comma 3, del DPR 84/2008.

	massimo previsto dalla misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume massimo medesimo.					
VOLUME MINIMO DELLA SPESA	Il volume minimo della spesa ammissibile per ogni domanda del beneficiario e distinto per tipologia dell'impresa, è il seguente.					
	MICRO	PICCOLE		MEDIE E "ALTRE"		
	75.000	150.000		250.000		
AIUTO	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale sulla base delle seguenti percentuali applicate al costo totale. A partire dall'1/1/2010 l'intensità dell'aiuto concessa potrà essere quella prevista per i progetti integrati anche per gli accessi singoli nel caso in cui la Regione non intenda più utilizzare la modalità di accesso integrato per la presente azione. ⁸⁴					
	TIPOLOGIA	MICRO-PICCOLE-MEDIE IMPRESE			"ALTRE IMPRESE"	
		APPROCCIO INTEGRATO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO SINGOLO		
		Strutture (fabbricati e impianti connessi)	40%	35%	30%	20%
		Altri tipi di investimento	35%	30%	25%	17,5%
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	Le domande sono presentate secondo quanto previsto dall'Autorità di gestione in coerenza con quanto riportato all'articolo 8 del presente regolamento. La domanda, pena la non ricevibilità e la restituzione della stessa, è corredata della seguente documentazione: 1. piano d'impresa; 2. elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessari, nonché planimetrie riportanti le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti; 3. autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico-edilizia e ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore; 4. preventivo di spesa redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento; 5. nel caso di acquisti di fabbricati: - preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e ulteriori condizioni stabilite tra le parti - perizia di stima asseverata da libero professionista da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e che lo stesso risulta conforme alle normative vigenti; - dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concessi negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda da parte del beneficiario, per il fabbricato oggetto della vendita e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso e alla alienabilità dell'immobile; 6. eventuale dichiarazione della O.PP. sulla complementarietà con le OCM; 7. dichiarazione del richiedente attestante che l'impresa non si trova in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impresa in difficoltà; 8. altra specifica documentazione indicata nel bando.					
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE	La domanda di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli investimenti è corredata dalla seguente documentazione:					

⁸⁴ Parole aggiunte dall'art. 3 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

DOMANDE DI ACCERTAMENTO FINALE	1. perizia asseverata di cui all'articolo 43 del presente regolamento; 2. fatture di acquisto; 3. contratto di acquisto di immobili; 4. documentazione di avvenuto pagamento di cui all'articolo 43 del presente regolamento; 5. dichiarazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici; 6. dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore ad eccezione della documentazione eventualmente presentata ai sensi del punto 5.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.
VINCOLO DI DESTINAZIONE ⁸⁵	<i>Il vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.</i>

⁸⁵ Voce aggiunta dall'art. 15, comma 4, del DPR 84/2008.

Scheda della misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali / azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

FINALITÀ E OBIETTIVI	Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue: 1. migliorare la produttività e redditività delle microimprese che operano nella filiera foresta-legno; 2. promuovere modalità di utilizzazione con impatti ambientali compatibili con la conservazione dell'ecosistema forestale; 3. aumentare la sicurezza degli operatori forestali e degli addetti alla trasformazione del legno; 4. favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici; 5. valorizzare l'impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile. Per quanto riguarda specificatamente gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese si evidenzia che: - gli investimenti connessi all'ammodernamento dei macchinari migliorano la produttività; - gli investimenti legati alle strutture e infrastrutture migliorano l'organizzazione; - gli investimenti finalizzati all'installazione di impianti per l'uso di biomasse forestali a fini energetici riducono i costi di esercizio delle imprese.
BENEFICIARI	Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di Euro, Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi,. Devono essere iscritte alla CCIAA e nel certificato di iscrizione deve essere presente la voce riferibile ad attività forestali.
OBBLIGHI	I beneficiari devono adempiere ai seguenti obblighi: per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013. Le attrezzature sono utilizzate in modo prevalente nelle attività indicate; il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate. In caso di irreversibile deterioramento delle attrezzature è possibile la loro dismissione prima dello scadere dei 5 anni. Di ciò è data comunicazione tempestiva all'Ufficio attuatore. Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 10 anni e comunque a non alienarle per un periodo di almeno 5 anni.
REQUISITI	- Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o di iscrizione all'elenco delle imprese forestali di cui all'art.25 della L.R. 9/2007.. In ogni caso regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti. - Per approcci integrati di filiera il progetto deve prevedere almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa. - Con riferimento all'intervento 2: titolo di possesso dei fondi. - Con riferimento all'intervento 3: titolo all'installazione dell'impianto.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. <u>Intervento 1:</u> Investimenti per l'ammodernamento dei macchinari delle microimprese che si occupano di utilizzazione e lavorazione dei prodotti della filiera foresta-legno. La descrizione specifica degli interventi è evidenziata più avanti. <u>Intervento 2:</u> realizzazione di infrastrutture legate agli interventi selvicolturali quali rimesse, magazzini, piazzali o piattaforme di stoccaggio esterni alla foresta,

	infrastrutture per il trattamento di essiccazione e stagionatura del legname. <u>Intervento 3:</u> investimenti per la realizzazione di piccoli impianti, anche integrati con altre tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili, che consentono l'impiego delle biomasse forestali a fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno dell'impresa e saranno funzionali all'autoconsumo di energia e non potranno avere una potenza superiore a 1 MW. (per autoconsumo si intende il consumo di energia autoprodotta nel rapporto minimo del 70% tra energia prodotta e consumata). Le spese generali incluse l'acquisizione di brevetti e licenze, spese tecniche e redazione di piani di impresa e certificazioni o qualificazioni del prodotto legnoso sono riconosciute purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Acquisto di terreni. È escluso il sostegno alle attività di trasformazione industriale. Per l'intervento 3: Non sono finanziabili interventi parziali (es. il solo stoccaggio disgiunto dall'impianto di combustione). Non sono ammesse le spese di smaltimento della vecchia caldaia con regolare conferimento a discarica autorizzata. Per le centrali termiche a biomasse forestali, non sono ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici nuovi come pure quelle relative alla distribuzione del calore negli edifici.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 100 km dall'impianto di utilizzazione.
TIPI DI AIUTO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche. I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006). A tale proposito il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo degli aiuti percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda a titolo di aiuti "de minimis". <i>In alternativa i contributi possono essere erogati in conto capitale ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 del 22 gennaio 2009 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicata sulla G.U.C.E. n. 16 del 22 gennaio 2009 e relativamente a quanto disciplinato per gli aiuti di importo limitato e compatibile, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 "Aiuti di importo limitato" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea n. C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'approvazione dell'aiuto di stato N. 2489/2009.⁸⁶</i> AIUTO MASSIMO - Per tutti gli interventi l'aiuto non può superare i 200.000 € ovvero i 500.000 euro nel caso in cui l'Amministrazione regionale preveda nel bando l'applicazione di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea 2009/C160 sullo stato di crisi finanziaria ed economica e dal DPCM 3 giugno 2009.⁸⁷

⁸⁶ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

⁸⁷ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

	- L'importo ammissibile delle spese generali, comprese quelle per la redazione del piano di impresa o per l'ottenimento e/o mantenimento della certificazione della catena di custodia, non può superare il 10% dell'importo degli interventi ammessi. AIUTO MINIMO - Per gli interventi 1 e 2 l'aiuto non può essere inferiore a 5.000 €. - Per l'intervento 3 l'aiuto non può essere inferiore a 7.000 €.			
SPESA ELIGIBILE	Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% del contributo concesso⁸⁸, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.			
INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto è concesso alle percentuali stabilite ⁸⁹ nel seguente prospetto:			
	tipologia approccio	singolo	approccio collettivo	approccio integrato
	Intervento 1,2,3	30%	35%	40%.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	Tutti gli interventi dell'Azione 2 si applicano per il periodo di programmazione 2007-2013. Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D. Per operanti si intende che le microimprese hanno sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia ed esercitano l'attività nelle zone C e D.			
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	Descrizione dell'intervento 1: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI È previsto l'acquisto d'attrezzature e macchine che aumentino la produttività, riducano l'aleatorietà stagionale della lavorazione, rispettino la normativa sulla sicurezza e sull'inquinamento acustico, nonché prevedano l'assenza d'impatti negativi, su suolo, acqua, aria, e sugli ecosistemi forestali in generale. Sono compresi in questa categoria gli investimenti connessi a tutte le fasi legate alla gestione della utilizzazione e della riqualificazione forestale da parte dell'impresa boschiva: dalla preparazione delle vie di esbosco, alle opere di riqualificazione forestale ed ambientale, dall'abbattimento delle piante, al completo allestimento del legname tondo e all'esbosco finalizzato alla vendita dei tronchi in allestimento tondo e scortecciati a piazzale. I macchinari e le attrezzature acquistabili sono indicati di seguito e le loro caratteristiche devono intendersi come indicative. Con l'iniziativa è possibile finanziare l'acquisto di macchinari finalizzati all'ammodernamento della fase di trasformazione che comprende: - il parco macchine delle imprese utilizzatrici (gru a cavo, trattori, scortecciatrici, cippatrici, ecc.); - gli equipaggiamenti leggeri delle imprese di utilizzazione boschiva (motoseghe, verricelli, canalette, attrezzature antinfortunistiche, ecc.); - gli equipaggiamenti per la realizzazione di primi lavori nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciatura, ecc.).			

⁸⁸ Parole sostituite dall'art. 4, comma 3, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

⁸⁹ Parole sostituite dall'art. 4, comma 4, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

Tutte le macchine e attrezzature devono riportare il contrassegno CE., ossia essere conformi alle norme previste dalla direttiva macchine o ad altre norme a livello europeo, tutte le macchine adibite ai lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti.

È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti;
- d) macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo:
 - valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile di costruzione;
 - valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
 - valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
 - valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione.

Sono possibili investimenti per l'acquisto di:

- a) Trattori gommati
- b) Rimorchi forestali
- c) Gru idrauliche caricatronchi
- d) Cippatrici e frantumatori
- e) Verricelli indipendenti
- f) Verricelli per trattore (azionati tramite presa di potenza del trattore)
- g) Verricelli a traliccio con doppio tamburo
- h) Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa (con argano su telaio a slitta)
- i) Strumenti per il tracciamento delle linee e cubatura tronchi
- j) Attrezzatura individuale per la realizzazione di cavalletti
- k) Accessori per gru a cavo forestali
- l) Tralicci in acciaio o in lega leggera
- m) Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero o medio (portata da trattore o su carrello)
- n) Canalette in P.V.C.
- o) Scortecciatici di tipo leggero per paleria
- p) Spaccalegna
- q) Motoseghe professionali
- r) Materiale antinfortunistico (Dispositivi di protezione individuale e collettivi)
- s) Autocarri e mezzi promiscui
- t) Piccoli mezzi per movimenti di terra (massimo 70 CV)
- u) Elaboratori elettronici

Le macchine e le attrezzature possono anche essere acquisite mediante contratto di locazione finanziaria ("leasing"), secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tale caso il contratto deve prevedere espressamente l'opzione di acquisto del bene da parte dell'utilizzatore oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Sono escluse le

	spese amministrative e gli interessi relativi, quali tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Descrizione dell'intervento 2: Il finanziamento è concesso per investimenti finalizzati al miglioramento della commercializzazione dei prodotti: - costruzione o adeguamento di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionatura del legname grezzo; - costruzione o adeguamento di centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione; - costruzione o adeguamento di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati. - acquisto di edifici già costruiti e esclusi i terreni su cui si trovano, purché siano direttamente connessi alle finalità dell'azione. Ai fini dell'ammissibilità, un professionista qualificato e indipendente deve certificare con perizia giurata che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario. Descrizione dell'intervento 3: 1. Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati superiori o uguali a quelli definiti dalla norma europea relativa per le caldaie di classe 3. Per le caldaie con potenza superiore ai 300 kW il rendimento certificato dovrà essere superiore all'80%. 2. Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana. 3. Le caldaie devono essere predisposte per la combustione delle biomasse agroforestali secondo le norme relative. 4. Gli impianti composti di caldaie alimentate con legna da ardere, devono essere dotati di accumulo inerziale opportunamente dimensionato ai sensi della norma europea relativa. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua e le pompe di mandata, le tubazioni di mandata e ritorno fino allo scambiatore finale nella sottostazione compreso e possono comprendere altresì l'installazione di tecnologia integrata per la produzione di energia (sgravi fiscali incorporati). Ove queste ultime fossero beneficiarie di detrazioni fiscali o altri benefici di legge, il valore di tali detrazioni o benefici dovrà essere dedotto dall'importo di spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo concedibile. L'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme. Sono ammessi gli interventi relativi allo stoccaggio (esclusa asciugatura, cippatura o bricchettatura o interventi equivalenti) e di installazione della caldaia con bollitore. Sono altresì ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici esistenti. L'installazione di centrali termiche a biomasse forestali è ammessa per: - la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili e per la realizzazione di edifici la cui progettazione risulti già approvata dal Comune (ai sensi della normativa urbanistica in vigore); - la sostituzione di vecchi impianti a legna a basso rendimento (stufe); - la realizzazione ex novo di impianti.
DOCUMENTAZIONE	La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER GLI INTERVENTI 1,2, 3	Quanto previsto dall'articolo 37 del presente regolamento ed inoltre: Interventi 1 e 2: - il Piano d'impresa redatto da un professionista abilitato individua anche attraverso i contratti di lavorazione o compravendita, il volume di materiale utilizzato negli ultimi tre anni o di cui è prevista l'utilizzazione nel biennio successivo alla data di presentazione della domanda e l'organizzazione aziendale, la redditività dell'impresa e l'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito. - i preventivi dei macchinari e le schede tecniche delle attrezzature o delle infrastrutture se intervento di tipo 2 ed inoltre in tale caso autorizzazione urbanistica, se previste o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; - certificato di iscrizione alla CCIAA; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti. Intervento 3: a. Quanto previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, completo di progetto (computo metrico estimativo, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, disegni tecnici, preventivo e schede tecniche dei macchinari dal quale si evinca inoltre il tempo d'esecuzione dei lavori). Nel computo metrico estimativo dovranno essere chiaramente distinte le voci di costo finanziabili da quelle non finanziabili; b. autorizzazione urbanistica, se previste e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; c. pianificazione almeno quinquennale, da evidenziarsi nel progetto, dell'approvvigionamento della biomassa necessaria in relazione al consumo richiesto dall'impianto.																				
ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONI	<u>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE</u> 1. Sono previste dall'articolo 36 all'articolo 43 compresi del presente regolamento di attuazione. 2. Durante la realizzazione dei lavori e degli investimenti é possibile l'erogazione di stati d'avanzamento pari al 100% delle spese sostenute per le attrezzature e del 70% per le infrastrutture. L'importo minimo delle spese sostenute e necessario per avere diritto all'erogazione di uno stato d'avanzamento è di 10.000,00 € per l'intervento 1 e di 40.000,00 € per l'intervento 2 e 3.																				
CRITERI DI SELEZIONE PER APPROCCI SINGOLI	<table border="1"> <tr> <td>1. Interventi in territori classificati in zona D</td> <td>punti 4</td> </tr> <tr> <td>2. Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- sopra i 1000 mslm</td> <td>punti 4</td> </tr> <tr> <td>- tra i 300 e i 1000 mslm</td> <td>punti 2</td> </tr> <tr> <td>- sotto i 300 mslm</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>3. Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane</td> <td>punti 8</td> </tr> <tr> <td>4. Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC,ecc.)</td> <td>punti 5</td> </tr> <tr> <td>5. Cantierabilità</td> <td>punti 5</td> </tr> <tr> <td>6. Domanda relativa all'intervento 1</td> <td>punti 5</td> </tr> <tr> <td>7. Domanda relativa all'intervento 2</td> <td>punti 5</td> </tr> </table>	1. Interventi in territori classificati in zona D	punti 4	2. Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):		- sopra i 1000 mslm	punti 4	- tra i 300 e i 1000 mslm	punti 2	- sotto i 300 mslm	punti 1	3. Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane	punti 8	4. Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC,ecc.)	punti 5	5. Cantierabilità	punti 5	6. Domanda relativa all'intervento 1	punti 5	7. Domanda relativa all'intervento 2	punti 5
1. Interventi in territori classificati in zona D	punti 4																				
2. Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):																					
- sopra i 1000 mslm	punti 4																				
- tra i 300 e i 1000 mslm	punti 2																				
- sotto i 300 mslm	punti 1																				
3. Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane	punti 8																				
4. Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC,ecc.)	punti 5																				
5. Cantierabilità	punti 5																				
6. Domanda relativa all'intervento 1	punti 5																				
7. Domanda relativa all'intervento 2	punti 5																				

	8. Domanda relativa all'intervento 3	punti 5
	9. Domanda relativa all'intervento 3 (ulteriori punteggi)	
	- nel caso di edifici a basso consumo ai sensi del Dlgs 311/2006	punti 3
	- nel caso di integrazione con i pannelli solari o altre fonti rinnovabili	punti 6
	- nel caso di piccole reti di teleriscaldamento	punti 9
	- nel caso di caldaie alimentate a pezzi di legna e cippato	punti 3
	- nel caso di caldaie con rendimento superiore all'80%	punti 5
	- nel caso di caldaie con rendimento superiore al 90%	punti 10

Scheda della misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

FINALITÀ E OBIETTIVI	La misura promuove la cooperazione tra aziende agricole di produzione primaria, industria di trasformazione e terze parti. L'obiettivo della misura è quello di sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o tecnologie nel settore agroalimentare, con la finalità di favorire nuovi sbocchi di mercato, il miglioramento dei processi produttivi e/o la messa a punto di tecnologie.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	L'ammissibilità all'aiuto presuppone un progetto di collaborazione tra soggetti diversi, cointeressati all'effettuazione di spese per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e/o tecnologie nei settori agricolo e alimentare, purché si tratti di operazioni da sostenere prima dell'utilizzo di un determinato prodotto a fini commerciali. Il partenariato del progetto di collaborazione è composto obbligatoriamente da: 1. imprese agricole che conducono almeno una UTE in regione; 2. imprese agroindustriali con una sede operativa in regione; 3. cooperative agricole aventi attività agroindustriale. Il partenariato può altresì comprendere cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e loro consorzi, consorzi di tutela regionali e/o loro associazioni, università ed istituzioni di ricerca a prevalente capitale pubblico. Il beneficiario della misura è il soggetto che sostiene direttamente le spese per gli interventi del progetto di collaborazione.
SETTORE DI ATTUAZIONE, MODALITÀ DI ACCESSO E PRIORITÀ	La misura trova applicazione nel settore agricolo. L'accesso alla misura avviene nell'ambito di un progetto integrato (PIF, PIT, AC). I proponenti il progetto di collaborazione possono coincidere con il partenariato proponente un PI o esserne parte integrante unitamente ad altri soggetti. Il PI deve prevedere tra l'altro l'effettuazione di investimenti riferiti alla misura 121 o alla misura 123 az. 1. L'attivazione della presente misura deve porsi in relazione di coerenza e funzionalità con il PI. Le domande di aiuto sono presentate dai soggetti che sostengono effettivamente e direttamente le spese per gli interventi del progetto di collaborazione.. Le priorità settoriali sono individuate contestualmente ai criteri di selezione dei PIF di cui al presente regolamento.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili le seguenti spese sostenute per il progetto di collaborazione, purché si tratti di operazioni da sostenere prima dell'utilizzo del prodotto finale a fini commerciali: 1. progettazione e sviluppo di uno o più prodotti agroalimentari innovativi; 2. miglioramenti merceologici di un determinato prodotto agroalimentare; 3. progettazione e sperimentazione di impianti tecnologici e di macchinari idonei all'ottenimento di innovazioni di processo e/o di prodotto agroalimentare; 4. studi di mercato finalizzati al primo utilizzo a fini commerciali di un nuovo prodotto agroalimentare, purché legati ad investimenti materiali.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Non sono ammessi: 1. spese di commercializzazione e marketing, da sostenere correntemente per l'utilizzo a fini commerciali di un prodotto, di un processo o di una tecnologia; 2. costi di gestione avulsi da una finalità di innovazione e consolidamento di filiera, 3. acquisto e installazione di attrezzature ed impianti tecnologici non collegabili in forma diretta ad una progettazione rivolta all'innovazione di prodotto, di processo e di tecnologia.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Le spese per studi, consulenze e ricerche sono ammesse in misura massima del 20% rispetto al costo totale degli interventi ammissibili. Non sono consentite concessioni di aiuti in base alla misura che comportino un incremento della produzione che ecceda le limitazioni al sostegno comunitario, o che non risultino osservanti di restrizioni fissate dalla organizzazione comune di mercato (OCM).

VOLUMI DI SPESA AMMISSIBILE E INTENSITÀ DI AIUTO	<u>Prodotti di cui all'Allegato I al Trattato UE</u> Nel caso la trasformazione e/o commercializzazione abbia ad oggetto prodotti ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato I del Trattato UE, sono stabiliti i seguenti parametri: 1. volume minimo della spesa pari a 20.000 euro; 2. volume massimo della spesa pari a 250.000 euro; 3. percentuale aiuto in conto capitale pari all'80%. Fatto salvo il limite massimo sussidiabile per singolo progetto, il volume medesimo deve intendersi vincolante anche come tetto massimo sussidiabile per singolo beneficiario nell'arco della programmazione 2007-2013 <u>Prodotti non compresi nell'Allegato I al Trattato UE</u> Nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato UE, ma che siano ottenuti a seguito di trasformazione da prodotti di cui all'Allegato medesimo, i contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento(CE) n. 1998/2006, con applicazione di intensità di aiuto pari all'80%, fermo restando il volume minimo di 20.000 euro. L'Autorità di gestione attiva i necessari sistemi di controllo con le Strutture regionali responsabili del POR Obiettivo competitività per evitare duplicazione dell'aiuto per il medesimo intervento
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	La domanda di aiuto è corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa sottoscritta dai partecipanti al progetto di collaborazione sottoscritta da un <i>tecnico qualificato</i>,⁹⁰ dalla quale si desumano in particolare le seguenti informazioni: a. estremi identificativi dei soggetti partecipanti al progetto di collaborazione; b. descrizione degli interventi da eseguire; c. descrizione dell'obiettivo e dei benefici desumibili per il progetto di collaborazione e per il PI nel suo insieme; d. crono programma riguardante i previsti tempi di inizio e conclusione degli interventi, coerentemente al PI cui ci si riferisce; e. ruolo dei soggetti coinvolti ed impegni reciproci che gli stessi saranno chiamati ad assumere nel caso di accoglimento della domanda; 2. preventivi di spesa redatti nelle forme previste dal presente regolamento; 3. eventuale progetto redatto da tecnico qualificato, richiesto in relazione alla tipologia dell'intervento; 4. autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche o ambientali, qualora necessarie. Qualora l'intervento del progetto di collaborazione sia finalizzato all'innovazione di uno o più prodotti da parte di un'impresa agroindustriale, la stessa si impegna a presentare un disciplinare di produzione e documentazione comprovante il reperimento a livello regionale di oltre il 50% del prodotto di base per un periodo di almeno due anni.

⁹⁰ Parole sostituite dall'art. 16, comma 1, del DPR 84/2008.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO	La domanda di pagamento è corredata dalla seguente documentazione: 1. documentazione di spesa coerentemente a quanto previsto dal presente regolamento; 2. relazione consuntiva redatta dai partecipanti al progetto di collaborazione rispetto alle attività svolte; 3. certificato di regolare esecuzione in relazione alla tipologia dell'intervento eseguito; 4. disciplinare di produzione nel caso di ottenimento di prodotto uno o più prodotti innovativi; 5. documentazione comprovante il reperimento a livello regionale di oltre il 50% del prodotto di base, nel caso di ottenimento di uno o più prodotti innovativi, per un periodo di almeno due anni. Interventi ammissibili.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.

Scheda della misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

DESCRIZIONE GENERALE			
DURATA	Intero periodo di programmazione 2007-2013		
LOCALIZZAZIONE	Zone C e D delimitate dalla direttiva CEE n. 273/1975		
BENEFICIARI	Proprietari forestali pubblici o loro associazioni. Enti pubblici singoli o associati.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	1. realizzazione di infrastrutture viarie e aeree di esbosco, quali impianti fissi di teleferiche, finalizzati all'accesso e all'utilizzazione dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e di riconversione delle infrastrutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico. 2. adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti alle nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio del legname in bosco. 3. recupero di piccole sorgenti per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche e finalizzato a garantire l'approvvigionamento idrico minimale e sostenibile di piccoli nuclei di fabbricati rurali.		
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Approcci individuali. Interventi finalizzati all'espansione della rete irrigua.		
CONDIZIONI			
OBBLIGHI E REQUISITI	Per approcci integrati di filiera il progetto prevede la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa. Gli interventi 1 e 2 sono condizionati dal rispetto dei seguenti requisiti: - servono una pluralità di aziende o di proprietà agro-silvo-zootecniche; - la viabilità forestale principale è realizzata, adeguata e migliorata nel rispetto delle disposizioni e con le limitazioni contenute negli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310. Sono ammessi lavori di sistemazione idraulico-forestale purché connessi alla messa in sicurezza delle infrastrutture.		
INTENSITÀ DELL'AIUTO	intervento	azione collettiva (AC)	approccio integrato (PIF, PIT)
	1	90%	95%
	2	90%	95%
	3	90%	95%
INTENSITÀ DELL'AIUTO PER PROPRIETÀ REGIONALI E STATALI	intervento	azione collettiva (AC)	approccio integrato (PIF, PIT)
	1	45%	50%
	2	45%	50%
	3	45%	50%
Per proprietà forestali gestite da organi statali l'intensità dell'aiuto è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile solo per approcci integrati che coinvolgano comunque proprietà forestali della Regione.			
LIMITI DELL'AIUTO	intervento	aiuto massimo	aiuto minimo
	1	viabilità: 75.000,00 €/km linee di teleferica: 50.000,00 €/km	2.000,00 €
	2	manutenzione e adeguamento viabilità: 50.000,00 €/km piazzali: 5.000,00 euro per km di strada	
	3	100.000,00 €	
Gli importi relativi all'aiuto sono al netto delle spese tecniche e dell'IVA.			
PROCEDURE			
UFFICIO ATTUATORE	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio.		

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI DOMANDA	Il computo metrico analitico, previsto dall'art. 37 del Regolamento, è integrato dalla documentazione prevista dagli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310; titolo di proprietà dei terreni oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; titolo di possesso o altra documentazione comprovante la legittimità all'esecuzione degli interventi sui fondi di altri proprietari non beneficiari; regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo.
SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONI	Le spese generali sono ammesse fino al massimo del 12%, compresi IVA e oneri previdenziali, dell'importo degli interventi ammessi. L'apporto di lavoro proprio e i contributi in natura sono ammessi per gli interventi 4 e 5 secondo i criteri indicati nell'art. 38 del Regolamento. È ammessa l'erogazione di anticipazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 2 del regolamento. La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'art. 43 del Regolamento. La liquidazione per stati di avanzamento è ammessa per spese documentate superiori a 20.000,00 euro.
IVA	Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto. Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.

Scheda della misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

FINALITÀ E OBIETTIVI	Gli obiettivi della misura sono: 1. sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti riconosciuti e sostenuti a livello di misura 132, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente; 2. divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.
BENEFICIARI	Sono beneficiari della misura: 1. le Associazioni di produttori 2. le cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola; 3. i Consorzi di tutela e/o loro associazioni, nonché i comitati promotori idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori di prodotti agricoli che rientrano nei sistemi di qualità alimentare; 4. le Organizzazioni di produzione riconosciute a livello regionale; 5. forme associate di imprese agricole, ovvero una "organizzazione" od "associazione", a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare. Le Associazioni di produttori le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative di uno o più settori non sono beneficiarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
MODALITÀ DI ACCESSO	L'accesso alla misura dei beneficiari è consentito esclusivamente attraverso i progetti integrati (PIF, PIT o AC).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Azioni informative, promozionali e pubblicitarie realizzate esclusivamente sul mercato interno comunitario, destinate ad invogliare i consumatori ad acquistare prodotti agricoli o alimentari, riconosciuti e sostenuti a livello di misura 132, quali: 1. indagini di mercato e investimenti nel settore del marketing; 2. organizzazione e partecipazione a fiere/esposizioni; 3. operazioni pubblicitarie. Gli interventi sono così caratterizzati: 1. il prodotto deve avere già ottenuto il riconoscimento; 2. i consumatori non sono indotti ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, esclusivamente al Capitolo VI; 3. l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale; 4. qualora le attività riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare, il materiale informativo, promozionale e pubblicitario reca il logo comunitario previsto dal sistema, quello regionale per il marchio AQUA, l'indicazione della DOCG o della DOC; 5. il materiale informativo, promozionale e pubblicitario è conforme alla normativa comunitaria e a tale scopo i beneficiari trasmettono le bozze del suddetto materiale prima dell'erogazione del contributo. Sono ammessi progetti/programmi di informazione e promozione a valenza biennale. Un beneficiario non può presentare una ulteriore domanda di aiuto prima di due anni dall'ultima domanda ammessa al finanziamento.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Non sono ammesse: 1. attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale. 2. attività di informazione e promozione finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000, nonché quelle finanziate con altre risorse nazionali e regionali.

INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Qualora il beneficiario operi su un territorio più ampio della Regione, l'ammissibilità all'aiuto è possibile nel caso in cui la prevalenza delle produzioni e/o delle eventuali trasformazioni siano effettuate in regione.
SPESA AMMISSIBILE	La spesa per intervento varia da minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro, ed è determinato come di seguito specificato. 1. Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche da 10.000 a 30.000 euro, attraverso pubblicazioni, depliant informativi, atti di convegni specifici del settore e similari. 2. Partecipazione a fiere ed esposizioni da 10.000 a 50.000 euro; negli importi sono comprese le spese per iscrizione, spazi espositivi, eventuale noleggio dello stand, costo del personale occasionale di supporto, nonché i costi per il vitto ed alloggio del personale dipendente degli espositori. Il limite del rimborso per il vitto è di euro 35 per il pranzo ed euro 35 per la cena, mentre per il pernottamento sarà ammessa una spesa sostenuta per l'albergo, sino alla prima categoria (4 stelle), in camera singola per persona. I rimborsi possono avvenire solo dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale. 3. Operazioni pubblicitarie compresi progetti grafici e piani dei mezzi, da 10.000 a 100.000 euro, sulla base delle tariffe applicate dai media a tiratura nazionale e/o locale, con fattura emessa, a seguito di trattativa diretta, dai concessionari dei media. 4. Indagini di mercato ed investimenti nel settore del marketing, comprese degustazioni in occasione di eventi promozionali, per un importo massimo di 30.000 euro.
AIUTO	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale in misura pari al 70 % della spesa riconosciuta per beneficiario. La spesa effettivamente sostenuta è comprovata da fatture o documenti fiscali avente forza probante equivalente. Può essere erogato su richiesta del beneficiario, uno stato di avanzamento al raggiungimento del 50 % della spesa ammessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	La domanda di aiuto è corredata dalla seguente documentazione: 1. piano di informazione e promozione che comprende a. le azioni previste; b. il dettaglio delle voci di costo previsto; c. il crono programma; 2. altra eventuale documentazione indicata nel bando.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO	La domanda di pagamento è corredata dalla seguente documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ovvero fatture o documenti fiscali avente forza probante equivalente.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.

Scheda della misura 213 – Indennità natura 2000⁹¹

FINALITÀ E OBIETTIVI	La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 92/43/CEE (Natura 2000) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche hanno previsto l'istituzione di ZPS e SIC all'interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali individuate dalle direttive sopra citate. A livello regionale vanno pertanto adottate norme di salvaguardia e misure di conservazione volte a imporre specifici vincoli per la tutela degli habitat e delle specie. Nelle aree agricole tali vincoli possono costituire un onere o una limitazione per i conduttori dei terreni nello svolgimento delle normali attività agricole. La presente misura è finalizzata a indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di conservazione dei SIC e delle ZPS ove tali misure siano state definite. I vincoli attualmente vigenti in regione sono stabiliti dall'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
BENEFICIARI	I beneficiari della misura sono: 1. le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali; 2. gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.
REQUISITI MINIMI	Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2010, n. 495 recante "Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Approvazione. Revoca Deliberazione di Giunta regionale 2879/2008".
SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO	La superficie minima per la quale è possibile richiedere l' indennità è 0,1 ettari.
IMPEGNI	Il beneficiario assume i seguenti impegni per la durata di cinque anni: 1. obbligo di rispettare le norme di salvaguardia e di conservazione dei siti Natura 2000;

⁹¹ Scheda inserita dall'art. 3 del DPR 178/2010.

	2. obbligo di effettuare almeno uno sfalcio con asporto della biomassa dei prati e dei prati-pascoli; 3. divieto di sfalcio nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio; 4. obbligo di garantire, per i pascoli e i prati-pascoli, un carico massimo di 2 UBA (unità di bestiame adulto)/ha; fatto salvo l'obbligo per chi effettua il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente, con le modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico); 5. divieto assoluto di pascolo tra il 1° marzo e il 15 luglio; 6. divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	A. Riduzione di superficie 1. Nel periodo di impegno è ammessa una riduzione della superficie oggetto di aiuto non superiore al 20 per cento della superficie inizialmente impegnata; in tal caso l'indennità viene rideterminata sulla base delle superfici effettivamente impegnate. E' conseguentemente operato il recupero delle indennità già concesse negli anni precedenti sulle superfici non più impegnate, maggiorato degli interessi legali. 2. Nel caso la riduzione della superficie oggetto di sostegno superi il 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, la misura decade. E' conseguentemente operato il recupero delle indennità già concesse per gli anni precedenti per la totalità delle superfici impegnate, maggiorato degli interessi legali. B. Ampliamento di superficie 1. È possibile ampliare la superficie inizialmente impegnata fino a non più di 2 ettari o del 30 per cento entro l'inizio del terzo anno d'impegno; sulla superficie aggiuntiva devono essere assunti gli obblighi agroambientali per gli anni rimanenti e l'indennità è calcolata sull'intera superficie impegnata. 2. Gli ampliamenti di superficie superiori al 30 per cento o a 2 ettari della superficie inizialmente impegnata comportano la presentazione di una nuova domanda; la precedente domanda cessa anticipatamente la propria validità senza comportare alcun recupero delle indennità- già erogate a condizione che le particelle ivi comprese siano trasferite nella nuova domanda (salvo quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo). 3. Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del dell'articolo 45, comma 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite. C. Subentro nell'impegno 1. Nel caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo senza che ciò comporti il rimborso dell'aiuto già concesso, fatti salvi i limiti minimi di ammissibilità fissati dalla misura. D. Cessazione anticipata dell'impegno

	1. Il beneficiario che per scelta non porti a termine il periodo di impegno è tenuto a rimborsare le somme già ricevute maggiorate degli interessi legali. 2. Qualora la cessazione anticipata dell'impegno sia conseguente ad una delle cause di forza maggiore elencate all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006 oppure a cessazione definitiva dell'attività agricola a seguito dell'adempimento di una parte significativa dell'impegno (almeno tre anni), la cessazione anticipata dell'impegno avviene senza rimborso delle somme già ricevute. E. Clausola di revisione 1. Ai sensi del regolamento (CE) 1974/2006 è prevista la revisione periodica degli impegni assunti.						
LOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO	L'azione si applica all'interno delle Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nelle quali vigono norme di salvaguardia e misure di conservazione volte a imporre specifici vincoli per la tutela degli habitat e delle specie o norme di tutela previste dall'articolo 22 della legge regionale 17/2006.						
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) secondo la tabella sotto riportata, fatte salve eventuali osservazioni da parte della Commissione europea che possono incidere sulla quantificazione dell'importo dell'aiuto. <table> <tr> <th>impegno</th><th>€/ha/anno</th></tr> <tr> <td>Sfalcio di prati e prati-pascolo</td><td>145</td></tr> <tr> <td>pascolo</td><td>90</td></tr> </table>	impegno	€/ha/anno	Sfalcio di prati e prati-pascolo	145	pascolo	90
impegno	€/ha/anno						
Sfalcio di prati e prati-pascolo	145						
pascolo	90						
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	1. Domande aventi la prevalenza di superficie inserita nell'inventario dei prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 punti 10 2. Domande aventi la prevalenza di superficie NON inserita nell'inventario dei prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 punti 0						
CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE	La graduatoria delle domande avviene sulla base della superficie oggetto di impegno in ragione della maggiore estensione della stessa.						

Scheda della misura 214 - Pagamenti agroambientali⁹²

ASPETTI GENERALI

BENEFICIARI	- Beneficiano dei pagamenti agroambientali, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni: - le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali; - gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica. - I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.							
REQUISITI MINIMI	- L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico delle parte introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR. - Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa inoltre: - l'obbligo di seguire appositi corsi di formazione propedeutici all'ottenimento della licenza per l'uso di prodotti fitosanitari, con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001 n. 290, si ritiene assolto con il possesso di una licenza per l'uso di prodotti fitosanitari rilasciata ai sensi della normativa citata; - l'obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari fa riferimento all'attività di verifica e controllo attuata in applicazione del decreto del Direttore generale dell'ERSA n. 187/DIR/SC del 5 novembre 2007 o da parte di officina accreditata secondo le disposizioni definite dal gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici operante in ambito ENAMA – Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola ai sensi della norma EN 13790, parti 1 e 2. La verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari andrà fatta entro il terzo anno d'impegno; l'attestazione andrà prodotta agli uffici istruttori prima della liquidazione della terza annualità. E' soggetta a tale obbligo esclusivamente l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari semovente, trainata o portata da mezzi meccanici ed in possesso del beneficiario. - Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 i beneficiari che aderiscono ad una o più azioni agroambientali che prevedono il divieto dell'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti e che non conducono altri terreni.							
SOGLIA MINIMA DI INTERVENTO	Non sono ammissibili a liquidazione le domande comportanti un premio inferiore a 400 €/anno. Tale importo va riferito al pagamento relativo al primo anno d'impegno e alle azioni previste dalle misure agroambientali.							
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	La misura si articola in 2 sottomisure suddivise in 8 azioni, come riportato nella seguente tabella: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOTTOMISURE</th><th>AZIONI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1. Agricoltura a basso impatto ambientale</td><td>Azione 1 - Produzione biologica</td></tr> <tr> <td>Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi</td></tr> <tr> <td>Azione 3 - Mantenimento dei prati</td></tr> <tr> <td>Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli</td></tr> </tbody> </table>	SOTTOMISURE	AZIONI	1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica	Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi	Azione 3 - Mantenimento dei prati	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli
SOTTOMISURE	AZIONI							
1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica							
	Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi							
	Azione 3 - Mantenimento dei prati							
	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli							

⁹² Scheda modificata dal decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 647/2010.

		Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
		Azione 6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
		Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva
		Azione 8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici
	2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici
	2. Gli impegni hanno tutti durata quinquennale; il premio viene commisurato sulla superficie o sull'unità di bestiame adulto (UBA) e la liquidazione dell'indennità avviene mediante pagamenti annuali per l'intero periodo d'impegno. 3. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di adesione e terminano il 31 dicembre del 5° anno di impegno. 4. Le superfici e le UBA oggetto di impegno devono essere situate all'interno del territorio regionale; fanno eccezione unicamente le superfici impegnate nella passata programmazione (2000/2006) ed i cui impegni temporali sono ancora vigenti (impegni decennali). 5. Sulla medesima superficie non sono cumulabili impegni e premi di azioni diverse della presente misura; per i medesimi animali sono cumulabili gli impegni ed i premi previsti all'azione 1 sottoazione 2 (zootecnia biologica) ed all'azione 5 (allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione). 6. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con quelli della misura 213 (Indennità Natura 2000), mentre lo sono con quelli della misura 211 (indennità a favore di agricoltori delle zone montane) e 216 (investimenti non produttivi). 7. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con il pagamento supplementare previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) 1782/2003. 8. La determinazione della superficie da assoggettare ad impegno, in caso di colture arboree, viene effettuata secondo il metodo definito alla lettera u) c. 1 art. 2 del "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione." approvato con DPREG. 01 ottobre 2007, n. 0313/Pres.	
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	1. È riconosciuta come causa di forza maggiore, oltre a quelle elencate al comma 1 dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la seguente tipologia: a) significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.	
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO	1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99, artt. 22, 23, e 24 Capo VI, Titolo II "Misure agroambientali", finanziate con fondi comunitari ed il cui impegno temporale risulta ancora vigente. 2. Tali contratti sono ammissibili al finanziamento con il nuovo periodo di programmazione ai sensi dell'art. 3 par. 2 del reg. (CE) n. 1320/2006 oppure possono essere trasformati in nuovi impegni agroambientali previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione FVG 2007/2013. 3. In quest'ultimo caso il beneficiario dovrà, entro i termini e con le modalità stabiliti dal primo bando della misura 214, presentare domanda di impegno iniziale su una misura prevista dal PSR 2007/2013 dando inizio ad un nuovo periodo d'impegno; tale domanda comporta la cessazione anticipata dell'impegno precedente, senza dare	

	luogo ad alcuna decadenza parziale o totale relativamente all'impegno pregresso. La nuova domanda dovrà assoggettare al nuovo impegno almeno tutte le superfici già impegnate con la misura "f-misure agroambientali" del PSR 2000-2006. 4. La trasformazione dei contratti in corso è possibile solo se l'impegno agroambientale risulta rafforzato rispetto al precedente in termini qualitativi e temporali. La trasformazione possibile è riportata nella tabella sottostante:			
	Misura/azione ai sensi reg. (CE) 1257/99		Nuova azione misura 214	
	Azione	Descrizione	Azione	Descrizione
	F3 A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Sottomis. 2 – Azione 1 – sottoazione 1	Manutenzione di habitat
MODIFICHE AGLI IMPEGNI	1. È possibile trasformare un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno purché: a) la trasformazione comporti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale; b) l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato; c) il nuovo impegno deve essere previsto in una misura del PSR. 2. La trasformazione dell'impegno deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore competente su richiesta del beneficiario. Le trasformazioni possibili sono riportate nella tabella sottostante:			
	Impegno iniziale		Impegno trasformato	
	Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica (cod. 214)		1. Cod. 221, intervento 1: 2. Cod. 214: 3. Cod. 214:	Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo Sottomisura 1 – Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; premio aggiuntivo: Rotazione senza mais; impegno: conversione del seminativo a prato Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici (escluso l'impegno "colture a perdere per la fauna selvatica")
	Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, con l'eccezione del premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" (cod. 214)		1. Cod. 221, intervento 1 2. Cod. 214: 3. Cod. 214: 4. Cod. 214:	Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo Sottomisura 1 - Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica Sottomisura 1 – Azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici

	3. Sono altresì autorizzate dalla Struttura responsabile della misura eventuali ulteriori modifiche purché rispondenti in modo evidente ai requisiti elencati al punto 1 del presente paragrafo. 4. La modifica, una volta autorizzata, viene formalmente presentata nei termini e con le modalità stabilite dal primo bando successivo; dalla presentazione della nuova domanda l'impegno precedente cessa senza comportare rimborsi delle somme percepite e si dà inizio ad un nuovo impegno. 5. Potranno inoltre essere autorizzate dall'Ufficio attuatore variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 2 (es. da fruttiferi a seminativo e viceversa) purché vengano dimostrati il vantaggio ambientale ed il rafforzamento dell'impegno; tali variazioni avvengono entro il quinquennio vincolativo ed esulano pertanto dalla procedura di cui al punto 4 del presente paragrafo. 6. Le variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 (introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica) non sono soggette alle procedure di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo.
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	1. Riduzione di superficie a) Nel periodo di impegno è ammessa una riduzione della superficie oggetto di sostegno non superiore al 20% della superficie inizialmente impegnata; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi negli anni precedenti sulle superfici non più impegnate, maggiorato degli interessi legali. b) Nel caso la riduzione della superficie oggetto di sostegno superi il 20% della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi per gli anni precedenti per la totalità delle superfici impegnate, maggiorato degli interessi legali. 2. Ampliamento di superficie a) È possibile ampliare la superficie inizialmente impegnata fino a non più di due ettari o del 30% entro l'inizio del terzo anno d'impegno; sulla superficie aggiuntiva devono essere assunti gli obblighi agroambientali per gli anni rimanenti ed il premio verrà calcolato sull'intera superficie impegnata. b) Gli ampliamenti di superficie superiori al 30% o a 2 ettari della superficie inizialmente impegnata comportano la presentazione di una nuova domanda iniziale; la precedente istanza cessa anticipatamente la propria validità senza comportare alcun recupero dei premi già erogati a condizione che le particelle ivi comprese siano trasferite nella nuova domanda (salvo quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo). c) Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del c. 4 art. 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite. 3. Subentro all'impegno Nel caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo senza che ciò comporti il rimborso del sostegno già concesso, fatti salvi i limiti minimi di ammissibilità fissati dalla misura e dalle singole azioni. 4. Cessazione anticipata dell'impegno a) Il beneficiario che per scelta non porti a termine il periodo di impegno è tenuto a rimborsare le somme già ricevute maggiorate degli interessi legali. b) Tuttavia, qualora tale cessazione sia conseguente ad una delle cause elencate al paragrafo "Cause di forza maggiore" e al c. 1 dell'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 od a cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto ad una parte significativa dell'impegno (almeno tre anni), la cessazione anticipata dell'impegno avviene senza rimborso delle somme già ricevute.

	5. Clausola di revisione Ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista la revisione periodica degli impegni assunti in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori descritti al capitolo "Requisiti minimi" nella misura 214 - Pagamenti agroambientali del PSR, nonché al paragrafo "Requisiti minimi" della presente scheda di misura, qualora questi ultimi diventino più restrittivi degli impegni volontariamente assunti. È data facoltà al beneficiario di non accettare gli eventuali adeguamenti sopra previsti; in questo caso l'impegno cessa anticipatamente senza obbligo di rimborso delle somme percepite.
--	---

SOTTOMISURA 1 - AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE⁹³

AZIONE 1 - PRODUZIONE BIOLOGICA

BENEFICIARI	Imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). Il requisito dell'iscrizione all'elenco può essere acquisito, entro il termine del primo anno d'impegno e prima del pagamento del primo premio, anche successivamente alla presentazione della domanda iniziale.
LOCALIZZAZIONE	L'azione si applica nell'intero territorio regionale.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	La presente azione si suddivide in due sottoazioni: sottoazione 1 - introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica; essa prevede il premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali; sottoazione 2 - zootecnia biologica.
SOTTOAZIONE 1	
IMPEGNI	1. Il beneficiario adotta e mantiene per tutto il periodo d'impegno quinquennale il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007, n. 834 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) e al regolamento (CE) della Commissione, del 5 settembre 2008, n. 889 (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli) e osserva le prescrizioni previste dal D.M. 18354 del 27 novembre 2009 contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e le prescrizioni dei relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto. 2. L'adesione alla sottoazione 1 in particolare impegna il beneficiario ad: a) effettuare sugli appezzamenti un avvicendamento colturale dove si attuino almeno tre cicli di coltivazioni di specie botaniche diverse non poliennali delle quali almeno una appartenente alle famiglia delle leguminose o comunque ad altra coltura destinata al sovescio; b) a prevedere, per le successioni colturali, un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diverse prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata; fanno eccezione i cereali autunno – vernini che possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali e sono seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose o ad altra coltura da sovescio; le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose; c) il ciclo di coltivazione del sovescio ha una durata minima di settanta giorni; d) la coltivazione dell'erba medica assolve quanto sopra esposto con una durata di coltivazione massima di tre anni. 3. La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ettari . 4. Il beneficiario è tenuto a conservare il registro relativo alle produzioni vegetali come prescritto dall'articolo 72 del regolamento (CE) 889/2008. 5. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995 e dai regolamenti (CE) 1786/2003 e 382/2005. 6. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari presentano la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del

⁹³ Scheda sostituita dall'art. 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 146/2011

	regolamento (CE) 889/2008; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/95 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale. 7. L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata annualmente dall'organismo di controllo. Il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 e la descrizione delle superfici impegnate vengono attestate annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) che fornisce altresì, annualmente, all'ufficio attuatore copia delle eventuali notifiche di inizio/variazione attività e dei PAP (Piani annuali di produzione) relativi ai singoli beneficiari ed all'anno interessato. 8. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.												
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) e sono differenziati per categoria di colture. I seminativi comprendono anche le foraggere avvicendate. L'entità degli aiuti è riportata nella tabella seguente: <table><tr><th>COLTURA</th><th>€/ha/anno</th></tr><tr><td>Seminativi</td><td>280</td></tr><tr><td>Ortaggi</td><td>420</td></tr><tr><td>Vite</td><td>650</td></tr><tr><td>Olivo</td><td>400</td></tr><tr><td>Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate</td><td>700</td></tr></table>	COLTURA	€/ha/anno	Seminativi	280	Ortaggi	420	Vite	650	Olivo	400	Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700
COLTURA	€/ha/anno												
Seminativi	280												
Ortaggi	420												
Vite	650												
Olivo	400												
Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700												
PREMIO AGGIUNTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI NIDI	1. Per l'installazione di nidi artificiali, fatto salvo il rispetto dei massimali previsti dall'allegato 1 del regolamento (CE) 1698/2005, il beneficiario può richiedere un premio aggiuntivo pari a 80 euro/ettaro/anno. 2. La soglia minima di intervento per l'adesione è di almeno 6 nidi per uccelli e 2 cassette per pipistrelli per ettaro e il beneficiario si impegna a: a) curare l'installazione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno, dei nidi artificiali per uccelli e delle cassette per chirotteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita; b) mantenere i nidi artificiali in buona efficienza per il periodo di 5 anni. 3. La superficie minima di adesione al premio aggiuntivo è pari a 0,5 ettari, corrispondente a 3+1 nidi e la superficie impegnata può essere anche inferiore a quella vincolata con l'azione "Produzione biologica". 4. I nidi e le cassette per i chirotteri possono esser posizionati all'interno della superficie impegnata, ovvero anche sui fabbricati aziendali, su superfici destinate a tare e sulle superfici boscate; il posizionamento <avviene ad una distanza di almeno 15 metri da superfici agricole dedicate a coltivazioni convenzionali. 5. Le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del nido e delle cassette per chirotteri sono effettuate nei mesi di novembre e dicembre. Nelle operazioni di manutenzione non è ammesso l'impiego di vernici e prodotti di sintesi. 6. Il nido è collocato ad un'altezza superiore a 2 metri, leggermente inclinato verso il basso, protetto dai venti dominanti e dotato di almeno due piccoli fori sul fondo. 7. La cassetta per i chirotteri è collocata in modo che non vi siano ostacoli al volo quali rami o cavi, per almeno tre metri ai lati e davanti alla cassetta, e per almeno un metro sopra. La cassetta è collocata ad un'altezza superiore a 2 metri leggermente inclinata verso il basso e protetta dai venti dominanti. 8. Nel caso in cui le cassette-nido siano costruite per il loro realizzo è utilizzato legno di spessore compreso tra i 15 e i 30 millimetri e sono rispettate le note tecniche fornite nell'allegato A alla presente scheda di misura.												
SOTTOAZIONE 2													
IMPEGNI	1. Il beneficiario adotta e mantiene il metodo delle produzioni animali biologiche di												

	cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, 2. L'adesione minima è di 2 UBA. 3. Il beneficiario è tenuto a conservare il registro relativo alle produzioni vegetali come prescritto dall'articolo 72 del regolamento (CE) 889/2008 ed il registro di stalla come previsto dall'articolo 76 del medesimo regolamento. 4. Il premio è parametrato sulla base della superficie foraggiera aziendale; il carico di UBA per ettaro è compreso tra 0,20 e 2, prendendo a riferimento l'intera SAU aziendale biologica. 5. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari hanno già presentato la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 834/2007; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale. 6. L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata annualmente dall'organismo di controllo, il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/95 e la consistenza media annuale dell'allevamento sono attestati annualmente dall'ERSA che inoltre fornisce annualmente, all'ufficio attuatore, copia dei PAP e delle eventuali notifiche di inizio attività/variazione relative ai singoli beneficiari ed all'anno interessato. 7. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo. 8. Le imprese biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame possono, mediante impegno scritto, stabilire una cooperazione con altre imprese biologiche, conformemente a quanto stabilito del regolamento (CE) n. 889/2008 e dal D.M. 29 marzo 2001 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche. Le superfici oggetto del contratto, condotte secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate per il calcolo del carico di bestiame. Queste superfici devono essere dichiarate separatamente nella domanda e non vengono considerate per il calcolo del premio.			
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola foraggiera condotta secondo il metodo biologico. 2. Sono considerate superfici foraggere quelle dedicate a seminativi, comprese le foraggere avvicendate, i prati e i pascoli; l'attestazione di osservanza al metodo biologico è obbligatoria anche per i prati e i pascoli. 3. L'aiuto corrisposto è pari a 240 euro per ogni UBA per ciascuna delle seguenti categorie zootecniche: bovini/bufalini da carne, bovini/bufalini da latte, suini, equini, ovicapri, avicoli da carne e galline ovaiole. 4. Al fine del rispetto dei massimali ettaro/anno previsti al regolamento (CE) 1698/2005 è considerato il carico di UBA aziendale distribuito sull'intera SAU condotta secondo il metodo biologico; il carico ottenuto è moltiplicato per 240 € per ogni UBA. Il premio ammissibile varia quindi da un minimo di 48 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico minimo ammissibile di 0,2 UBA per ettaro) ad un massimo di 480 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico massimo ammissibile di 2 UBA per ettaro). Questo premio va sommato al premio per ettaro previsto per la singola coltura. 5. L'entità degli aiuti espressa in euro per ettaro è riportata nella tabella seguente:			
		Premio zootecnia biologica		Premio totale min/max
	COLTURA	Premio per coltura	carico UBA/ha min. carico UBA/ha max.	
	Seminativi	280	48 480	328/760
	Prati	190	48 480	238/670

	Pascoli	100	48	480	148/580
	6. I premi sopra riportati non superano il massimale previsto all'allegato 1 al regolamento (CE) 1698/2005 (600 euro/ettaro/anno per le colture annuali e 450 euro /ha/anno per gli altri usi dei terreni, nello specifico prati e pascoli). 7. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) è effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.				

AZIONE 2 - CONDUZIONE SOSTENIBILE DEI SEMINATIVI E DEI FRUTTIFERI

DEFINIZIONI	1. Per superfici irrigue si intendono quelle ordinariamente irrigate a pioggia, a scorrimento, o con sistemi di soccorso od irrigazione sotterranea. Sono pertanto considerate irrigue le superfici servite dai consorzi di bonifica, da pozzi privati e da corsi d'acqua. 2. Per aziende zootecniche si intendono quelle che possiedono un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2,5 UBA/ha di superficie coltivata a foraggiere e seminativi nelle zone ordinarie, ed un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2 UBA/ha nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
IMPEGNI GENERALI	1. L'impegno agroambientale deve interessare l'intera SAU condotta a seminativo e/o a fruttiferi e/o ad olivo. Il beneficiario ha comunque facoltà di chiedere l'aiuto solo per parte delle superfici impegnate, in particolare escludendo quelle per le quali non dispone della conduzione per l'intero quinquennio vincolativo. 2. La superficie minima di adesione è pari a 3 ha per i seminativi, 1 ha per i fruttiferi e 0,25 ha per l'olivo; relativamente ai premi aggiuntivi, le superfici minime di adesione sono di ha. 2 per la coltivazione senza mais e di ha 1 per la conversione del seminativo in prato <i>ridotta a 0,3 ha, anche non accorpata, nelle zone preferenziali dell'Allegato 4 del PSR.</i>⁹⁴ 3. Sono escluse dall'aiuto le superfici protette, l'asparago, i vivai, le colture floricole ed orticole a pieno campo, i prati permanenti, i pioppeti, i vigneti, gli actinidieti e comunque tutte le colture arboree per le quali nella presente azione non vengono previsti specifici impegni. 4. E' ammessa la variazione della tipologia di coltura impegnata da seminativo a frutteto o viceversa, purché all'interno delle tipologie colturali ammesse dalla presente azione, con conseguente variazione dell'entità del premio spettante, secondo le modalità definite al punto 5 del paragrafo "Modifiche agli impegni". 5. Nel caso di rinnovo di frutteti, per gli eventuali anni di non coltivazione intercorrenti tra l'estirpo del vecchio frutteto e l'impianto di quello nuovo, comunque non superiori a 2, il pagamento del premio verrà sospeso a condizione che l'impianto del nuovo frutteto venga effettuato comunque entro il quinquennio d'impegno. 6. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dai regolamenti (CE) n. 1786/2003 e 382/2005 (Aiuto ai foraggi essiccati). 7. Il premio per la conduzione sostenibile dei fruttiferi non è cumulabile con altri interventi similari previsti da altri enti pubblici.
IMPEGNI SPECIFICI PER I SEMINATIVI	1. Il beneficiario è tenuto ad attuare sugli appezzamenti un avvicendamento dove: a) sia prevista una rotazione dove per ogni triennio nessuna coltura può essere ripetuta (compreso il secondo raccolto). Fanno eccezione le superfici ritirate dalla produzione (set-aside), quelle mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) e le foraggiere da prato (medicaio, prato o foraggiere annuali). Ad un cereale autunno vernino non può succedere un altro cereale autunno vernino. Per le aziende zootecniche (bovine, ovicaprine e bufaline) è consentita la rotazione biennale anziché triennale; b) la coltura attuata al 1° anno di impegno deve essere diversa da quella attuata nell'anno precedente; c) sia prevista nel quinquennio almeno una coltura in semina autunnale; d) sia prevista almeno una coltura non cerealicola (miglioratrice) nel quinquennio. 2. Il beneficiario è inoltre tenuto a rispettare i seguenti impegni: a) realizzare almeno una cover-crop nell'arco del quinquennio, e su tutta la superficie impegnata, attuata senza l'utilizzo di leguminose e finalizzata a garantire un'idonea

⁹⁴ Parole aggiunte dall'art. 17, comma 1, del DPR 84/2008.

	copertura vegetale del terreno per un periodo significativo. Su questa coltura è vietato l'utilizzo di concimi chimici ed organici nonché di prodotti fitosanitari; la raccolta o il sovescio della cover non deve avvenire prima del 15 febbraio dell'anno successivo alla semina. Il beneficiario è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda annuale, a comunicare in forma scritta l'intenzione di effettuare la cover crop dopo la coltura principale specificando le superfici interessate e le colture attuate. L'Ufficio attuatore è tenuto ad effettuare, nei tempi congrui, una verifica in campo finalizzata ad accertare l'effettiva attuazione della cover crop su un campione di almeno il 20% dei beneficiari che hanno presentato la comunicazione di effettuazione della cover-crop. Tale campione prescinde dal campione del 5% di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1975/2006. b) realizzare e/o mantenere capezzagne inerbite larghe almeno 3 metri su almeno due lati dell'appezzamento utilizzati per le voltate; le capezzagne non possono essere diserbate né lavorate. Queste superfici non concorrono alla quantificazione dell'aiuto; c) impiegare esclusivamente sementi certificate non OGM; d) mantenere in efficienza, ove siano presenti, scoline e/o fossati; sul lato della scolina e/o fossato adiacente all'appezzamento a seminativo realizzare obbligatoriamente una fascia tampone inerbita della larghezza minima di 2 metri. Tale impegno è obbligatorio solo all'interno dei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana definiti all'allegato 5 del PSR 3. Sui terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) viene sospesa la liquidazione del premio agroambientale, limitatamente agli anni di mancata coltivazione.
IMPEGNI SPECIFICI PER LA COLTIVAZIONE SENZA MAIS	1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnano a non coltivare mais nel quinquennio di impegno ed a rispettare uno dei seguenti ulteriori impegni, non cumulabili tra loro: a) praticare colture annuali avvicendate tra le quali sono ammesse anche le colture foraggiere prative avvicendate. Per colture foraggiere avvicendate si intendono sia quelle annuali che quelle pluriennali; b) convertire il seminativo a prato. 2. Hanno titolo al premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" esclusivamente le superfici che nell'ultimo triennio sono state utilizzate a seminativo. 3. La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno; il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno. 4. Il prato deve essere costituito da un miscuglio di diverse essenze foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee. È ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti. È anche ammessa la semina secondo le modalità alternative previste dalla LR 9/2005 all'Allegato C per i prati concimati. 5. Sulle superfici convertite a prato non sono ammessi trattamenti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. 6. Per la gestione del prato si rinvia agli impegni previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3; in alternativa è ammessa l'utilizzazione a pascolo rispettando gli impegni previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 4 - Mantenimento dei pascoli. 7. All' impegno aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali". 8. Gli impegni aggiuntivi "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" e

	“Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato” possono essere assunti anche su parte dei terreni impegnati alla sottoazione “Conduzione sostenibile dei seminativi”.
IMPEGNI SPECIFICI PER MELO E PERO	- Le azioni di difesa vanno adottate almeno per <i>Cydia pomonella</i> e <i>Cydia molesta</i>, in modo congiunto. - Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa: - confusione sessuale; - disorientamento; - cattura massale; - autoconfusione. - Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: - acquisto e posizionamento dei “diffusori” prima dell’inizio del volo della generazione svernante della <i>Cydia pomonella</i>, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell’etichetta dei prodotti commerciali utilizzati; - riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall’insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti; - posa di trappole a feromoni per il controllo dell’efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato. - divieto dell’impiego di acaricidi di sintesi.
IMPEGNI SPECIFICI PER PESCO, NETTARINE E ALBICOCCO	- Le azioni di difesa vanno adottate almeno per <i>Cydia molesta</i> e <i>Anarsia lineatella</i>, in modo congiunto. - Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa: - confusione sessuale; - disorientamento; - Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: - acquisto e posizionamento dei “diffusori” prima dell’inizio del volo delle generazioni svernanti di <i>Cydia molesta</i> e <i>Anarsia lineatella</i> rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell’etichetta dei prodotti commerciali utilizzati; - riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall’insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti; - posa di trappole a feromoni per il controllo dell’efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato; - divieto dell’impiego di acaricidi di sintesi. - Nel caso di varietà tardive la difesa contro i due parassiti può prevedere l'utilizzo di un intervento insetticida indirizzato al controllo della generazione svernante; in tale evenienza il posizionamento degli erogatori andrà effettuato prima dell’inizio del volo della prima generazione ed il loro successivo rinnovo potrà essere posticipato a luglio.
IMPEGNI SPECIFICI PER SUSINO	- Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa: - confusione sessuale; - disorientamento sessuale. - Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: - acquisto e posizionamento dei “diffusori” prima dell’inizio del volo della generazione svernante della <i>Cydia funebrana</i>, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell’etichetta dei prodotti commerciali utilizzati; - riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall’insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti; - posa di trappole a feromoni per il controllo dell’efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato;

	d) divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.																																																			
IMPEGNI SPECIFICI PER OLIVO	1. Per il controllo della mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>) è ammesso il solo ricorso alla tecnica denominata "attract and kill", integrata, all'eventuale superamento di soglia rilevato dalle strutture dell'assistenza tecnica, con interventi insetticidi effettuati con prodotti individuati alla lett. b) del punto 2 del presente paragrafo. 2. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: a) acquisto e posizionamento nel corso della stagione vegetativa di trappole costituite da pannelli o contenitori impregnati con un composto insetticida (deltametrina, lambda-cialotrina o simili) additivati con attrattivi alimentari e/o sessuali ("attract and kill"). Tali esche attivate devono essere posizionate rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati. Il posizionamento delle trappole va scaglionato in tre epoche diverse, in occasione degli sfarfallamenti delle tre generazioni dell'insetto (orientativamente in misura del 20% per la prima generazione, ulteriore 50% per la seconda e l'ultimo 30% per la terza generazione); b) divieto di ogni ulteriore impiego di prodotti di sintesi ad azione insetticida e/o acaricida; è ammesso il solo utilizzo di rotenone, olio bianco, <i>Bauveria bassiana</i>, <i>Bacillus thuringiensis</i> ed altri prodotti ammessi in agricoltura biologica.																																																			
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie impegnata secondo la seguente tabella: <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">COLTURA</th><th colspan="2">PREMIO BASE €/ha</th><th colspan="2">PREMI AGGIUNTIVI €/ha</th></tr><tr><th>Senza fascia inerbita</th><th>Con fascia inerbita</th><th>Coltivazione senza mais</th><th>Conversione di seminativo in prato</th></tr><tr><td rowspan="4">Seminativi</td><td rowspan="2">Irrigui</td><td>Zootecnia</td><td>115</td><td>145</td><td>150</td><td>240</td></tr><tr><td>Senza zootecnia</td><td>150</td><td>185</td><td>80</td><td>190</td></tr><tr><td rowspan="2">Non irrigui</td><td>Zootecnia</td><td>95</td><td>120</td><td>140</td><td>275</td></tr><tr><td>Senza zootecnia</td><td>120</td><td>145</td><td>110</td><td>225</td></tr><tr><td colspan="3">Fruttiferi</td><td>300</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">Olivo</td><td>180</td></tr></table> 2. Il premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais" può essere sommato ad entrambe le tipologie di premio base; il premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" può essere sommato solo al premio base "senza fascia inerbita".							COLTURA			PREMIO BASE €/ha		PREMI AGGIUNTIVI €/ha		Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato	Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240	Senza zootecnia	150	185	80	190	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275	Senza zootecnia	120	145	110	225	Fruttiferi			300				Olivo			180
COLTURA			PREMIO BASE €/ha		PREMI AGGIUNTIVI €/ha																																															
			Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato																																														
Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240																																														
		Senza zootecnia	150	185	80	190																																														
	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275																																														
		Senza zootecnia	120	145	110	225																																														
Fruttiferi			300																																																	
Olivo			180																																																	
LOCALIZZAZIONE	1. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi" trova applicazione nelle seguenti zone: a) premio base senza fascia inerbita si applica esclusivamente nelle zone A, B e C; b) premio base con fascia inerbita nei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR; c) premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR; d) premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR nonché nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 situate nei comuni della bassa pianura friulana di cui al medesimo allegato 5; 2. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei fruttiferi" si applica sull'intero territorio regionale.																																																			

AZIONE 3 - MANTENIMENTO DEI PRATI

SUPERFICI AMMISSIBILI	- Le superfici ammissibili alla presente azione sono: - i prati permanenti; - i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni; - le superfici riconvertite da seminativo a prato o mantenute tali attraverso l'applicazione del regolamento (CE) 1257/1999; - le superfici che sono state riconvertite da seminativo a prato con l'azione 2 del PSR alla conclusione del quinquennio di conversione; - i prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ha o comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. - Non beneficiano della presente azione le superfici di pertinenza di abitazioni e fabbricati né quelle destinate ad usi sportivi e ricreativi. Si intendono di pertinenza di abitazioni e fabbricati le superfici prative incluse entro la loro recinzione o comunque comprese entro una distanza di 100 m dal manufatto. <i>Tale distanza non si applica ai manufatti ricadenti nelle zone E ed F degli strumenti urbanistici vigenti.</i>⁹⁵ - Non beneficiano della presente azione i prati stabili naturali di cui alla LR 9/2005.
IMPEGNI	- Per il mantenimento dei prati il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: - effettuare almeno uno sfalcio nelle zone di cui alla direttiva CEE n. 273/1975 e almeno due sfalci nelle restanti zone, con asporto della biomassa ottenuta; - non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi. - Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree pre-esistenti vanno mantenute. - La superficie minima di adesione è pari a 1 ha, ridotta a 0,3 ha nelle zone preferenziali dell'Allegato 4 del PSR.
PREMIO AGGIUNTIVO PER LA SALVAGUARDIA DEI NIDI NATURALI	- Qualora sia rinvenuta una nidificazione di specie avifaunistiche di interesse comunitario in atto sui terreni soggetti alla presente azione, viene erogato un premio aggiuntivo per il rispetto delle norme di salvaguardia del nido stesso prescritte dal Corpo Forestale Regionale (CFR), fatte salve le norme di salvaguardia per i siti Natura 2000. Il premio viene erogato entro l'anno successivo alla nidificazione. - La nidificazione deve essere rilevata dal Corpo Forestale Regionale (CFR), che provvede a formulare le prescrizioni più idonee per la sua salvaguardia; la segnalazione viene inviata al beneficiario, ed all'Ufficio attuatore. Il beneficiario è obbligato al rispetto delle prescrizioni prodotte dal CFR.
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	- L'ammontare del premio per il mantenimento dei prati è di 190 €/ha/anno. - Il premio aggiuntivo per ogni nidificazione rinvenuta è pari a 40 euro.
LOCALIZZAZIONE	L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle rimanenti zone limitatamente alle aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del PSR ed alle superfici impegnate nella precedente programmazione con le azioni f2 A1 (Conversione di seminativi in prati) e f2 A2 (Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli).

⁹⁵ Parole aggiunte dall'art. 17, comma 2, del DPR 84/2008.

AZIONE 4 - MANTENIMENTO DEI PASCOLI

DEFINIZIONI	1. Ai soli fini della presente azione, ad integrazione di quanto definito all'art. 2 del reg. (CE) 796/2004, per pascolo o pascolo permanente si intende una superficie con vegetazione prevalentemente erbacea naturale e/o seminata la cui biomassa viene utilizzata direttamente dagli animali allevati ed esclusa dall'avvicendamento aziendale da almeno 5 anni. Sono pertanto escluse dalla definizione di pascolo permanente le superfici boscate, ancorché limitrofe a pascoli, anche nel caso in cui siano utilizzate dagli animali come riparo o per una marginale utilizzazione di vegetazione erbacea, arbustiva o arborea. Sono da ritenersi pascolo permanente, inoltre, le superfici rispondenti alla definizione di cui al primo periodo, che presentano al loro interno una sporadica presenza di essenze arboree/arbustive singole od a gruppi nonché, limitatamente al pascolo caprino, le aree prative degradate invase dalla vegetazione arbustiva di specie pioniera in fase di insediamento iniziale.	
IMPEGNI	1. Per il mantenimento dei pascoli, il beneficiario deve rispettare i seguenti impegni: a) mantenere un carico di bestiame non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata; b) garantire una durata minima del periodo pascolativo sulle superfici impegnate non inferiore a 75 giorni all'anno. A tal fine il beneficiario dovrà comunicare annualmente all'Ufficio attuatore la data di inizio del periodo pascolativo entro 10 giorni dalla stessa. Sono esentati da tale adempimento i beneficiari che attuano l'attività di pascolo per l'intero anno d'impegno; c) effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive; d) mantenere in buona efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque; e) non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso; f) predisporre, se necessari, adeguati punti acqua e sale sui pascoli, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'acqua esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici più distanti dai ricoveri abituali; g) garantire che almeno il 70% dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate. Tale parametro va rispettato limitatamente al periodo di effettivo pascolamento. Al fine dell'assolvimento dell'impegno, è vietato l'utilizzo di insilato di mais e pastone, mentre l'utilizzo di concentrati è ammesso nel limite massimo indicato nella seguente tabella:	
	Tipologia animali	Concentrato kg/UBA/giorno
	Animali con produzione di latte	5
	Animali senza produzione di latte	2
	2. Il beneficiario dovrà allegare alla domanda idonea planimetria catastale con la perimetrazione delle stesse ed eventuale evidenziazione delle aree destinate al pascolo caprino rispetto alle altre specie; la planimetria dovrà essere firmata dal medesimo. 3. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) va effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006. 4. Nel caso la mandria al pascolo sia utilizzata per la produzione di latte e suoi derivati, il beneficiario dovrà possedere, per i locali adibiti alla trasformazione, l'autorizzazione prevista dal DPR 327/80 ovvero la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 ovvero il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, nonché dimostrare di essere titolare di quota latte ai sensi della normativa vigente. 5. La verifica dell'avvenuta trasformazione del latte prodotto in malga avverrà tramite acquisizione di apposita certificazione rilasciata dall'ASS competente su richiesta del beneficiario.	

	6. La superficie minima di adesione è pari a 3 ha.		
PREMIO AGGIUNTIVO PER LA TURNAZIONE DEI PASCOLI	1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnino ad attuare la turnazione dei pascoli. 2. Per turnazione dei pascoli si intende la divisione della superficie pascolata in settori, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili, e l'attuazione di una rotazione degli animali tra gli stessi idonea a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. Tale suddivisione dovrà essere evidenziata nella planimetria di cui al punto 2 del paragrafo "Impegni della presente azione. Il beneficiario è tenuto a compilare ed aggiornare un piano di pascolamento con l'indicazione dei periodi di utilizzo dei diversi settori; tale piano di pascolamento va detenuto in azienda ed esibito in sede di controllo.		
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di superficie pascolata e per anno secondo la seguente tabella:		
	IMPEGNO		Premio €/ha
	Mantenimento dei pascoli	Zootecnia da carne	100
		Zootecnia da latte	150
LOCALIZZAZIONE	1. L'azione "Mantenimento dei pascoli" ed il premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli" si applicano nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle restanti aree limitatamente alle zone preferenziali di cui all'Allegato 4 del PSR.		

AZIONE 5 - ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI DI INTERESSE LOCALE IN VIA DI ESTINZIONE

IMPEGNI	1. Possono beneficiare dell'aiuto gli allevatori delle seguenti razze locali in via di estinzione:		
	Specie	Razza o popolazione	
	Ovina	Istriana (Carsolina)	
		Alpagota	
		Plezzana	
	Equina	Norica	
		Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR))	
	Bovina	Pinzgau	
		Grigio Alpina	
		Pustertaler	
		Pezzata Rossa Friulana	
	2. I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi: a) mantenere o incrementare la consistenza dell'allevamento per cinque anni; b) i capi delle razze ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pinzgau e Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA); i capi delle razze equina CAITPR e bovina Grigio Alpina devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG); la quantificazione del numero dei capi iscritti dovrà essere annualmente certificato dall'organismo tenutario del RA o del LG, preliminarmente alla liquidazione del premio; c) le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA; il numero dei parti minimo nel quinquennio d'impegno deve essere almeno pari al doppio della consistenza iniziale delle fattrici; d) il 50% dei nati di sesso femminile per bovini ed equini ed il 30% dei nati di sesso femminile per gli ovini, durante il periodo di impegno, devono essere mantenuti in vita obbligatoriamente nell'allevamento di nascita o in altri allevamenti iscritti ai RA o LG di riferimento. Questi animali hanno titolo al premio e sono svincolati dall'impegno di cui alla lettera c), punto 2 del presente paragrafo.		
	3. Gli adempimenti obbligatori devono essere descritti in un apposito progetto collettivo, che dovrà contenere anche l'evidenza delle sinergie operative previste, sottoscritto da tutti gli allevatori richiedenti il premio. Alla fine del periodo d'impegno, i beneficiari dovranno presentare una relazione conclusiva evidenziando i risultati raggiunti e dimostrando, in particolare, l'assolvimento degli impegni di cui alle lettere c e d del punto 2.		
4. Sono ammessi al premio unicamente le femmine da riproduzione nonché i riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti LG o RA.			
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno secondo la seguente tabella:		
	Specie	Razza o popolazione	€/UBA/anno
	Ovina	Istriana (Carsolina)	400
		Alpagota	
		Plezzana	
	Equina	Norica	200
		Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	
Bovina	Pinzgau	240	
	Grigio Alpina		
	Pustertaler		
	Pezzata Rossa Friulana		

LOCALIZZAZIONE	1. La presente azione si applica nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola razza, come specificato nella tabella seguente.		
	Specie	Razza o popolazione	Localizzazione
	Ovina	Istriana (Carsolina)	Intera provincia di Trieste e restante territorio regionale delimitato ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Alpagota	Provincia di Pordenone limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Plezzana	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Equina	Norico	Intero territorio regionale
		Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	Intero territorio regionale
	Bovina	Pinzgau	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Grigio Alpina	Province di Pordenone e di Udine limitatamente ai comuni delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Pustertaler	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Pezzata Rossa Friulana	Intero territorio regionale

AZIONE 6 - CONSERVAZIONE DI SPECIE VEGETALI LOCALI DI INTERESSE AGRARIO IN VIA DI ESTINZIONE

IMPEGNI	- L'impegno consiste nel: - coltivare e riprodurre, nel rispetto delle Leggi 18 giugno 1931 n. 987 e 25 novembre 1971 n. 1096, una o più specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali a rischio di erosione genetica, individuati come tali, al momento della domanda, nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002; - nel caso di specie arboree eseguire eventuali operazioni di potatura di risanamento nonché di mantenimento (es. potature, spollonature, ecc.); incrementare il numero delle piante nell'arco del quinquennio d'impegno di almeno il 10%, mediante l'utilizzo di tecniche di riproduzione agamica; - adottare eventuali accorgimenti idonei al mantenimento del più alto livello di purezza varietale. - La superficie impegnata deve essere pari ad almeno 0,05 ha per le colture orticole ed 0,1 ha per le colture erbacee, ancorché non accorpate, mentre nel caso delle specie arboree il numero minimo di piante è di 15. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e del numero e posizionamento delle piante arboree. - Le specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti al registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002 sono le seguenti: - varietà Aglio di Resia - selezione locale Rapa da brovada a colletto viola - selezione locale Sedano rapa del tipo Gigante di Praga - varietà di pesco Triestina, Isontina e Iris rosso. - L'elenco di cui al punto 3 e la relativa localizzazione potranno essere aggiornati con specifico provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.										
QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO	- L'aiuto è corrisposto come da tabella: <table border="1" data-bbox="416 1115 1449 1294"> <thead> <tr> <th>Tipo varietà</th><th>Premio €/ha/anno</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orticole</td><td>350</td></tr> <tr> <td>Altre erbacee</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Frutticole (arboreti specializzati)</td><td>400</td></tr> </tbody> </table> - Le piante di varietà ad elevato rischio di erosione genetica, nel caso di specie arboree, si trovano di norma all'interno di arboreti con diverse varietà ed in superfici non accorpate, oppure come piante sparse. La superficie a premio viene determinata pertanto nel modo seguente: - per piante site all'interno di arboreti specializzati, la superficie impegnata è determinata dal relativo sesto d'impianto; - per piante sparse la superficie impegnata viene forfetariamente determinata in 95 mq (equivalente alla superficie di una chioma circolare del raggio di 5,5 m).	Tipo varietà	Premio €/ha/anno	Orticole	350	Altre erbacee	165	Frutticole (arboreti specializzati)	400		
Tipo varietà	Premio €/ha/anno										
Orticole	350										
Altre erbacee	165										
Frutticole (arboreti specializzati)	400										
LOCALIZZAZIONE	L'azione si applica come specificato nella tabella seguente: <table border="1" data-bbox="416 1630 1449 1984"> <thead> <tr> <th>Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni</th><th>Localizzazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aglio di Resia</td><td>Comune di Resia</td></tr> <tr> <td>Rapa da brovada a colletto viola</td><td>Province di Pordenone, Udine e Gorizia</td></tr> <tr> <td>Sedano rapa del tipo Gigante di Praga</td><td>Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine</td></tr> <tr> <td>Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso</td><td>Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia</td></tr> </tbody> </table>	Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione	Aglio di Resia	Comune di Resia	Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia	Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine	Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia
Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione										
Aglio di Resia	Comune di Resia										
Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia										
Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine										
Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia										

AZIONE 7 - RECUPERO E MANTENIMENTO DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA

IMPEGNI GENERALI	- La superficie impegnata deve essere pari ad almeno ha 0,15, anche non accorpati. All'interno della superficie impegnata la densità deve essere: - non inferiore a 20 piante/ha e non superiore a 100 piante/ha per il castagno, con piante vitali di diametro non inferiore a 35 cm all'altezza di 130 cm da terra; - non inferiore a 30 piante/ha e non superiore a 300 piante/ha per i fruttiferi. - Per gli impianti di densità inferiore al limite massimo indicato al punto 1 è possibile mettere a dimora nuove piante purché innestate su franco con varietà locali. - All'atto della presentazione della domanda il richiedente allegnerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e dell'ubicazione delle piante.
IMPEGNI SPECIFICI PER IL CASTAGNO	- I beneficiari si impegnano ad eseguire le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei castagneti: - eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno; - effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta; - effettuazione annuale della potatura di risanamento, della spollonatura ed asporto del materiale di risulta; - divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
IMPEGNI SPECIFICI PER ALTRA FRUTTICOLTURA ESTENSIVA	- I beneficiari si impegnano ad applicare le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei frutteti: - eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno; - esecuzione di eventuali operazioni di potatura di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali; - esecuzione di operazioni colturali di mantenimento quali potatura, spollonatura, raschiatura dei tronchi, ecc.; - effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta; - divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto.
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	L'aiuto è corrisposto per unità di superficie impegnata ed è pari a 600 €/ha per i castagneti e 395 €/ha per i frutteti.
LOCALIZZAZIONE	L'azione si applica nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE.

AZIONE 8 – DIFFUSIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI ⁹⁶

BENEFICIARI	- Beneficiano dei pagamenti le imprese agricole e i soggetti, come specificato alle seguenti lettere a) e b) <u>che non svolgano attività zootecnica</u>: - le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali; - gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica. - I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.
REQUISITI MINIMI	- L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico delle parti introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR. - Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa inoltre: - devono essere impiegati letami provenienti da aziende che hanno stoccato correttamente; - dovranno essere prodotte obbligatoriamente la Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e un Piano di Utilizzo dei reflui o PUA rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN.
IMPEGNI	Le aziende beneficiarie sono soggette al rispetto degli impegni e dei vincoli di seguito elencati: - devono essere impiegati esclusivamente letami, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettere e) del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, sopra citato. - L'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, la totalità o parte della SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili dell'Azione 8. - Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale palabile assimilato pari a: - Zone Vulnerabili ai nitrati: - letame ed assimilati: una quantità corrispondente a non più di 120 kg/ha di azoto al campo e non meno di 80 kg/ha; - Zone Non Vulnerabili ai nitrati: - letame ed assimilati: una quantità pari a non più di 240 kg/ha di azoto al campo e non meno di 160 kg/ha; - Nei terreni a seminativo deve essere effettuato l'interramento del letame tramite opportune lavorazioni superficiali. - La superficie oggetto di impegno non dovrà essere inferiore a 3 ha. - All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare un Piano di Utilizzo dei reflui, in cui sono descritte dettagliatamente le particelle sulle quali verrà effettuato lo spargimento dei letami e che preveda inoltre le quantità ed il tipo di materiale da utilizzare nonché la localizzazione, nei cinque anni d'impegno. - È obbligatoria l'inserimento dei terreni oggetto di premio nella Comunicazione Semplificata o Completa, secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale desumere la quantità complessiva di azoto totale di origine zootecnica, distribuito per mezzo del letame, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. - Devono essere rispettati gli obblighi ed i criteri di utilizzazione agronomica del letame

⁹⁶ Azione aggiunta dal decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 647/2010.

	definiti dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale di recepimento				
	9. Deve essere assicurato che la quantità distribuita di materiale organico per anno attraverso la presente azione, non determini un superamento dell'apporto medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull'ultimo triennio, di fosforo assimilabile (misurato come P ₂ O ₅) sia di origine organica che di sintesi.				
LOCALIZZAZIONE	1. Le superfici ammissibili alla presente azione sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR.				
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Viene riconosciuto ai beneficiari un aiuto quinquennale in base alla superficie oggetto di impegno per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'adozione di pratiche agronomiche migliorative della qualità dei suoli. 2. L'importo del premio ad ettaro è descritto di seguito: a) Distribuzione di letame in ZVN: €114/ha/anno; b) Distribuzione di letame in zone non vulnerabili da nitrati: € 173/ha/anno.				
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	Per la sola misura 214 Azione 8 i criteri di selezione sono i seguenti:				
	Individuazione Comune (in rapporto alle zone omogenee SO) sulla base della prevalenza SAU aziendale	Tenore SO	Punteggio attribuito sulla base del comune (individuato dalla localizzazione della SAU aziendale prevalente) inserito nelle classe definita di zona omogenea di SO	Punteggio attribuito sulla base della SAU prevalente per comune qualora inserito in ZVN. Es.	
	UD_B_O	2.04	20	6	Criterio di priorità: Prevalenza a domande aventi superfici richieste più piccole (a crescere).
	GO_A_O	2.11	19		
	PN_B_O	2.19	19		
	UD_B_V	2.47	18	6	
	UD_A_O	2.59	18	6	
	GO_B_O	2.96	17		
	UD_A_V	3.22	17	6	
	PN_A_O	3.71	16		
	TS_C_O	4.97	0		
	PN_A_V	5.09	0	6	
	GO_C_O	7.65	0		

SOTTOMISURA 2 - AGRICOLTURA A CHE FORNISCE SPECIFICI SERVIZI AMBIENTALI

AZIONE 1 - COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, ANCHE A FINI FAUNISTICI

NORME GENERALI	1. Possono essere impegnati con la presente sottoazione sia gli habitat pre-esistenti (anche realizzati nella precedente programmazione 2000-2006) che quelli di nuova realizzazione a partire dall'anno stesso di impianto. In quest'ultimo caso l'indennità concessa è cumulabile con quella prevista dall'azione 2 della misura 216 "Costituzione di habitat".
STRUTTURA DELL'AZIONE	1. La presente azione si suddivide in due sottoazioni: a) sottoazione 1 - manutenzione di habitat; b) sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica.
SOTTOAZIONE 1	
IMPEGNI PER LE SIEPI, ANCHE ALBERATE E LE PICCOLE SUPERFICI BOSCADE	1. Le operazioni di manutenzione comportano: a) il mantenimento o la costituzione della fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 m (fatti salvi i limiti di proprietà), preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno; b) nel caso di rimpiazzo di fallanze o di rinfoltimenti, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. Gli alberi morti o deperienti vanno rimossi solo nel caso in cui la loro presenza costituisca minaccia per l'incolumità di persone, animali o cose; c) divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti anche nelle fasce di rispetto; d) nelle fasce di rispetto il beneficiario deve eseguire almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. 2. La superficie minima di adesione è 0,1 ha e la superficie massima di adesione non può superare il 20% della SAU riferita al primo anno d'impegno.
IMPEGNI PER GLI STAGNI ED I LAGHETTI DI ACQUA DOLCE E LE RISORGIVE	1. Le operazioni di manutenzione comportano: a) il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore); stagni e laghetti possono essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre; b) l'estensione della superficie sommersa nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 agosto non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto (salvo cause di forza maggiore); c) il mantenimento o la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno cinque metri e investita a vegetazione erbacea e/o arborea-arbustiva; nel caso di creazione della fascia e/o rimpiazzii, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali; d) l'esecuzione, nelle fasce di rispetto inerbite, di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio; e) il controllo e l'asporto della vegetazione acquatica e dei sedimenti, se necessario, deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 gennaio; f) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti; g) il divieto di immissione di sostanze inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere;

	h) il divieto di immissione di specie vegetali e animali alloctone; eventuali esemplari presenti dovranno essere rimossi, conformemente alle leggi vigenti; i) il divieto di immissione di pesci. 2. La superficie minima di adesione è 0.01 ha e la superficie massima di adesione è di 1 ha.
IMPEGNI PER I PRATI STABILI NATURALI	1. Hanno titolo al premio della presente sottoazione i prati stabili naturali, così come definiti all'art. 2 integrato dall'allegato A della LR 9/2005 ed individuati con l'inventario dei prati stabili naturali descritto all'art. 6 della medesima legge regionale. 2. Fermi restando i divieti e le norme di tutela previsti dalla legge regionale 9/2005 ed i vincoli attivati in applicazione delle normative relative a "Natura 2000", le operazioni di manutenzione comportano: a) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti; b) l'obbligo dell'estirpo del novellame delle specie arboree ed arbustive almeno una volta ogni due anni; c) l'obbligo dell'estirpo delle infestanti arboree ed arbustive e del ripristino delle condizioni di falciabilità per le superfici individuate come abbandonate infeltrite o abbandonate incespugliate nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della LR 9/2005; d) l'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno; per i prati stabili naturali appartenenti alla categoria dei prati umidi le operazioni di sfalcio e asporto della biomassa devono essere effettuate tra il 1 e il 31 luglio o durante l'inverno in condizioni di suolo ghiacciato. L'obbligo non è vigente per le alleanze di vegetazione <i>Phragmites communis</i>; e) lo sfalcio può non essere effettuato su una superficie non superiore al 10%, in rotazione nel corso del quinquennio d'impegno, per favorire le specie vegetali biennali e gli invertebrati ad esse legate; f) la superficie minima di adesione è 0,04 ha. 3. Al presente impegno si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".
IMPEGNI PER I SISTEMI MACCHIA-RADURA	1. Le operazioni di manutenzione comportano: a) l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, con raccolta della biomassa, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico non superiore a 0.8 UBA/ha e comunque tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso; b) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti. 2. La superficie a macchia deve essere compresa tra il 10 ed il 50 % della superficie complessivamente impegnata a macchia-radura. 3. È ammessa la semina di colture a perdere con gli impegni previsti al paragrafo "Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica" della presente azione, su una superficie non superiore al 15% di quella impegnata con la presente azione. 4. Qualora siano presenti sulla superficie a radura stagni, laghetti e/o risorgive, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive" della presente azione. 5. Qualora siano presenti sulla superficie a radura prati stabili naturali, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per i prati stabili naturali" della presente azione. 6. La superficie minima di adesione è 1 ha.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie effettivamente impegnata e sono espressi in euro/ha/anno. Il prospetto degli aiuti è il seguente:		
	Impegno	Manutenzione di habitat:	
		Pre-esistenti	Nuova costituzione
		Premio €/ha/anno	Premio €/ha/anno
	Siepi e boschetti	150	450
	Stagni, laghetti e risorgive	200	-
	Prati stabili naturali	250	-
Macchia-radura	200	450	
LOCALIZZAZIONE	1. La sottoazione 1 “Manutenzione di habitat” si applica: a) siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle Zone A (Poli urbani) e B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata); b) stagni e laghetti di acqua dolce, risorgive: nelle Zone A (Poli urbani), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) delle Province di Udine e Pordenone e nell’intero territorio delle Province di Trieste e di Gorizia; c) prati stabili naturali: territori dei comuni elencati nell'allegato B della LR 9/2005; d) sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).		
SOTTOAZIONE 2			
IMPEGNI PER LE COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA	1. Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono: a) coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra mais, sorgo, girasole, miglio, panico, colza, saggina, cavolo da foraggio, frumento, orzo, cardo e grano saraceno; b) le colture a perdere devono essere seminate in fasce larghe al massimo 15 metri, con interfila massima di 1 metro. Nelle interfile è ammessa la semina di foraggiere; c) le fasce soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse dalle superfici limitrofe non impegnate a colture a perdere; d) le superfici soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse rispetto a quelle utilizzate l'anno precedente; e) è vietato l'impiego di concimi chimici di sintesi; f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa la lavorazione meccanica; g) la coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna fino al 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto; dal mese di ottobre - novembre è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia alla fauna selvatica. 2. Hanno titolo al presente premio solo i terreni già coltivati a seminativo nell'ultimo biennio (compreso il set-aside). 3. Andranno rispettate comunque le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico regionale. 4. Gli appezzamenti destinati alle colture a perdere dovranno essere localizzati almeno a 100 m da insediamenti abitativi e almeno a 50 m da strade asfaltate. 5. La dimensione dei singoli appezzamenti deve essere compresa tra 500 e 5000 m2. 6. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere inferiore a 1 ha all'anno; la superficie massima impegnata non può superare il 20% della SAU aziendale riferita al primo anno d'impegno e comunque i 10 ha per beneficiario. 7. Alla domanda annuale deve essere allegata una idonea planimetria catastale con l'evidenza delle superfici impegnate.		
QUANTIFICAZIONE	1. Per la colture a perdere per la fauna selvatica l'importo previsto è di 300 €/ha.		

DELL'AIUTO	
LOCALIZZAZIONE	1. La sottoazione 2 "Colture a perdere per la fauna selvatica" si applica nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).

NORME PROCEDURALI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	1. Il beneficiario che intende aderire ad un impegno agroambientale è tenuto a presentare una domanda iniziale di aiuto/pagamento, presentata entro i termini previsti dai bandi, con la quale si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dalle specifiche azioni per un quinquennio. 2. Per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente domanda di aiuto/pagamento con la quale conferma o eventualmente modifica quanto dichiarato con la domanda iniziale entro i termini stabiliti con apposito decreto dell'Autorità di Gestione. 3. Le domande vanno presentate all'Ufficio attuatore nel cui territorio ricade l'unità tecnico-economica. 4. I beneficiari che non presentano la domanda di conferma/modifica nei termini massimi previsti, perdono per l'anno di riferimento il diritto al premio; sono tenuti comunque al rispetto degli impegni assunti con la domanda iniziale. L'Ufficio attuatore provvederà a sottoporre a controllo in loco le superfici relative.
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate su un bando superino le risorse finanziarie previste, verranno prioritariamente accolte le domande comportanti la trasformazione di contratti in corso, secondo quanto stabilito dallo specifico paragrafo della presente scheda di misura, e le modifiche agli impegni, secondo quanto stabilito dallo specifico paragrafo della presente scheda di misura. Le altre domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità: a) tipologia di approccio; b) casi particolari; c) tipologia di impegno; d) zonazione. 2. Le tipologie di approccio vengono elencate di seguito secondo il criterio della priorità: a) domande di adesione ad impegni agroambientali comprese in progetti integrati e approcci collettivi approvati e dichiarati finanziabili; b) domande di adesione ad impegni agroambientali singole. 3. Casi particolari: a) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati, limitatamente alle superfici impegnate ricadenti nel SIC IT 3310009 Magredi del Cellina 4. Le tipologie di impegno vengono elencate di seguito secondo il criterio della priorità: a) sottomisura 1 – azione 1: Produzione biologica; b) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 1: Manutenzione di habitat; c) sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione; d) sottomisura 1 – azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione; e) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli"; f) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da latte"; g) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da carne"; h) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati; i) sottomisura 1 – azione 7: Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva; j) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi,

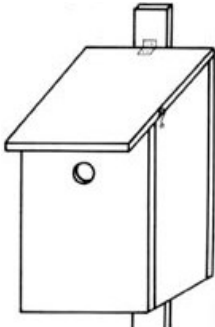
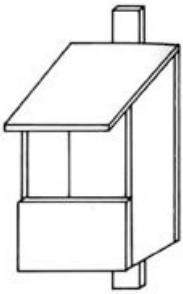
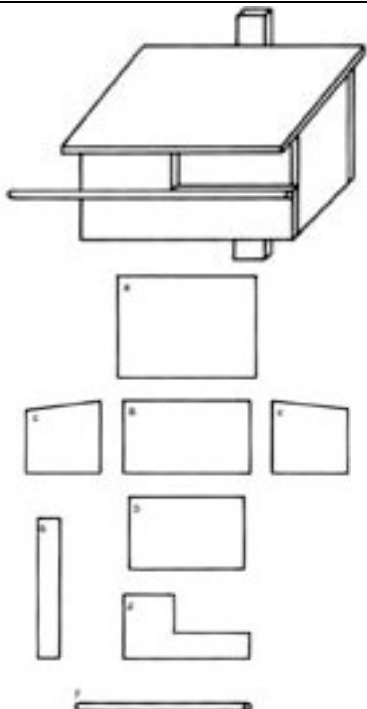
	premio aggiuntivo “Coltivazione senza mais”, tipologia di impegno “Conversione di seminativo a prato”; k) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 2: Colture a perdere per la fauna selvatica; l) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo “Coltivazione senza mais”, tipologia di impegno “Coltivazione senza mais”; m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno “Seminativi”; n) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno “Fruttiferi”. Nel caso in cui una domanda contenga più impegni, viene considerato, al fine dell’attribuzione della priorità, l’impegno più favorevole, a condizione che esso venga assunto su almeno il 20% della superficie impegnata; nel caso della sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, il valore di 1 UBA viene equiparato ad ha 1,50. 5. Le priorità territoriali vengono di seguito elencate distintamente per tipologie di impegno: a) sottomisura 1 – azione 1: Produzione biologica - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; - Aree preferenziali di cui all’Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; - Zone A, B, C di cui all’Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue; - Zone A, B, C di cui all’Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale non irrigue; - Restanti zone. b) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 1: Manutenzione di habitat - Aree preferenziali di cui all’Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; - Appezamenti confinanti con corsi d’acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive; - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; - Restanti zone. c) sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75; - Restanti zone. d) sottomisura 1 – azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75; - Restanti zone. e) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, premio aggiuntivo “Turnazione dei pascoli” - Aree preferenziali di cui all’Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75; - Restanti zone. f) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno “Zootecnia da latte” - Aree preferenziali di cui all’Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75; - Restanti zone. g) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno “Zootecnia da carne” - Aree preferenziali di cui all’Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75; - Restanti zone. h) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati - Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
--	---

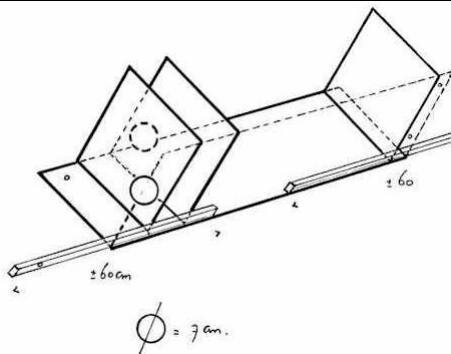
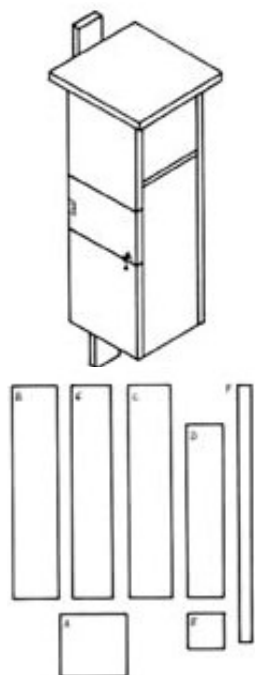
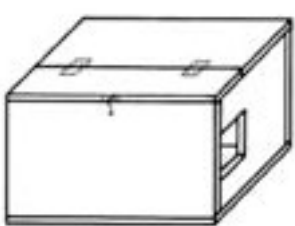
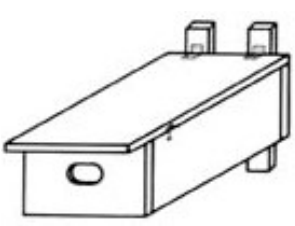
	ii. Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; iii. Restanti zone. i) sottomisura 1 – azione 7: Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva i. Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; ii. Restanti zone. j) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo “Coltivazione senza mais”, tipologia di impegno “Conversione di seminativo a prato” i. Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alle zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale; ii. Appezamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale; iii. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale; iv. Restanti zone. k) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 2: Colture a perdere per la fauna selvatica i. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale; ii. Comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale; iii. Restanti comuni. l) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo “Coltivazione senza mais”, tipologia di impegno “Coltivazione senza mais” i. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale; ii. Restanti comuni. m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno “Seminativi” i. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente alle zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale; ii. Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue; iii. Restanti zone. n) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno “Fruttiferi” i. Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale ii. Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75 iii. Restanti zone. 6. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopracitate, si considerano le seguenti dimensioni minime: a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione; b) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione; c) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue: 50% della superficie impegnata con l'azione; d) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale non irrigue: 50% della superficie impegnata con l'azione; e) Appezamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione;
--	---

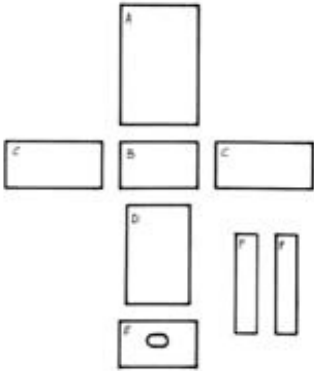
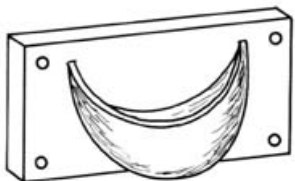
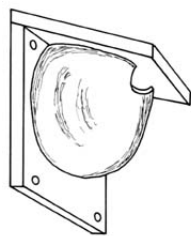
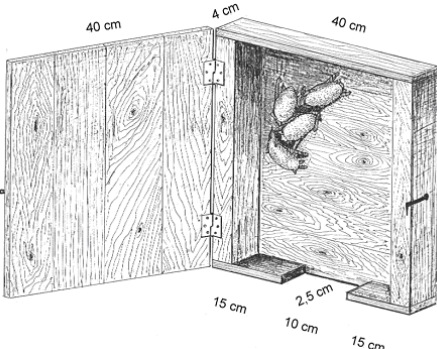
	f) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75: 50% della superficie impegnata con l'azione; g) Comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale: 50% della superficie impegnata con l'azione; 7. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base dell'estensione della superficie impegnata, dando peso decrescente all'aumentare della medesima. 8. Le domande presentate secondo quanto previsto all'art. 21, comma 1 del regolamento (CE) n. 796/2004 verranno considerate al fine della loro ammissibilità a finanziamento solo dopo l'ammissione a finanziamento di tutte le domande presentate entro i termini previsti dal bando. Anche per questa tipologia di domande andranno applicati i criteri di priorità descritti nel presente paragrafo.
DECADENZA PER INADEMPIMENTO AGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	1. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 18 del reg. (CE) 1975/2006, gli impegni agroambientali, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, vengono distinti in: a) impegni essenziali: quelli la cui non osservanza comporta la decadenza totale della misura; b) impegni accessori: quelli la cui non osservanza comporta una riduzione percentuale dell'aiuto riferito alla misura ed all'anno interessati. 2. Qualora l'inosservanza di più impegni accessori comporti una riduzione complessiva superiore al 20%, l'azione decade totalmente, applicando le esclusioni previste all'art. 16 del reg. (CE) 1975/2006. 3. Qualora, per effetto dell'inadempimento a più impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto da corrispondere nell'anno, la decadenza totale viene disposta nei confronti di tutte le azioni, applicando le esclusioni previste all'art. 16 del reg. (CE) 1975/2006. 4. <i>(abrogato)</i>⁹⁷

⁹⁷ Punto abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del DPR 16/2010.

ALLEGATO A

TIPO DI NIDO	SPECIE INTERESSATE	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	FIGURA
Cassetta-nido tradizionale con foro circolare	Cince, passeri, storno, picchio muratore, codirosso, assiolo, torcicollo, ecc.	Materiale di costruzione: legno. Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 e 50 mm, le dimensioni della cassetta devono essere comprese tra 180 x 100 x 100 mm e 230 x 150 x 150 mm.	
Cassetta-nido a fronte aperto	Ballerina bianca, ballerina gialla, codirosso spazzacamino, pigliamosche, passeri, storno, assiolo, upupa, ecc..	Materiale di costruzione: legno. le dimensioni della cassetta devono essere 200 x 130 x 130 mm. L'apertura sul fronte della cassetta potrà variare tra 100 e 150 mm.	
Nido a tronchetto naturale	Varie specie di uccelli: cince, passeri, storno, picchio muratore, codirosso, upupa, assiolo, civetta, allocco, ecc.	Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 – 90 mm. Il diametro interno da un minimo di 100 a 220 mm. L'altezza interna della cavità (dal foro al fondo) può andare da 15 a 60 cm..	
Cassetta a fronte aperto per Gheppio	Gheppio e altri rapaci	Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre 3 cm di sabbia o ghiaia o segatura grossolana Da collocare possibilmente su alberi isolati, bordi dei boschi, edifici ad un'altezza minima di 4 m oppure su pali ad un'altezza minima di 5 m. Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di ± 2 cm. A: Tetto, 66 x 50 cm B: Schiena, 60 x 35 cm C: Pareti laterali, 36 x 35 cm (30 fronte) D: Fondo, 56 x 36 cm E: Fronte, 60 x 30 cm F: Posatoio, diam. 3 x 80 cm G: Listelli di sostegno, 10 x 65 cm Foro di entrata 30 x 15 cm.	

Cassetta- nido per civetta	Civetta	Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli. Lunghezza totale: 75-85 cm; larghezza e altezza: 20 - 22 cm; diametro del foro di entrata: 7 cm. I 2 fori d'entrata non devono essere allineati, ma collocati in una posizione diagonalmente opposta.	
Nido per allocco a camino	Allocco	Materiale di costruzione: legno. sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli. Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di ± 2 cm, ad eccezione del foro d'involò. A: Tetto, 30 x 30 cm B: Schiena, 22 x 80 cm C: Pareti laterali, 26 x 80 cm D: Fronte, 22 x 60 cm E: Fondo, 22 x 22 cm F: Listello di sostegno, 8 x 100 cm Foro d'involò: 22 x 20 cm	
Cassetta chiusa per barbagianni	Barbagianni	Materiale di costruzione: legno. Le dimensioni della cassetta devono essere 100 x 50 x 50 cm. Il foro d'involò potrà variare tra 13 e 19 cm di lato. Da posizionare in luoghi riparati, bui e ben asciutti (fienili, granai, ecc.) a cui il barbagianni possa accedere direttamente o attraverso cavità murarie già esistenti o appositamente predisposte.	
Cassetta- nido per Rondoni	Rondoni	Materiale di costruzione: legno. Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di ± 2 cm, ad eccezione del foro d'involò, che deve essere di 30 x 130 mm. A: Tetto, 22 x 38 cm B: Schiena, 22 x 13 cm C: Pareti laterali, 28 x 13 cm D: Fondo, 18 x 28 cm E: Fronte, 22 x 13 cm F: Listelli di legno, 6 x 28 cm	

			
Nido per Rondine	Rondini	Materiale di costruzione: cemento-segatura. Larghezza 20 cm, altezza 14 cm, profondità 13 cm. Da installare in stalle, porticati, cornicioni, ecc.	
Nido per Balestruccio	Balestruccio	Materiale di costruzione: cemento-segatura. Larghezza 20 cm, altezza 15-18 cm, profondità 15-18 cm. Foro di ingresso meglio se laterale, largo 5-6 cm e profondo 3 cm. Da installare sotto i tetti di case, capannoni o altri edifici.	
Bat box	Chiroteri	Materiale di costruzione: legno. Le dimensioni (larghezza x altezza x profondità) possono variare da un minimo di 100 x 100 x 20 mm a un massimo di 150 x 300 x 30 mm. L'ingresso, una fessura posizionata nella parte inferiore della cassetta, ha una larghezza di 2 cm. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali.	
Bat board	Chiroteri	Materiale di costruzione: legno. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali. La struttura va collocata su pareti di edifici esposte a Sud.	

ALLEGATO B⁹⁸

⁹⁸ Abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del DPR 16/2010.

Scheda della misura 216 - Investimenti non produttivi

ASPETTI GENERALI

STRUTTURA DELLA MISURA	1. La presente misura si suddivide in due azioni: a) Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno a terrazzamenti; b) Azione 2 - Costituzione di habitat.
BENEFICIARI	1. Beneficiano degli investimenti non produttivi, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni: a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali; b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica. 2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	1. È riconosciuta come cause di forza maggiore, oltre a quelle elencate al comma 1 dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la seguente tipologia: a) significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.

AZIONE 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURETTI A SECCO DIVISORI E DI SOSTEGNO A TERRAZZAMENTI

IMPEGNI	1. Il contributo è finalizzato all'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria dei muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, senza alterazioni alla tipologia costruttiva originaria; hanno titolo al sostegno le porzioni dei muri effettivamente degradate e che necessitano pertanto di rifacimento. I tratti in buono stato di conservazione andranno comunque mantenuti in condizioni almeno pari a quelle iniziali per il periodo dell'impegno. Per i muretti a secco segnaconfine la porzione di muro assoggettata all'impegno è quella a cavallo delle due particelle su cui è collocato il muro oggetto dell'intervento. 2. È esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale; unicamente per i muri di sostegno a terrazzamenti può essere ammesso, contrariamente a quanto previsto per i muretti a secco delimitanti fondi agricoli, l'utilizzo di modeste quantità di materiale legante cementizio purchè in conformità alle normative urbanistiche vigenti e con la prescrizione che la fugatura sia fatta in profondità, che i conci risultino puliti e che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro. La superficie interessata dalla presenza del materiale litoide deve essere almeno pari al 95% del totale. Qualora per straordinarie ragioni di natura statica, legate alla manutenzione dei soli muri di sostegno a terrazzamenti, dovesse essere necessario provvedere al consolidamento e rafforzamento delle fondazioni del manufatto, anche mediante realizzazione di travi in calcestruzzo, l'operazione sarà considerata ammissibile alle condizioni che lo zoccolo di fondazione risulti completamente interrato e posizionato integralmente ad almeno 5 cm di profondità dal piano di campagna e che sia rispettato il tracciato originale del muro, senza variazioni o rettifiche. 3. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze. 4. Il beneficiario si impegna a mantenere il manufatto oggetto di impegno in buone condizioni, anche attraverso il contenimento delle essenze arbustive e arboree, per almeno 5 anni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi. 5. Non sono ammessi a contributo interventi di manutenzione di muri divisorii preesistenti realizzati con legante, con trave o altri componenti in calcestruzzo. 6. Non sono ammessi al contributo i muri di cinta delle abitazioni e delle pertinenze, ancorché a secco, né i terrazzamenti su cui siano situate abitazioni e/o pertinenze. 7. Non sono ammesse a pagamento le domande per le quali il contributo ammissibile sia inferiore a 400 Euro. 8. Nel caso di muretti a secco segnaconfine il finanziamento può essere concesso anche ad entrambi i possessori, previa presentazione di due domande distinte; in questo caso il contributo viene diviso in parti uguali. 9. Il lavori possono iniziare solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio attuatore. 10. Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: - idonea planimetria catastale; - localizzazione e il dimensionamento dei manufatti; - porzioni soggette a intervento; - porzioni su cui grava il solo impegno di mantenimento; - particelle confinanti con i manufatti oggetto di intervento; - copia di documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia edilizia ed urbanistica.
---------	--

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	1. Il contributo concesso è pari a € 32/m lineare per la manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di € 94/mq per manutenzione straordinaria di muretti di sostegno di terrazzamenti. 2. Il presente aiuto non è cumulabile con gli aiuti previsti dalla misura 121 del PSR.
LOCALIZZAZIONE	1. L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della Dir. 273/75/CEE e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE	1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate superino le risorse finanziarie previste le domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità: a) Tipologia di impegno; b) Zonazione. 2. Priorità relative alle tipologie di impegno: a) muri di sostegno con intervento su almeno il 20% della superficie totale b) altri muri di sostegno c) muretti a secco con interventi su una lunghezza $\geq$ a 50 ml d) altri muretti a secco 3. Priorità territoriali: a) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; b) Altre zone omogenee del Carso (A1, B1, C1) c) Altre zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75 4. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopracitate si tiene conto della prevalenza della localizzazione dell'intervento. 5. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.

AZIONE 2 - COSTITUZIONE DI HABITAT

IMPEGNI GENERALI	1. Hanno titolo ai premi previsti dalla presente azione i terreni agricoli coltivati da almeno due anni; sono comunque esclusi i terreni condotti a prato, a prato-pascolo, a pascolo. 2. Il premio concesso con la presente azione è cumulabile con quello previsto alla sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" dell'azione 1 (Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici) della sottomisura 2 (Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali) della misura 214 (Pagamenti agroambientali). 3. Qualora il beneficiario intenda aderire all'Azione 1 – "Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici" della Sottomisura 2 (Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali) della Misura 214 (Pagamenti agroambientali), l'esecuzione degli interventi richiesti deve essere ultimata entro il 15 maggio dell'anno di adesione al bando per la misura citata. 4. Il beneficiario si impegna a non modificare la destinazione d'uso degli habitat realizzati per almeno 10 anni dalla data della verifica finale. 5. Alla domanda andranno allegati: a) relazione descrittiva dell'intervento e relativo progetto; b) idonea planimetria catastale; c) copia di documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia edilizia ed urbanistica.
IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI SIEPI, ANCHE ALBERATE E DI PICCOLE SUPERFICI BOSCADE	1. Per la realizzazione di siepi, anche alberate, e di piccole superfici boscate, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) la costituzione di una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 m, preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno riferita alla prevista dimensione definitiva della chioma stessa; b) le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. L'impianto di siepi deve essere effettuato con almeno tre specie arbustive diverse. L'impianto di piccole superfici boscate deve essere effettuato con almeno 4 specie arboree ed una arbustiva; il sesto d'impianto non deve superare i 3 metri. c) è ammessa la concimazione unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino; d) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. 2. La superficie minima di adesione è 0,2 ha, mentre la superficie massima di adesione è di 15 ha e comunque non più del 20% della SAU aziendale. 3. Per piccola superficie boscata si intendono gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0.5 ha, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni.
IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI STAGNI E LAGHETTI DI ACQUA DOLCE	1. Per la costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) le sponde devono essere dolcemente digradanti su almeno il 15% del perimetro (indicativamente con pendenza inferiore a 30 gradi); b) la profondità massima non deve superare 1,5 metri; c) il fondo dello stagno e/o laghetto va reso impermeabile mediante utilizzo di geomembrana impermeabile; l'eventuale utilizzo di materiali diversi va adeguatamente giustificato; d) deve essere realizzata una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi

	euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali; e) è ammessa la concimazione, limitatamente alla fascia di rispetto, unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino; f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; 2. La superficie minima di adesione è di 150 mq e la superficie massima di adesione è di 2500 mq, comprensivi della fascia di rispetto. 3. La manutenzione deve garantire il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, salvo cause di forza maggiore; stagni e laghetti possono comunque essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre.
IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI MACCHIA-RADURA	1. Per la costituzione di sistemi macchia – radura devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) messa a dimora di gruppi vegetali polispecifici, arbustivi ed arborei, costituiti da specie autoctone e caratterizzanti il rispettivo ambito territoriale. Le piante devono essere disposte o in gruppi vegetali isolati a macchia di leopardo, più o meno uniformemente su tutta la superficie impegnata, o in fasce; non è ammessa la piantagione lineare delle piante. La distanza tra le piante non deve superare i 3 metri. Nelle aree occupate dalla macchia il beneficiario deve sostituire le piante che non avessero attecchito all'impianto entro l'anno successivo. Al fine di favorire l'attecchimento e la crescita delle piante arboree e arbustive, nel primo anno dalla messa a dimora delle stesse, possono essere effettuati sfalci anche in deroga ai limiti numerici e temporali previsti al successivo comma 6 relativo alla manutenzione. La superficie complessiva occupata dalla macchia deve essere compresa tra il 10% ed il 35% della superficie impegnata; b) creazione di una superficie a radura che investa una superficie compresa tra il 65% e il 90% di quella impegnata. La radura deve essere costituita da un prato permanente ottenuto secondo le prescrizioni previste alla sottomisura 1, Azione 2 "Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi": premio aggiuntivo "Rotazione senza mais – Conversione di seminativo in prato". La stessa va gestita secondo le modalità descritte al successivo comma 6 relativo alla manutenzione. 2. Sulla superficie a radura può essere altresì attuata: a) la semina di colture a perdere con gli impegni previsti nello specifico paragrafo "Colture a perdere per la fauna selvatica" dell'azione 1 – sottomisura 2 della misura 214 (Pagamenti agroambientali), su una superficie non superiore al 15% di quella impegnata; b) la creazione, su tutta o parte della radura ed ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di stagni e/o laghetti con le modalità di realizzazione previste al paragrafo relativo; c) la creazione, ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di prati umidi e/o zone umide. 3. È ammessa la concimazione unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino; è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. 4. La superficie minima di adesione all'impegno è pari a 1 ha, mentre la superficie massima non può superare il 60% della SAU aziendale e comunque una superficie massima di 80 ha; la dimensione massima di ogni singolo appezzamento non può superare ha 30 ridotti ad ha 15 nelle aree preferenziali di cui all'Allegato A (riportare l'allegato IV del PSR) e negli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili. 5. Per realizzazioni inferiori a 5 ha si prescinde dalla percentuale di SAU aziendale. 6. La manutenzione deve garantire l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni tre anni e comunque non più di uno all'anno da effettuarsi sempre dopo il 15 luglio ed entro il 15 febbraio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un

	carico tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso.					
QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO	1. Il contributo è concesso per unità di superficie effettivamente impegnata secondo il seguente prospetto:					
	Creazione di habitat					
	Impegno					
	Premio					
	<table> <tr> <td>Siepi e boschetti</td><td>2.800 €/ha</td></tr> <tr> <td>Stagni, laghetti</td><td>1.17 €/mq</td></tr> <tr> <td>Macchia-radura</td><td>1.950 €/ha</td></tr> </table>	Siepi e boschetti	2.800 €/ha	Stagni, laghetti	1.17 €/mq	Macchia-radura
Siepi e boschetti	2.800 €/ha					
Stagni, laghetti	1.17 €/mq					
Macchia-radura	1.950 €/ha					
LOCALIZZAZIONE	1. L'azione 2 "Costituzione di habitat" si applica: a) siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle zone A, B e C; b) stagni e laghetti di acqua dolce: nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) e nel territorio della Provincia di Gorizia delimitato ai sensi della Dir. 273/75/CEE; c) sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).					
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE	1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate su uno specifico bando superino le risorse finanziarie previste verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità: a) stagni e laghetti b) macchia-radura c) siepi e boschetti 2. Le priorità territoriali vengono di seguito elencate: a) aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale; b) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; c) appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive; d) restanti zone. 3. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopracitate si tiene conto della prevalenza della localizzazione dell'intervento. 4. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.					

DISPOSIZIONI COMUNI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	1. Riduzione di superficie. a) Nella fase di realizzazione è ammessa una riduzione dei metri lineari o metri quadri non superiore al 20% dell'impegno iniziale nel caso dei muretti a secco o non superiore al 20% della superficie inizialmente impegnata nel caso della costituzione di habitat; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate. Sono fatti salvi i limiti minimi fissati da ogni singola azione. b) Nel caso la riduzione di superficie superi il 20% della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade. 2. Gli ampliamenti di dimensioni e superficie sono sempre consentiti, fermo restando l'importo ammesso a contributo. 3. Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del c. 4 art. 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.
---------------------------	---

Scheda della misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli

FINALITÀ E OBIETTIVI	Con questa misura s'intende: • favorire una gestione dello spazio rurale più compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali in particolare acqua, suolo e aria; • favorire la biodiversità floristica e faunistica negli ambienti intensamente coltivati favorendo la ricostituzione di sistemi ecologici diversificati e complessi e le reti ecologiche di collegamento; • migliorare il paesaggio rurale e influenzare positivamente il microclima locale nelle aree di pianura povere di vegetazione legnosa; • contribuire alla protezione dell'ambiente, ridurre l'impatto delle avversità ambientali, contenere i fenomeni di lisciviazione dei suoli e l'inquinamento idrico diffuso; • mitigare i cambiamenti climatici globali riducendo l'effetto serra tramite l'assorbimento e la fissazione del carbonio atmosferico; • favorire la diffusione in ambito agricolo di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento; • contribuire alla produzione legnosa di qualità dal fuori foresta, di legna da ardere e legno cippato con finalità energetiche ed industriali; • favorire la diversificazione delle attività aziendali e dei redditi agricoli.
RICHIEDENTI	Possono presentare domanda di aiuto: 1. Imprese agricole condotte da imprenditori in possesso dei requisiti inerenti la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR 798 del 15/04/2005 (DPRReg 277/2004 art 5, comma 2. indirizzi per l'attuazione del DLgs 99/2004 , in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale), nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento 1974/2006; 2. Proprietari o possessori di terreni, imprese agricole diverse da quelle del punto 1, altre persone fisiche e Enti pubblici, sia in forma singola che associata.
REQUISITI	Per agricoltori s'intendono quindi solo gli imprenditori agricoli professionali ai sensi della D.G.R. 798 del 15.4.2005, definizione che risponde all'esigenza di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento 1974/2006, ovvero che l'agricoltore beneficiario della misura dedichi alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricavi una proporzione rilevante del proprio reddito. <u>Requisito inerente il reddito</u> Il requisito medesimo si intende assolto qualora risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1. il soggetto richiedente risulti, alla data di presentazione della domanda di aiuto, iscritto all' INPS – gestione ex SCAU – in qualità di coltivatore diretto (CD), ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ; 2. il richiedente risulti intestatario unicamente di uno o più tra i seguenti redditi: a) reddito agrario e dominicale o derivante da attività agricole connesse nei limiti individuati dall'art. 2135 cod. civile; b) reddito da partecipazione in qualità di socio in società agricole che abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile. Al di fuori delle ipotesi previste nel capoverso precedente, in presenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo o di impresa di altra natura e comunque extra agricoli, gli stessi non devono complessivamente superare il 25% del volume di affari desunto ai fini IVA aumentato degli eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali ed agroforestali e da altre forme di integrazioni al reddito previste dalla legislazione. Qualora l'imprenditore richiedente sia anche socio dell'impresa agricola, il volume d'affari complessivo dell'impresa come sopra definito va proporzionalmente

	rapportato alla quota di partecipazione agli utili del singolo socio imprenditore richiedente. <u>Requisito inerente il tempo di lavoro</u> Il requisito inerente la percentuale di tempo di lavoro dedicato si intende automaticamente soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore agricolo risulti, alla data della domanda di aiuto, iscritto all' INPS – gestione ex SCAU, in qualità di coltivatore diretto (CD) ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale(IATP) e quindi con regolare posizione di previdenza agricola per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile. Al di fuori della ipotesi di cui al precedente capoverso , qualora la persona fisica nei cui confronti deve valutarsi la qualifica di IAP svolga altre attività non specificatamente agricole, va valutato il fabbisogno lavorativo necessario per l'azienda agricola in conduzione diretta od in qualità di socio, che deve risultare in una quantificazione almeno equivalente alle altre attività professionali extragricole. Unicamente a tali fini, mediante l'utilizzo delle tabelle ore/lavoro allegate alla presente deliberazione, gli uffici istruttori operano una parametrizzazione convenzionale sulla base dell'orientamento produttivo aziendale dichiarato, e comprensivo dei fondi condotti dall'azienda in proprietà e/o in affitto con contratti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. In ogni caso, al fine di promuovere e valorizzare la costituzione di valide aziende agricole con sufficiente dimensione economica produttiva, il requisito temporale si intende soddisfatto con una riconosciuta occupazione lavorativa nel settore agricolo pari ad almeno 119 giornate (od equivalenti 950 ore) di lavoro, rispettivamente ridotte a 59 giornate (od equivalenti 470 ore) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate come definite nel successivo punto. Il richiedente deve dimostrare la proprietà o il possesso del terreno in cui realizzerà l'intervento per l'intera durata del periodo d'impegno.
INTERVENTI AMMISSIBILI	La misura concerne l'imboschimento con alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, di superfici agricole, compatibili con le condizioni ecologiche ed ambientali della stazione. Le tipologie d'intervento finanziabili sono le seguenti: 1. <u>Impianti a ciclo lungo</u> con durata dell'impegno di 15 anni. 1a. <u>Arboreti da legno</u> realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità ambientali e produttive; 1b. <u>Boschi naturaliformi</u> realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive, ricreative e produttive; 2. <u>Impianti a rapido accrescimento</u> (in genere pioppeti), con durata dell'impegno di 8 anni. Tutti gli interventi sopra descritti non sono considerati bosco ai sensi della legge forestale LR 09/2007. L'impianto può essere realizzato a pieno campo o in forma lineare; l'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente (corso d'acqua, strada, bordo di un appezzamento, ecc.) e presenta una lunghezza pari ad almeno 10 volte la larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli; nel caso di un filare singolo, per il calcolo della superficie netta d'impianto, viene considerata una larghezza di 6 metri, mentre nel caso di impianti lineari a più file si procede alla misura effettiva della larghezza. Gli impianti di piante micorrizate con funghi o tartufi sono ascrivibili all'intervento 1. Gli impianti di arbusteti sono ascrivibili all'intervento 2. La superficie netta dell'impianto deve essere maggiore o uguale a 5.000 mq, anche non accorpati, con corpi minimi di almeno 1.000 mq. Possono essere consentiti impianti di superficie netta inferiore a 5.000 mq, ma comunque superiore a 3.000 mq, esclusivamente per l'ampliamento di piantagioni contigue dello stesso tipo realizzate nelle passate programmazioni ai sensi del Reg. CEE 2080/92 o del Reg. CE 1257/99. La superficie netta d'impianto si ottiene sommando l'area effettivamente occupata dalle

	piante più una fascia perimetrale di 3 metri di larghezza; possono essere considerate superfici nette d'impianto eventuali aree non occupate da piante, gestite con finalità faunistiche o naturalistiche (es. prato stabile, piccole zone umide, avallamenti o scoline) fino ad un massimo del 10% della superficie occupata dalle piante. Gli elementi e i manufatti (es. strade interpoderali, canali, servitù) che attraversano l'area occupata dalle piante possono non essere considerati elementi di discontinuità nel calcolo della superficie minima del lotto, pur non essendo computabili nel calcolo della superficie netta d'impianto. Per i richiedenti che intendono realizzare impianti aderendo al sistema di certificazione per una gestione forestale sostenibile è obbligatorio il mantenimento di detta certificazione almeno fino a tutto l'anno 2013. Gli interventi e le loro manutenzioni dovranno essere realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante. Gli impianti finanziati dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti in conformità ai piani urbanistici e alle norme vigenti in materia ambientale, dovranno altresì rispettare le condizioni ecologiche della stazione e contribuire positivamente alla biodiversità, alla protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Gli impianti con piante micorrizate con funghi o tartufi, gli impianti di arbusteti, gli impianti su superfici agricole di proprietà pubblica, nonché gli impianti di cui all'intervento 2, possono godere del solo sostegno per i costi d'impianto. Nel caso di terreni agricoli di proprietà pubblica, dati in affitto a persone fisiche o entità di diritto privato, in cui siano effettuati interventi di tipo 1, i premi annuali per le manutenzioni e per la compensazione della perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari. Nelle aree Natura 2000 e nelle aree naturali protette ai sensi della L.R. n. 42/1996 sono ammessi solo gli interventi di tipo 1b, che dovranno comunque essere sottoposti preventivamente a valutazione d'incidenza.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	a) Interventi proposti da agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento b) piantagioni di abeti natalizi; c) piantagioni su prati e pascoli stabili definiti ai sensi della L.R. n. 9/2005, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Nelle aree golenali possono essere consentiti interventi esclusivamente di tipo 2, purché in possesso di autorizzazione idraulica rilasciata dall'Autorità competente; d) impianti su terreni a bosco ai sensi della legge regionale 09/2007 art.6 e nei terreni interessati da colture specializzate per la produzione legnosa; e) impianti di specie legnose da legno utilizzati con turni inferiori a 5 anni; f) impianti che utilizzano specie non adatte alle condizioni ecologiche locali.
TIPI E INTENSITÀ DEGLI AIUTI	<u>Aiuto per l'impianto</u> L'aiuto per l'impianto sarà commisurato a consuntivo all'effettiva entità e tipologia degli interventi, esso è concesso sotto forma di rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente calcolato in percentuale sull'importo rendicontato e documentato da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti. L'aiuto per l'impianto è calcolato sul costo totale ammesso dell'investimento applicando le percentuali contenute⁹⁹ nella Tabella A. <i>A partire dal 17 dicembre 2009 in applicazione del Reg. (CE) 363/09 articolo 1 paragrafo 10 i contributi saranno erogati in conto capitale a titolo de minimis Reg. (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006.¹⁰⁰</i>

⁹⁹ Parole sostituite dall'art. 5, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰⁰ Parole aggiunte dall'art. 5, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

Tabella A

RICHIEDENTE	TIPOLOGIA INTERVENTO	APPROCCIO SINGOLO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO INTEGRATO
Privato	1	60%	65%	70%
Privato	2	45%	55%	65%
Pubblico	1 e 2	90%	90%	90%

	<u>Aiuto annuale per la manutenzione</u> È corrisposto in maniera forfetaria per i primi 5 anni nella misura di 600 euro/ha/anno per il 1°, 2°, 3° anno e nella misura di 300 euro/ha/anno per il 4° e 5° anno. <u>Aiuto annuale per la perdita di reddito</u> È corrisposto per i primi 15 anni. L'importo ammonta a 470,60 euro/ha/anno per gli imprenditori agricoli professionali, e a 150 euro/ha/anno per le altre tipologie di beneficiari. Nella seguente Tabella B sono sintetizzati il tipo e l'intensità massima degli aiuti a cui hanno diritto i diversi richiedenti.
--	---

Tabella B

Richiedente	Intervento	Tipo di aiuto	Aiuto massimo concedibile a ettaro
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP.)	1a e 1b	• Aiuto iniziale per l'impianto	• 6.000,00 Euro
		• Aiuto annuale per la manutenzione	• 600,00 Euro/anno per 1°, 2° e 3° anno • 300,00 Euro/anno per 4° e 5° anno
		• Aiuto annuale per mancato reddito	• 470,60 Euro/anno dal 1° al 15° anno
	2	• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale	• 2.500 Euro
		• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale	• 1.500 Euro
Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1a e 1b	• Aiuto iniziale per l'impianto	• 6.000,00 Euro
		• Aiuto annuale per la manutenzione	• 600,00 Euro/anno per 1°, 2° e 3° anno • 300,00 Euro/anno per 4° e 5° anno
		• Aiuto annuale per mancato reddito	• 150,00 Euro/anno dal 1° al 15° anno
	2	• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale	• 2.500 Euro
		• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale	• 1.500 Euro
Persone giuridiche di diritto pubblico	1a e 1b	• Aiuto iniziale per l'impianto	• 6.000,00 Euro
	2	• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale	• 2.500 Euro
		• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale	• 1.500 Euro

COSTI AMMISSIBILI	Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e documentate mediante fatture o altra documentazione
-------------------	--

	considerata probatoria. Le spese generali e tecniche sono ammesse fino ad un massimo del 10%, dell'importo dei lavori di realizzazione degli impianti, esclusa IVA e oneri previdenziali. <u>Aiuto massimo concedibile</u> Per ciascuna domanda di aiuto, anche se riguarda più di una tipologia d'intervento, non può essere concesso un aiuto per le spese d'impianto superiore a 150.000,00 €. L'approvazione del progetto e del relativo costo totale ammissibile a finanziamento, stabiliti a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio attuatore, faranno da riferimento per la quantificazione massima dell'aiuto concedibile. <u>Cumulabilità degli aiuti</u> Per gli interventi di tipo 1, i terreni oggetto d'impianto sono abbinabili al pagamento dei soli titoli da ritiro, ma i due premi non sono cumulabili; in caso di "fissazione" di un titolo da ritiro su un terreno impiantato si perde il diritto a percepire il premio di mancato reddito per l'anno in cui avviene l'abbinamento. Per gli interventi di tipo 2, i terreni oggetto d'impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli da ritiro. <u>Lavori eseguiti in proprio e forniture in natura</u> Fatto salvo quanto disposto all'art. 38, i lavori eseguiti in proprio possono essere riconosciuti come costi ammissibili, nel limite massimo imposto dall'art. 54, comma 2 del Regolamento CE n. 1974/2006. I lavori in economia potranno essere riconosciuti esclusivamente se presenti fra le voci di costo del computo metrico di riferimento (Allegati 1, 2 o 3) o del prezzo (Allegato 4), nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia". Per il pagamento dei suddetti lavori deve essere prodotta un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal professionista direttore dei lavori, con un prospetto analitico di calcolo delle quantità e del tipo di prestazione con l'applicazione di importi unitari inferiori o uguali a quelli inseriti nel computo metrico o nel prezzo allegati.
PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI	Per garantire un'adeguata informazione e pubblicità gli interventi che comportino un costo totale superiore a 50.000,00 euro dovranno essere dotati di una apposita targa informativa o cartello evidenziante: a) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 1974/06; b) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Suddette informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio della targa, mentre il restante spazio deve essere usato per la descrizione dell'intervento in cui deve essere messo in evidenza l'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
LOCALIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI	La misura si applica nel periodo 2007 - 2013 per interventi da realizzare in Friuli Venezia Giulia su terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree rurali A, B, B1 e C ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/75, così come definito nei paragrafi 3.1.2 e 3.2.3 e degli Allegati 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere considerati agricoli, ossia devono essere stati coltivati nei due anni precedenti a quello in cui viene presentata la domanda di aiuto, con le seguenti colture: seminativi o altre colture avvicendate, colture orticole, frutteti, vigneti. Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente a riposo, ai sensi del Reg. CE 1782/2003, riportati nella Domanda Unica di Pagamento, che rientrano nell'avvicendamento colturale. I terreni su cui realizzare gli impianti non possono essere costituiti da tare o incolti.

UFFICIO ATTUATORE	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI AIUTO	Fatto salvo quanto specificato all'art. 37, alla domanda di aiuto si dovrà allegare la seguente documentazione: 1. Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o pareri di compatibilità, riferiti alla situazione del giorno di presentazione della domanda, e relativi a: a) titolo di proprietà dei terreni oggetto dell'intervento; b) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi; c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi; d) autocertificazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; e) la condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA; f) parere di compatibilità, rilasciato dall'autorità competente, del progetto d'impianto e di conduzione con il piano regolatore comunale, con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000 quando presenti o in alternativa valutazione favorevole d'incidenza, con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti. Il parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici può essere sostituito da apposita dichiarazione del professionista incaricato; g) dichiarazione del richiedente in merito alla qualità agricola delle superfici interessate, per le due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto; h) per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione forestale, copia dell'attestato di certificazione forestale con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema; i) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti. 2. Progetto d'impianto e di conduzione, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente. I tecnici abilitati a redigere il progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante la vita dell'impianto sono: • i dottori forestali e i dottori agronomi; • i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipo 1a da realizzare in aziende con superficie aziendale non superiore a 15 ettari e per qualsiasi progetto di impianto di tipologia 2. Le scelte progettuali devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle <u>"Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno"</u> prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Il progetto d'impianto deve contenere: a) localizzazione del territorio oggetto dell'intervento mediante: • 1 corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;

	• 2 estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola; • 3 dati catastali (comune, foglio e mappale) con indicazione dell'esatta estensione delle superfici nette interessate dall'impianto. b) il progetto deve sviluppare la descrizione delle seguenti informazioni: • obiettivi dell'intervento, contesto socio-economico, esigenze e finalità aziendali, prodotti legnosi ricavabili, effetti sul territorio e sull'ambiente; • caratteristiche stazionali e territoriali, con inquadramento climatico, geopedologico e vegetazionale; • criteri di scelta delle specie, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed eventualmente i cloni; • lo schema d'impianto con una rappresentazione grafica chiara si deve indicare la dislocazione sul terreno delle varie piante, con le distanze tra di loro e l'elenco delle specie suddivise per tipo; • le caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare, le modalità di preparazione del terreno e di messa a dimora delle piante, con la relativa epoca d'intervento; • nel progetto deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto, elettrodotto e di ogni altra opera che le preveda, nonché alle fasce di salvaguardia dalle strade comunali, provinciali, statali e autostrade previste dal codice della strada. c) Computo metrico estimativo dei lavori. d) Piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (cure colturali post-impianto, risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, potature, gestione dei tutori e delle protezioni individuali, prevenzione e contenimento delle patologie, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie, con i rispettivi diametri minimi di recidibilità. Vanno previsti anche i vari accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e le possibili soluzioni da prendere in seguito alla comparsa dei primi segnali di difficoltà. 3. Progetto esecutivo Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità competente anche il progetto esecutivo, che deve contenere: • capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici; • indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo; • se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996; • provvedimento di approvazione del progetto; • modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.
FASE ISTRUTTORIA	

PRIORITÀ E PUNTEGGI	L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria. I punti, previsti nelle diverse categorie sotto riportate, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.	
	Descrizione	Punti
	a) Tipo d'intervento	
	Boschi naturaliformi	10
	Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8
	Arboreti da legno (diversi da sopra)	5
	Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5
	b) Forma dell'impianto	
	Impianti lineari	10
	c) Tipo di pacciamatura	
	Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
	d) Tipo di beneficiario	
	IAP	10
	Enti pubblici	8
	IA e Privati	6
	e) Localizzazione	
	Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
	Riserve regionali o statali	10
	Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.	10
ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGHE	I lavori relativi agli interventi finanziati devono concludersi entro la data che verrà comunicata con la decisione individuale di finanziamento. Rispetto a suddetta data l'Ufficio attuatore, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga e per un periodo massimo di dodici mesi.	
VARIANTI	Fatto salvo quanto disposto all'art. 42, ai fini di questa misura sono considerate varianti sostanziali al progetto approvato, le seguenti: a) la sostituzione in misura superiore al 10% delle specie previste nel progetto approvato; b) la modifica della tipologia o dello schema d'impianto; c) la variazione della localizzazione dell'impianto. Il beneficiario può richiedere una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.	
LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	L'aiuto è erogato a saldo solo dopo l'esito positivo dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi e di successo dell'impianto da parte dell'Ufficio attuatore. Per la liquidazione dell'aiuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine lavori una domanda di pagamento, oltre ai documenti previsti all'art. 43, alla domanda di pagamento	

	devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di provenienza o di identità, ai sensi del d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate; b) gli estremi catastali con le superfici e la cartografia analitica delle aree interessate dall'intervento. Nel rendiconto finale dei lavori eseguiti, per il calcolo delle varie voci di spesa deve essere usato il Computo metrico estimativo di riferimento (Allegati 1,2,3), relativo alla specifica tipologia d'impianto, nel quale sono riportate le voci di costo ammesse e i relativi importi unitari massimi. Per la liquidazione di eventuali voci di costo, effettivamente sostenute, e non contemplate nel suddetto Computo metrico estimativo di riferimento si applicano le voci di spesa, con i relativi importi unitari massimi, contenute nell'Elenco prezzi (Allegato 4). <u>IVA</u> Le voci di costo riportate nei computi metrici e nei prezzi di riferimento sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento, entro i limiti di aiuto massimo concedibile, come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve dichiararlo in fase di presentazione della domanda e nel rendiconto finale dei lavori, e l'imposta verrà liquidata come spesa ammissibile nel limite del massimale previsto.
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEGLI AIUTI	Ai sensi dell'Articolo 31 del Reg. CE 1975/2006, già nella fase istruttoria vanno applicate le riduzioni o le esclusioni nel riconoscimento dell'aiuto erogabile nei casi in cui il costo totale in domanda, supportato da perizia asseverata, superi di oltre il 3% il costo totale ammesso. In dettaglio l'Ufficio attuatore stabilisce: a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento; b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Nello stesso modo le riduzioni si applicano alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 del suddetto Reg. CE 1975/2006. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
DECADENZE IN FASE DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI	La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: a) mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, comprensivo di eventuali proroghe; b) all'impianto sono state apportate varianti sostanziali senza la necessaria autorizzazione preventiva; c) la superficie netta dell'impianto, dichiarata nella domanda di pagamento, differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte dell'Ufficio attuatore; d) la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso

	di impianti di tipologia 1a, tale percentuale si calcola separatamente per le piante principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e l'Ufficio attuatore effettuerà dei sopralluoghi successivi al fine di verificare l'adempimento; e) la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto d) è inferiore alla superficie minima del lotto (1.000 mq) o dell'impianto (5.000 mq). In tutti i suddetti casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la Misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente segnalate e dimostrate da parte del beneficiario.
RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La domanda di recesso o di rinuncia anticipata devono essere inviate all'Ufficio attuatore competente. Sia il recesso sia la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano per cause di forza maggiore. Anche per le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) deve essere presentata una domanda che darà luogo all'apertura di un nuovo procedimento. Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell'importo finanziario dei premi da erogare. Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.
OBBLIGHI NEL PERIODO D'IMPEGNO	<i>Impegni essenziali</i> Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale o parziale della domanda, per fallimento di una parte o di tutto l'impianto, essi sono: - la realizzazione dell'intervento conformemente alle finalità del PSR e del presente regolamento, nonché nel rispetto del progetto approvato dall'Ufficio attuatore; - mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento e per il quale è stato pagato il contributo d'impianto; - obbligo di evitare il fallimento dell'impianto; - divieto ad effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono ammesse tuttavia, previa comunicazione all'Ufficio attuatore, coltivazioni di limitate superfici con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari); - l'allevamento di animali da cortile di piccola taglia con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari; - le colture a perdere per la fauna selvatica. In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti alle piantagioni.

	<i>Impegni accessori</i> Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di penalità che consistono: • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'annualità in esame; • nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Le percentuali di restituzione si ottengono dalla somma delle riduzioni corrispondenti a gravità, portata, durata e frequenza che verranno indicate in dettaglio in un successivo regolamento sui controlli. a) Obbligo di sostituzione delle fallanze entro la prima stagione utile successiva alla morte. Tale obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2 quando le piante morte superano il 10% del totale; b) controllo delle infestanti: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore. Le infestanti devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale delle piante. La pacciamatura plastica non deve essere danneggiata con le operazioni di manutenzione; c) potature di formazione e di allevamento al fine di produrre legname di qualità, l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a e 2, e per gli interventi di tipo 1b quando espressamente previsto dal piano di coltura e di conservazione. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute; d) difesa fitosanitaria obbligatoria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento, nel caso di uso di prodotti fitosanitari per avversità gravi è necessario chiedere preventivamente all'Ufficio attuatore l'autorizzazione all'intervento; e) diradamenti ed eliminazione della doppia pianta. L'eliminazione della doppia pianta deve essere effettuata di regola entro il 4°-5° anno. I diradamenti o le ceduzioni sono intesi a ridurre il numero delle piante sulla base di accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. I diradamenti e le utilizzazioni devono essere preceduti dalla presentazione di una segnalazione all'Ufficio attuatore; f) raccolta e smaltimento a norma di legge della pacciamatura non biodegradabile, entro il quinto anno dall'impianto, delle protezioni individuali e delle recinzioni, quando hanno esaurito le loro funzioni; g) quando sono impiegati dei tutori è obbligatorio effettuare un controllo periodico delle legature ed evitare danni o strozzature alle piante, quando i sostegni hanno esaurito la loro funzione si deve procedere all'asportazione.
CONTROLLI	I controlli sono effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 796/2004 e del Reg. (CE) N. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione. Al fine del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 è sorteggiato annualmente un campione rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione. Ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi

	possono essere riconosciute anche in fase di controllo. Le modalità dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni verranno indicate in un successivo regolamento specifico.
DESCRIZIONE SPECIFICA PER OGNI TIPO D'INTERVENTO	
INTERVENTO 1A - ARBORETI DA LEGNO	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle <u>"Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno"</u> prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche: • essere costituiti da popolamenti di latifoglie autoctone adatte al sito d'impianto. tuttavia, in considerazione delle innegabili capacità produttive di alcune specie esotiche, oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura: pioppi ibridi (<i>populus x euroamericana</i>), platano ibrido (<i>platanus x acerifolia</i>), robinia pseudoacacia, paulownia tomentosa, noce comune (<i>juglans regia</i>) e noce nero (<i>juglans nigra</i>), gelso (<i>morus nigra</i>). non è comunque consentito l'impianto di robinia pseudoacacia in prossimità di boschi planiziali relitti, dove la specie non è presente o dove la sua presenza viene contrastata, per una distanza di almeno 200 metri dal perimetro esterno del bosco esistente; • essere costituiti da piante arboree <u>principali</u>, accompagnate o meno da <u>accessorie</u>. le piante <u>principali</u> sono quelle che all'interno dell'impianto forniscono il prodotto legnoso più pregiato, quelle <u>accessorie</u> sono destinate ad "accompagnare" le principali, favorendone il corretto accrescimento. negli impianti è possibile usare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 90 piante per ettaro. nell'impianto è possibile prevedere anche delle piante <u>accessorie paracadute</u>, inizialmente destinate a favorire la crescita delle principali ma che sono in grado di sostituirle in caso di insuccesso di queste ultime. a seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le accessorie paracadute, pioppi ibridi compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive; • le specie arbustive possono essere usate nel limite massimo del 25% del totale delle piante; • se vengono utilizzate piante principali e piante accessorie paracadute devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura; • nel caso di impianti governati a ceduo, la ceduzione potrà avvenire solo in periodo di riposo vegetativo e dopo il quinto anno dall'impianto; • in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio deve essere prevista la <u>doppia pianta</u>: tale tecnica consiste nel mettere a dimora nel sito prescelto due piante principali della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo i primi anni di crescita (entro il quinto anno). solo una delle due piante può essere conteggiata come pianta principale, l'altra – pur essendo una pianta accessoria paracadute – può essere conteggiata solo come pianta accessoria. La densità minima è di 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante arboree principali a ciclo lungo, a queste si possono sommare piante arboree "accessorie paracadute" e accessorie semplici, queste ultime sia di tipo arboreo sia

	arbustivo. Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza minima di : • 7 metri da altre piante principali a ciclo lungo, da Pioppi ibridi o da Paulownia; • 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: Frassino maggiore e ossifillo, Aceri montano e riccio, Platano ibrido, Pioppo bianco, Salice bianco, Olmo campestre, Robinia, Gelso, Ontani; • 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute; • 2 metri da piante accessorie arbustive. Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto. Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali. Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili certificati, attualmente disponibili in commercio (ad es. l' amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6). Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.
--	---

Allegato 1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI ARBORETO DA LEGNO densità media 900 piante /ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnatura buche	0,51	0,60	pianta	900,00	459,00	540,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	900,00		810,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	900,00	1.147,50	1.350,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00

11	Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		4.845,00
12	Spese generali (max 10% di 11)		484,50
13	Totale generale (11+12)		5.329,50

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 1B - BOSCHI NATURALIFORMI	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname, al fine di riqualificare le aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione dovrà essere finalizzata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura dovranno essere fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana. Gli impianti devono essere costituiti da popolamenti di specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono indispensabili ma non devono superare il 25% del numero totale di piante utilizzate e, se non vengono posizionate per un preciso compito di accompagnamento delle specie arboree, devono essere dislocate lungo i margini dell'impianto o lungo i corsi d'acqua, la viabilità, ecc . Non è mai ammesso l'utilizzo di specie esotiche anche se storicamente naturalizzate e diffuse in regione. Per tutto il periodo d'impegno l'impianto deve essere governato ad alto fusto, salvo le necessità di intervenire con diradamenti da effettuarsi solo dopo il quinto anno di vegetazione. Densità minima dell'impianto è di 1.100 piante/ettaro, tuttavia si raccomanda un impianto di almeno 1.300 piante/ettaro. Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto. Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali. Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili oggi disponibili in commercio (ad es. l'amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6). Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.

Allegato 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI BOSCO NATURALIFORME densità media 1300 piante/ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	1.300,00	663,00	780,00

6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	1.300,00		1.170,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	1.300,00	1.657,50	1.950,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)						6.045,00
12	Spese generali (max 10% di 11)						604,50
13	Totale generale (11+12)						6.649,50

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto all'impianto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 2 - IMPIANTI A CICLO BREVE	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti specializzati a produrre legno utilizzando specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve ed adatte al sito d'impianto. Densità: - minima 200 piante/ettaro, massima 330 piante/ettaro. Gli impianti devono essere: - costituiti da popolamenti arborei a rapido accrescimento, cioè con specie o cloni che raggiungono la maturità di taglio con un turno superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni. Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 8 anni a partire dal collaudo dell'impianto.

Allegato 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI PIOPPETO CLONALE densità media 280 piante/ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
6	Apertura buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
7	Acquisto pioppelle di 2 anni	solo fattura	3,40	pianta	280,00		952,00
8	Messa a dimora pioppelle di 2 anni	1,53	1,80	pianta	280,00	428,40	504,00

9	Totale lavori A (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.717,00
10	Spese generali (max 10% di 9)		271,70
11	Totale generale B (9+10)		2.988,70

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

Per gli interventi di tipo 2, a rapido accrescimento, che aderiscono a un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile l'importo massimo dell'aiuto per l'impianto è di 2.500 Euro/ettaro, mentre suddetto importo massimo viene ridotto a 1.500,00 Euro/ha per gli interventi di tipo 2 che non aderiscono a un sistema di certificazione.

Allegato 4 ELENCO PREZZI per forniture o servizi non previsti nei computi metrici di riferimento				
Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo per lavori fatturati)
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 120 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,60
306	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	n°	È necessario presentare la fattura	€ 2,00
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
403	Scavo buca e messa a dimora di piantine forestali in contenitore su terreno precedentemente lavorato	n°	€ 1,28	€ 1,50
405	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di una trivella montata su trattrice	n°	€ 0,85	€ 1,00
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura telo pacciamante organico biodegradabile certificato (amido complessato plastificato-vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6) durata 12 mesi, spessore 0,06 mm, larghezza di 120 cm	m	È necessario presentare la fattura	€ 0,50
502	Posa telo pacciamante (voce di costo precedente)	m	€ 0,17	€ 0,20
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici non biodegradabili di lunga durata dello spessore di almeno 0,08 mm e dimensioni di 120x120 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,30
504	Posa quadrati plastici pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,73	€ 0,86
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,80

510	Posa dischi o quadrati pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,60	€ 0,70
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI E SOSTEGNI PER LE PIANTINE			
601	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,74
603	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza tra 60 e 100 cm	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,16
605	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,77
607	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	È necessario presentare la fattura	€ 2,30
609	Fornitura e posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,44
611	Fornitura e posa di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,67
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	È necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 2,13	€ 2,50
703	Fornitura di targa informativa in legno completa di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma FVG) e della descrizione dell'intervento	n°	È necessario presentare la fattura	€ 325,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 63,75	€ 75,00

Scheda della misura 223 - Imboschimento di terreni non agricoli

FINALITÀ E OBIETTIVI	Con questa misura s'intende: • favorire una gestione dello spazio rurale più compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali in particolare acqua, suolo e aria; • favorire la biodiversità floristica e faunistica negli ambienti intensamente coltivati favorendo la ricostituzione di sistemi ecologici diversificati e complessi e le reti ecologiche di collegamento; • migliorare il paesaggio rurale e influenzare positivamente il microclima locale nelle aree di pianura povere di vegetazione legnosa; • contribuire alla protezione dell'ambiente, ridurre l'impatto delle avversità ambientali, contenere i fenomeni di lisciviazione dei suoli e l'inquinamento idrico diffuso; • mitigare i cambiamenti climatici globali riducendo l'effetto serra tramite l'assorbimento e la fissazione del carbonio atmosferico; • favorire la diffusione in ambito agricolo di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento; • contribuire alla produzione legnosa di qualità dal fuori foresta, di legna da ardere e legno cippato con finalità energetiche ed industriali; • favorire la diversificazione delle attività aziendali e dei redditi agricoli.
RICHIEDENTI	Possono presentare domanda di aiuto proprietari o possessori di terreni, imprese agricole, altre persone fisiche e giuridiche di diritto privato, Enti pubblici, sia in forma singola che associata.
REQUISITI	Il richiedente deve avere la proprietà o il possesso del terreno per l'intero periodo d'impegno.
INTERVENTI AMMISSIBILI	La misura concerne l'imboschimento con alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, di superfici non agricole, compatibili con le condizioni ecologiche ed ambientali della stazione. Le tipologie d'intervento finanziabili sono le seguenti: 1. <u>Impianti a ciclo lungo</u> con durata dell'impegno di 15 anni. 1a. <u>Arboreti da legno</u> realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità ambientali e produttive; 1b. <u>Boschi naturaliformi</u> realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive, ricreative e produttive; 2. <u>Impianti a rapido accrescimento</u> (in genere pioppeti), con durata dell'impegno di 8 anni. Tutti gli interventi sopra descritti non sono considerati bosco ai sensi della legge forestale LR 09/2007. L'impianto può essere realizzato a pieno campo o in forma lineare; l'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente (corso d'acqua, strada, bordo di un appezzamento, ecc.) e presenta una lunghezza pari ad almeno 10 volte la larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli di lunghezza minima di 300 metri, nel caso di un filare singolo, per il calcolo della superficie netta d'impianto, viene considerata una larghezza di 6 metri, mentre nel caso di impianti lineari a più file si procede alla misura effettiva della larghezza. Gli impianti di piante micorrizate con funghi o tartufi sono ascrivibili all'intervento 1. Gli impianti di arbusteti sono ascrivibili all'intervento 2. La superficie netta dell'impianto deve essere maggiore o uguale a 5.000 mq, anche non accorpati, con corpi minimi di almeno 1.000 mq. Possono essere consentiti impianti di superficie netta inferiore a 5.000 mq, ma comunque superiore a 3.000 mq, esclusivamente per l'ampliamento di piantagioni contigue dello stesso tipo realizzate nelle passate programmazioni ai sensi del Reg. CEE 2080/92 o del Reg. CE 1257/99.

	La superficie netta d'impianto si ottiene sommando l'area effettivamente occupata dalle piante più una fascia perimetrale di 3 metri di larghezza; possono essere considerate superfici nette d'impianto eventuali aree non occupate da piante, gestite con finalità faunistiche o naturalistiche (es. prato stabile, piccole zone umide, avallamenti o scoline) fino ad un massimo del 10% della superficie occupata dalle piante. Gli elementi e i manufatti (es. strade interpoderali, canali, servitù) che attraversano l'area occupata dalle piante possono non essere considerati elementi di discontinuità nel calcolo della superficie minima del lotto, pur non essendo computabili nel calcolo della superficie netta d'impianto. Per i richiedenti che intendono realizzare impianti aderendo al sistema di certificazione per una gestione forestale sostenibile è obbligatorio il mantenimento di detta certificazione almeno fino a tutto l'anno 2013. Gli interventi e le loro manutenzioni dovranno essere realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante. Gli impianti finanziati dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti in conformità ai piani urbanistici e alle norme vigenti in materia ambientale, dovranno altresì rispettare le condizioni ecologiche della stazione e contribuire positivamente alla biodiversità, alla protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Nelle aree Natura 2000 e nelle aree naturali protette ai sensi della L.R. n. 42/1996 sono ammessi solo gli interventi di tipo 1b, che dovranno comunque essere sottoposti preventivamente a valutazione d'incidenza. L'aiuto per la realizzazione degli impianti non può essere inferiore a 1.000 euro.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	a) Piantagioni di abeti natalizi; b) piantagioni su prati e pascoli stabili definiti ai sensi della L.R. n. 9/2005, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Nelle aree golenali possono essere consentiti interventi esclusivamente di tipo 2, purché in possesso di autorizzazione idraulica rilasciata dall'Autorità competente; c) impianti su terreni a bosco ai sensi della legge regionale 09/2007 art.6; d) impianti di specie legnose da legno utilizzati con turni inferiori a 5 anni; e) impianti che utilizzano specie non adatte alle condizioni ecologiche locali.
TIPI E INTENSITA' DEGLI AIUTI	<u>Aiuto per l'impianto</u> L'aiuto per l'impianto sarà commisurato a consuntivo all'effettiva entità e tipologia degli interventi, esso è concesso sotto forma di rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente calcolato in percentuale sull'importo rendicontato e documentato da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti. L'aiuto per l'impianto è calcolato sul costo totale ammesso dell'investimento applicando le percentuali stabilite¹⁰¹ nella Tabella A. A partire dal 17 dicembre 2009 in applicazione del Reg. (CE) 363/09 articolo 1 paragrafo 10 i contributi saranno erogati in conto capitale a titolo de minimis Reg. (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006.¹⁰²

Tabella A

RICHIEDENTE	TIPOLOGIA INTERVENTO	APPROCCIO SINGOLO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO INTEGRATO
Privato	1	60%	65%	70%

¹⁰¹ Parole sostituite dall'art. 6, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰² Parole aggiunte dall'art. 6, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

Privato	2	45%	55%	65%
Pubblico	1 e 2	90%	90%	90%

Per i diversi tipi d'intervento i livelli di aiuto massimi concedibili per l'impianto sono sintetizzati nella Tabella B.

Tabella B

TIPO INTERVENTO	AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE A ETTARO PER L'IMPIANTO
1a	6.000,00 Euro
1b	6.000,00 Euro
2 con certificazione forestale	2.500,00 Euro
2 senza certificazione forestale	1.500,00 Euro

COSTI AMMISSIBILI	Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e documentate mediante fatture o altra documentazione considerata probatoria. Le spese generali e tecniche sono ammesse fino ad un massimo del 10%, dell'importo dei lavori di realizzazione degli impianti, esclusa IVA e oneri previdenziali. <u>Aiuto massimo concedibile</u> Per ciascuna domanda di aiuto, anche se riguarda più di una tipologia d'intervento, non può essere concesso un aiuto per le spese d'impianto superiore a 150.000,00 €. L'approvazione del progetto e del relativo costo totale ammissibile a finanziamento, stabiliti a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio attuatore, faranno da riferimento per la quantificazione massima dell'aiuto concedibile. <u>Cumulabilità degli aiuti</u> E' esclusa la possibilità di cumulo con qualsiasi premio PAC in quanto gli interventi sono realizzati su terreni non agricoli. <u>Lavori eseguiti in proprio e forniture in natura</u> Fatto salvo quanto disposto all'art. 38, i lavori eseguiti in proprio possono essere riconosciuti come costi ammissibili, nel limite massimo imposto dall'art. 54, comma 2 del Regolamento CE n. 1974/2006. I lavori in economia potranno essere riconosciuti esclusivamente se presenti fra le voci di costo del computo metrico di riferimento (Allegati 1, 2 o 3) o del prezzo (Allegato 4), nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia". Per il pagamento dei suddetti lavori deve essere prodotta un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal professionista direttore dei lavori, con un prospetto analitico di calcolo delle quantità e del tipo di prestazione con l'applicazione di importi unitari inferiori o uguali a quelli inseriti nel computo metrico o nel prezzo allegati.
PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI	Per garantire un'adeguata informazione e pubblicità gli interventi che comportino un costo totale superiore a 50.000,00 euro dovranno essere dotati di una apposita targa informativa o cartello evidenziante: a) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 1974/06; b) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Suddette informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio della targa, mentre il restante spazio deve essere usato per la descrizione dell'intervento in cui deve essere messo

	in evidenza l'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
LOCALIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI	La misura si applica nel periodo 2007 - 2013 per interventi da realizzare in Friuli Venezia Giulia su terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree rurali A, B, B1 e C ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/75, così come definito nei paragrafi 3.1.2 e 3.2.3 e degli Allegati 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere considerati non agricoli, ossia non devono godere o aver goduto negli anni precedenti dei premi previsti ai sensi del Reg. CE 1782/2003, riportati nella Domanda Unica di Pagamento, in particolare sono esclusi i terreni che nei due anni precedenti a quello in cui viene presentata la domanda di aiuto, sono stati interessati dalle seguenti colture: seminativi o altre colture avvicendate, colture orticole, frutteti, vigneti. I terreni su cui realizzare gli impianti possono essere costituiti da incolti, purché tali aree non siano occupate da vegetazione legnosa spontanea di età superiore a 5 anni.
UFFICIO ATTUATORE	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI AIUTO	Fatto salvo quanto specificato all'art. 37, alla domanda di aiuto si dovrà allegare la seguente documentazione: 1) Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o pareri di compatibilità, riferiti alla situazione del giorno di presentazione della domanda, e relativi a: a) titolo di proprietà dei terreni oggetto dell'intervento; b) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi; c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi; d) autocertificazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; e) la condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA; f) parere di compatibilità, rilasciato dall'autorità competente, del progetto d'impianto e di conduzione con il piano regolatore comunale, con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000 quando presenti o in alternativa valutazione favorevole d'incidenza, con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti. Il parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici può essere sostituito da apposita dichiarazione del professionista incaricato; g) dichiarazione del richiedente in merito alla qualità non agricola delle superfici interessate, per le due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto; h) per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione forestale, copia dell'attestato di certificazione forestale con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema; i) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti; 2) Progetto d'impianto e di conduzione, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente; i tecnici abilitati a redigere il progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante la vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipo 1a da realizzare in aziende con superficie aziendale non superiore a 15 ettari e per qualsiasi progetto di impianto di tipologia 2.

Le scelte progettuali devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle “Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno” prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Il progetto d'impianto deve contenere:

- a) localizzazione del territorio oggetto dell'intervento mediante:
 - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
 - estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
 - dati catastali (comune, foglio e mappale) con indicazione dell'esatta estensione delle superfici nette interessate dall'impianto.
- b) il progetto deve sviluppare la descrizione delle seguenti informazioni:
 - obiettivi dell'intervento, contesto socio-economico, esigenze e finalità aziendali, prodotti legnosi ricavabili, effetti sul territorio e sull'ambiente;
 - caratteristiche stazionali e territoriali, con inquadramento climatico, geo-pedologico e vegetazionale;
 - criteri di scelta delle specie, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed eventualmente i cloni;
 - lo schema d'impianto con una rappresentazione grafica chiara si deve indicare la dislocazione sul terreno delle varie piante, con le distanze tra di loro e l'elenco delle specie suddivise per tipo;
 - le caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare, le modalità di preparazione del terreno e di messa a dimora delle piante, con la relativa epoca d'intervento;
 - nel progetto deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto, elettrodotto e di ogni altra opera che le preveda, nonché alle fasce di salvaguardia dalle strade comunali, provinciali, statali e autostrade previste dal codice della strada.
- c) computo metrico estimativo dei lavori.
- d) piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (cure colturali post-impianto, risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, potature, gestione dei tutori e delle protezioni individuali, prevenzione e contenimento delle patologie, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie, con i rispettivi diametri minimi di recidibilità. Vanno previsti anche i vari accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e le possibili soluzioni da prendere in seguito alla comparsa dei primi segnali di difficoltà.

	3) Progetto esecutivo Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità competente anche il progetto esecutivo, che deve contenere: • capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici; • indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo; • se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996; • provvedimento di approvazione del progetto; • modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.																																				
FASE ISTRUTTORIA																																					
PRIORITA' E PUNTEGGI	L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria. I punti, previsti nelle diverse categorie sotto riportate, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto. <table> <tr> <th>Descrizione</th><th>Punti</th></tr> <tr> <td colspan="2">a) Tipo d'intervento</td></tr> <tr> <td>Boschi naturaliformi</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Arboreti da legno (diversi da sopra)</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">b) Forma dell'impianto</td></tr> <tr> <td>Impianti lineari</td><td>10</td></tr> <tr> <td colspan="2">c) Tipo di pacciamatura</td></tr> <tr> <td>Pacciamatura organica biodegradabile certificata</td><td>10</td></tr> <tr> <td colspan="2">d) Tipo di beneficiario</td></tr> <tr> <td>IAP</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Enti pubblici</td><td>8</td></tr> <tr> <td>IA e Privati</td><td>6</td></tr> <tr> <td colspan="2">e) Localizzazione</td></tr> <tr> <td>Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Riserve regionali o statali</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.</td><td>10</td></tr> </table>	Descrizione	Punti	a) Tipo d'intervento		Boschi naturaliformi	10	Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8	Arboreti da legno (diversi da sopra)	5	Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5	b) Forma dell'impianto		Impianti lineari	10	c) Tipo di pacciamatura		Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10	d) Tipo di beneficiario		IAP	10	Enti pubblici	8	IA e Privati	6	e) Localizzazione		Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10	Riserve regionali o statali	10	Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.	10
Descrizione	Punti																																				
a) Tipo d'intervento																																					
Boschi naturaliformi	10																																				
Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8																																				
Arboreti da legno (diversi da sopra)	5																																				
Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5																																				
b) Forma dell'impianto																																					
Impianti lineari	10																																				
c) Tipo di pacciamatura																																					
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10																																				
d) Tipo di beneficiario																																					
IAP	10																																				
Enti pubblici	8																																				
IA e Privati	6																																				
e) Localizzazione																																					
Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10																																				
Riserve regionali o statali	10																																				
Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.	10																																				
ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGHE	I lavori relativi agli interventi finanziati devono concludersi entro la data che verrà comunicata con la decisione individuale di finanziamento. Rispetto a suddetta data l'Ufficio attuatore, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga e per un periodo massimo di dodici mesi.																																				
VARIANTI	Fatto salvo quanto disposto all'art. 42, ai fini di questa misura sono considerate varianti sostanziali al progetto approvato, le seguenti: a) la sostituzione in misura superiore al 10% delle specie previste nel progetto approvato;																																				

	b) la modifica della tipologia o dello schema d'impianto; c) la variazione della localizzazione dell'impianto. Il beneficiario può richiedere una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.
LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	L'aiuto è erogato a saldo solo dopo l'esito positivo dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi e di successo dell'impianto da parte dell'Ufficio attuatore. Per la liquidazione dell'aiuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine lavori una domanda di pagamento, oltre ai documenti previsti all'art. 43, alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di provenienza o di identità, ai sensi del d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate; b) gli estremi catastali con le superfici e la cartografia analitica delle aree interessate dall'intervento. Nel rendiconto finale dei lavori eseguiti, per il calcolo delle varie voci di spesa deve essere usato il Computo metrico estimativo di riferimento (Allegati 1,2,3), relativo alla specifica tipologia d'impianto, nel quale sono riportate le voci di costo ammesse e i relativi importi unitari massimi. Per la liquidazione di eventuali voci di costo, effettivamente sostenute, e non contemplate nel suddetto Computo metrico estimativo di riferimento si applicano le voci di spesa, con i relativi importi unitari massimi, contenute nell'Elenco prezzi (Allegato 4). <u>IVA</u> Le voci di costo riportate nei computi metrici e nei prezziari di riferimento sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento, entro i limiti di aiuto massimo concedibile, come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve dichiararlo in fase di presentazione della domanda e nel rendiconto finale dei lavori, e l'imposta verrà liquidata come spesa ammissibile nel limite del massimale previsto.
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEGLI AIUTI	Ai sensi dell'Articolo 31 del Reg. CE 1975/2006, già nella fase istruttoria vanno applicate le riduzioni o le esclusioni nel riconoscimento dell'aiuto erogabile nei casi in cui il costo totale in domanda, supportato da perizia asseverata, superi di oltre il 3% il costo totale ammesso. In dettaglio l'Ufficio attuatore stabilisce: a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento; b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Nello stesso modo le riduzioni si applicano alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 del suddetto Reg. CE 1975/2006. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
DECADENZE IN FASE DI ACCERTAMENTO	La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: a) mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, comprensivo di eventuali

DEI LAVORI	proroghe; b) all'impianto sono state apportate varianti sostanziali senza la necessaria autorizzazione preventiva; c) la superficie netta dell'impianto, dichiarata nella domanda di pagamento, differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte dell'Ufficio attuatore; d) la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia 1a, tale percentuale si calcola separatamente per le piante principali, per le eventuali piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e l'Ufficio attuatore effettuerà dei sopralluoghi successivi al fine di verificare l'adempimento; e) la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto d) è inferiore alla superficie minima del lotto (1.000 mq) o dell'impianto (5.000 mq) o della lunghezza minima del filare (300 metri). In tutti i suddetti casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la Misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente segnalate e dimostrate da parte del beneficiario.
RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La domanda di recesso o di rinuncia anticipata devono essere inviate all'Ufficio attuatore competente. Sia il recesso sia la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano per cause di forza maggiore. Anche per le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") deve essere presentata una domanda che darà luogo all'apertura di un nuovo procedimento. Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.
OBBLIGHI NEL PERIODO D'IMPEGNO	<u>Impegni essenziali</u> Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale o parziale della domanda, per fallimento di una parte o di tutto l'impianto, essi sono: a) la realizzazione dell'intervento conformemente alle finalità del PSR e del presente regolamento, nonché nel rispetto del progetto approvato dall'Ufficio attuatore; b) mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento e per il quale è stato pagato il contributo d'impianto; c) obbligo di evitare il fallimento dell'impianto; d) divieto ad effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono ammesse tuttavia, previa comunicazione all'Ufficio attuatore, coltivazioni di limitate superfici con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari); • l'allevamento di animali da cortile di piccola taglia con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari; • le colture a perdere per la fauna selvatica.

	In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti alle piantagioni. <u>Impegni accessori</u> Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di penalità che consistono in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Le percentuali di restituzione si ottengono dalla somma delle riduzioni corrispondenti a gravità, portata, durata e frequenza che verranno indicate in dettaglio in un successivo regolamento sui controlli. a) Obbligo di sostituzione delle fallanze entro la prima stagione utile successiva alla morte. Tale obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2 quando le piante morte superano il 10% del totale; b) controllo delle infestanti: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore. Le infestanti devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale delle piante. La pacciamatura plastica non deve essere danneggiata con le operazioni di manutenzione; c) potature di formazione e di allevamento al fine di produrre legname di qualità, l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a e 2, e per gli interventi di tipo 1b quando espressamente previsto dal piano di coltura e di conservazione. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute; d) difesa fitosanitaria obbligatoria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento, nel caso di uso di prodotti fitosanitari per avversità gravi è necessario chiedere preventivamente all'Ufficio attuatore l'autorizzazione all'intervento; e) diradamenti ed eliminazione della doppia pianta. L'eliminazione della doppia pianta deve essere effettuata di regola entro il 4°-5° anno. I diradamenti o le ceduzioni sono intesi a ridurre il numero delle piante sulla base di accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. I diradamenti e le utilizzazioni devono essere preceduti dalla presentazione di una segnalazione all'Ufficio attuatore; f) raccolta e smaltimento a norma di legge della pacciamatura non biodegradabile, entro il quinto anno dall'impianto, delle protezioni individuali e delle recinzioni, quando hanno esaurito le loro funzioni; g) quando sono impiegati dei tutori è obbligatorio effettuare un controllo periodico delle legature ed evitare danni o strozzature alle piante, quando i sostegni hanno esaurito la loro funzione si deve procedere all'asportazione.
CONTROLLI	I controlli sono effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 796/2004 e del Reg. (CE) N. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione. Al fine del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 è sorteggiato annualmente un campione rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione. Ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo. Le modalità dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni verranno indicate in un successivo regolamento specifico.
DESCRIZIONE SPECIFICA PER OGNI TIPO D'INTERVENTO	

INTERVENTO 1A – ARBORETI DA LEGNO	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle <u>"Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno"</u> prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche: • essere costituiti da popolamenti di latifoglie autoctone adatte al sito d'impianto. Tuttavia, in considerazione delle innegabili capacità produttive di alcune specie esotiche, oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura: Pioppi ibridi (<i>Populus x euroamericana</i>), Platano ibrido (<i>Platanus x acerifolia</i>), Robinia pseudoacacia, Paulownia tomentosa, Noce comune (<i>Juglans regia</i>) e Noce nero (<i>Juglans nigra</i>), Gelso (<i>Morus nigra</i>). Non è comunque consentito l'impianto di Robinia pseudoacacia in prossimità di boschi planiziali relitti, dove la specie non è presente o dove la sua presenza viene contrastata, per una distanza di almeno 200 metri dal perimetro esterno del bosco esistente; • essere costituiti da piante arboree <u>principali</u>, accompagnate o meno da <u>accessorie</u>. Le piante <u>principali</u> sono quelle che all'interno dell'impianto forniscono il prodotto legnoso più pregiato, quelle <u>accessorie</u> sono destinate ad "accompagnare" le principali, favorendone il corretto accrescimento. Negli impianti è possibile usare anche i Pioppi ibridi, nel limite massimo di 90 piante per ettaro. Nell'impianto è possibile prevedere anche delle piante <u>accessorie paracadute</u>, inizialmente destinate a favorire la crescita delle principali ma che sono in grado di sostituirle in caso di insuccesso di queste ultime. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le accessorie paracadute, Pioppi ibridi compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive; • le specie arbustive possono essere usate nel limite massimo del 25% del totale delle piante; • se vengono utilizzate piante principali e piante accessorie paracadute devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura; • nel caso di impianti governati a ceduo, la ceduzione potrà avvenire solo in periodo di riposo vegetativo e dopo il quinto anno dall'impianto; • in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio deve essere prevista la <u>doppia pianta</u>; tale tecnica consiste nel mettere a dimora nel sito prescelto due piante principali della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo i primi anni di crescita (entro il quinto anno). Solo una delle due piante può essere conteggiata come pianta principale, l'altra – pur essendo una pianta accessoria paracadute – può essere conteggiata solo come pianta accessoria. La densità minima è di 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante arboree principali a ciclo lungo, a queste si possono sommare piante arboree "accessorie paracadute" e accessorie semplici, queste ultime sia di tipo arboreo sia arbustivo. Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza minima di: • 7 metri da altre piante principali a ciclo lungo, da Pioppi ibridi o da Paulownia; • 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: Frassino maggiore e ossifillo, Aceri montano e riccio, Platano ibrido, Pioppo bianco, Salice bianco, Olmo campestre, Robinia, Gelso, Ontani; • 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie

	paracadute; 2 metri da piante accessorie arbustive. Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto. Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali. Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili certificati, attualmente disponibili in commercio (ad es. l' amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6). Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.
--	--

Allegato 1
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO
PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI ARBORETO DA LEGNO
densità media 900 piante /ha

	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	900,00	459,00	540,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	900,00		810,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	900,00	1.147,50	1.350,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)						4.845,00
12	Spese generali (max 10% di 11)						484,50
13	Totale generale (11+12)						5.329,50

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 1B - BOSCHI NATURALIFORMI	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname, al fine di riqualificare le aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione dovrà essere finalizzata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura dovranno essere fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana. Gli impianti devono essere costituiti da popolamenti di specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono indispensabili ma non devono superare il 25% del numero totale di piante utilizzate e, se non vengono posizionate per un preciso compito di accompagnamento delle specie arboree, devono essere dislocate lungo i margini dell'impianto o lungo i corsi d'acqua, la viabilità, ecc . Non è mai ammesso l'utilizzo di specie esotiche anche se storicamente naturalizzate e diffuse in regione. Per tutto il periodo d'impegno l'impianto deve essere governato ad alto fusto, salvo le necessità di intervenire con diradamenti da effettuarsi solo dopo il quinto anno di vegetazione. Densità minima dell'impianto è di 1.100 piante/ettaro, tuttavia si raccomanda un impianto di almeno 1.300 piante/ettaro. Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto. Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali. Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili oggi disponibili in commercio (ad es. l'amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6). Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.

Allegato 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI BOSCO NATURALIFORME densità media 1300 piante/ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00

5	Tracciamento filari e segnatura buche	0,51	0,60	pianta	1.300,00	663,00	780,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	1.300,00		1.170,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	1.300,00	1.657,50	1.950,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)						6.045,00
12	Spese generali (max 10% di 11)						604,50
13	Totale generale (11+12)						6.649,50

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto all'impianto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 2 – IMPIANTI A CICLO BREVE	
DESCRIZIONE INTERVENTO	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti specializzati a produrre legno utilizzando specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve ed adatte al sito d'impianto. Densità : - minima 200 piante/ettaro, massima 330 piante/ettaro. Gli impianti devono essere: - costituiti da popolamenti arborei a rapido accrescimento, cioè con specie o cloni che raggiungono la maturità di taglio con un turno superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni; Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 8 anni a partire dal collaudo dell'impianto.

Allegato 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI PIOPPETO CLONALE densità media 280 piante/ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00

5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
6	Apertura buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
7	Acquisto pioppelle di 2 anni	solo fattura	3,40	pianta	280,00		952,00
8	Messa a dimora pioppelle di 2 anni	1,53	1,80	pianta	280,00	428,40	504,00
9	Totale lavori A (1+2+3+4+5+6+7+8)						2.717,00
10	Spese generali (max 10% di 9)						271,70
11	Totale generale B (9+10)						2.988,70

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

Per gli interventi di tipo 2, a rapido accrescimento, che aderiscono a un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile l'importo massimo dell'aiuto per l'impianto è di 2.500 Euro/ettaro, mentre suddetto importo massimo viene ridotto a 1.500,00 Euro/ha per gli interventi di tipo 2 che non aderiscono a un sistema di certificazione.

Allegato 4 ELENCO PREZZI per forniture o servizi non previsti nei computi metrici di riferimento				
Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo per lavori fatturati)
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 120 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,60
306	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	n°	È necessario presentare la fattura	€ 2,00
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
403	Scavo buca e messa a dimora di piantine forestali in contenitore su terreno precedentemente lavorato	n°	€ 1,28	€ 1,50
405	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di una trivella montata su trattrice	n°	€ 0,85	€ 1,00
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura telo pacciamante organico biodegradabile certificato (amido complessato plastificato-vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6) durata 12 mesi, spessore 0,06 mm, larghezza di 120 cm	m	È necessario presentare la fattura	€ 0,50
502	Posa telo pacciamante (voce di costo precedente)	m	€ 0,17	€ 0,20

503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici non biodegradabili di lunga durata dello spessore di almeno 0,08 mm e dimensioni di 120x120 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,30
504	Posa quadrati plastici pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,73	€ 0,86
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,80
510	Posa dischi o quadrati pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,60	€ 0,70
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI E SOSTEGNI PER LE PIANTINE			
601	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,74
603	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza tra 60 e 100 cm	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,16
605	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	È necessario presentare la fattura	€ 1,77
607	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	È necessario presentare la fattura	€ 2,30
609	Fornitura e posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,44
611	Fornitura e posa di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	È necessario presentare la fattura	€ 0,67
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	È necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 2,13	€ 2,50
703	Fornitura di targa informativa in legno completa di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma FVG) e della descrizione dell'intervento	n°	È necessario presentare la fattura	€ 325,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 63,75	€ 75,00

Scheda della misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

FINALITÀ E OBIETTIVI	Con questa misura s'intende: - incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre calamità; - incentivare la realizzazione di adeguati interventi preventivi per la difesa dagli incendi boschivi.
BENEFICIARI	- Proprietari forestali pubblici e/o privati o loro associazioni e soggetti da loro delegati mediante un titolo di possesso di durata non inferiore al periodo di validità del PSR; - titolari della gestione forestale in base ad un contratto scritto vigente; - imprese boschive (solo per l'intervento 2). Tra i beneficiari sono compresi anche soggetti delegati cioè soggetti terzi che in nome e per conto del proprietario che possiede i requisiti previsti ottiene la delega per chiedere i finanziamenti e per eseguire i lavori: soggetti delegati possono essere rappresentati dalla Regione, dalle Comunità Montane, da altri proprietari, da imprese boschive ecc. Per gli Enti pubblici la delega deve essere formalizzata con una delibera e per i proprietari privati con un'autocertificazione.
REQUISITI	Sempre con riferimento all'intervento 2 le imprese boschive devono essere in possesso di concessioni o contratti e del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<u>Intervento 1:</u> interventi di ricostituzione di superfici boscate danneggiate da disastri naturali e da incendi, anche attraverso il ricorso ad interventi di sistemazione idraulico-forestale (con particolare riguardo all'impiego dell'ingegneria naturalistica). <u>Intervento 2:</u> misure di prevenzione degli incendi quali la realizzazione o manutenzione di infrastrutture di protezione (sentieri boschivi, viabilità antincendio, punti di rifornimento per l'acqua, superfici spoglie e tagliate a raso) ovvero l'installazione o miglioramento di infrastrutture permanenti per il monitoraggio degli incendi boschivi, nonché interventi di miglioramento dello stato colturale e della stabilità del bosco per contenere e ridurre il rischio di innesco o i potenziali danni provocati da incendi. Gli interventi di viabilità forestale antincendio devono rispondere alle caratteristiche tecniche descritte negli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310. Per la ricostituzione boschiva e per sentieri boschivi, punti di rifornimento per l'acqua, superfici spoglie e tagliate a raso, per la definizione della spesa ammissibile, ove non sia possibile fare riferimento al prezzario regionale vigente si farà riferimento al computo metrico di progetto. Gli interventi di miglioramento dello stato colturale consistono in: sfolli e diradamenti nei boschi di più giovane età; operazioni di conversione dei boschi cedui ad alto fusto; interventi colturali selettivi nei boschi misti di conifere e/o latifoglie; sgombero di aree con piante accidentate; potature a fini antincendio. La superficie minima, anche distribuita su più aree, oggetto dei lavori per avere accesso al contributo è la seguente: Sfolli, diradamenti e conversioni 3 ha Interventi colturali selettivi in boschi di conifere 2 ha Potature 2 ha
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Gli interventi su opere idraulico-forestali esistenti sono ammissibili solo se esse sono state danneggiate da calamità.
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	- Gli interventi di miglioramento dello stato colturale e della stabilità del bosco su superfici che non siano classificate bosco dalla normativa regionale vigente. - Interventi generici di pulitura del bosco. - Interventi di miglioramento colturale dei boschi, a finalità preventiva, in zone diverse da quelle classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

	- Interventi in aree interessate da schianti da vento e non classificabili come disastri naturali.									
OBBLIGHI	- Nel caso di interventi di conversione ad alto fusto in boschi di latifoglie il progetto richiesto dovrà essere completo di piano di coltura e conservazione nel quale si preveda il mantenimento del governo ad alto fusto. - È fatto obbligo, per tutti gli interventi colturali, di esboscare tutto il materiale, completo di cortecce, cimali e ramaglie.									
TIPI DI AIUTO	- Gli aiuti di cui all'intervento 1 sono concessi per un importo non superiore a 75.000 € per intervento. - Gli aiuti massimi per interventi di prevenzione di cui all'intervento 2 sono concessi per un importo non superiore a 200.000 € per intervento. Gli aiuti massimi per interventi colturali sono concessi per un importo non superiore a 5.000,00 € ad ettaro. - L'importo ammissibile delle spese tecniche non può superare il 10% dell'importo dei lavori o interventi, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per ciascun intervento.									
SPESA ELIGIBILE	Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture specificatamente riferibili agli interventi ammessi. È ammessa l'erogazione di anticipazioni ai sensi dell'art.41 del presente Regolamento.									
INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto è concesso <i>alle percentuali stabilite</i>¹⁰³ nel seguente prospetto: <table><tr><th colspan="3">TIPOLOGIA DI APPROCCIO</th></tr><tr><th>SINGOLO</th><th>COLLETTIVO</th><th>INTEGRATO</th></tr><tr><td>80 %</td><td>85%</td><td>90%</td></tr></table> <i>A partire dal 17 dicembre 2009 in applicazione del Reg. (CE) 363/09 articolo 1 paragrafo 10 i contributi saranno erogati in conto capitale a titolo de minimis Reg. (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006.</i>¹⁰⁴	TIPOLOGIA DI APPROCCIO			SINGOLO	COLLETTIVO	INTEGRATO	80 %	85%	90%
TIPOLOGIA DI APPROCCIO										
SINGOLO	COLLETTIVO	INTEGRATO								
80 %	85%	90%								
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	L'intervento 1 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n.273/1975. L'intervento 2 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n.273/1975, purché classificate ad alto o medio rischio d'incendio in base alla cartografia allegata al Piano regionale di difesa dal patrimonio forestale dagli incendi. Per entrambi gli interventi è data priorità ai siti Natura 2000. La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.									
DOCUMENTAZIONE INIZIALE RICHIESTA	La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati: - quanto previsto dall'art.37 del presente Regolamento; - autocertificazione o visura catastale che dimostra il titolo di proprietà dei terreni interessati dall'intervento; - relazione tecnica redatta e firmata da un dottore agronomo forestale abilitato, che deve delineare in modo preciso: motivazioni e obiettivi dell'intervento; tempo d'esecuzione dei lavori e modalità di documentazione della spesa e la ripartizione temporale delle richieste di liquidazione per stati di avanzamento; nella parte speciale sono indicati gli elementi progettuali specifici. I progetti dovranno contenere l'indicazione cartografica precisa della superficie interessata dagli interventi. Inoltre tale superficie, qualora non delimitata da inequivocabili confini fisiografici o artificiali già presenti sul terreno, dovrà essere delimitata tramite segnatura facilmente riconoscibile e che offra garanzia di durata nel tempo (picchetti o segnatura spray indelebile).									
INTERVENTI DI	SFOLLO E DIRADAMENTO IN GIOVANI FUSTAIE e CONVERSIONE DEI BOSCHI									

¹⁰³ Parole sostituite dall'art. 7, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰⁴ Parole aggiunte dall'art. 7, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

MIGLIORAMENTO DELLO STATO COLTURALE E DELLA STABILITÀ DEI BOSCHI: DESCRIZIONE SPECIFICA DELLE AZIONI DI CUI ALLA SECONDA PARTE DELL'INTERVENTO 2	<u>CEDUI AD ALTO FUSTO</u>	
	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Sfolli, diradamenti e conversioni devono essere eseguiti al fine di ottenere popolamenti forestali stabili da un punto di vista della struttura e della composizione e quindi più resistenti agli incendi; devono inoltre essere realizzati secondo i canoni e i parametri della selvicoltura naturalistica così come indicato dal Regolamento forestale in vigore o nel testo sulla vegetazione forestale e la selvicoltura edito dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi colturali con finalità di prevenzione degli incendi in soprassuoli localizzati nelle aree individuate nel precedente paragrafo denominato " Localizzazione dell'intervento ". L'effettiva finalità antincendio deve essere dichiarata dal progettista.	
	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE	
	La superficie minima di intervento è di 3 ha anche non accorpati. Le singole superfici devono avere almeno 1/2 ettaro.	
	SPESE AMMISSIBILI	
	Per i due cicli di sviluppo (spessina e perticaia) viene individuata una situazione media di riferimento (normalità) alla quale ragguagliare la superficie lorda . I parametri di riferimento sono dati di seguito per i vari tipi di intervento. Gli scostamenti rispetto alla situazione normale determinano incrementi o diminuzione dei costi. Negli elaborati progettuali si intende per distanza quella planimetrica. Le spese massime ammesse sono differenziate a seconda che si tratti di boschi di conifere o misti e di boschi di latifoglie.	
	<u>SFOLLI IN BOSCHI A PREVALENZA DI CONIFERE</u>	
	Gli sfolli, da eseguirsi in popolamenti inquadrabili nella classe cronologica della spessina (altezza media degli alberi di 3-10 m), devono prevedere un prelievo di almeno il 50% di soggetti, La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.500,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3500 piante ad ettaro. Per densità medie inferiori a 1.500 piante a ettaro la superficie d'intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione. Si ottiene la spesa ammissibile moltiplicando il valore per il rapporto fra la densità reale e 1.500. Le eventuali ed ulteriori detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n° di soggetti presenti nel popolamento sono indicate di seguito.	
	1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento	
	numero compreso tra 1500 – 2500	- 400,00 €/ha
	- numero di soggetti ad ha compreso tra 2.500 e 3.500	+ 0 €/ha
	- numero maggiore a 3.500 soggetti per ha	+ 300,00 €/ha
	- boschi impenetrabili o pinete molto dense dove si attua anche una sommatoria spalatura fino a m. 1,80 su almeno 200 soggetti per ha	+ 500,00 €/ha
	<u>DIRADAMENTI IN BOSCHI A PREVALENZA DI CONIFERE</u>	
	L'intervento si attua in perticaie (altezza media degli alberi 10-18 m) di conifere di età media superiore ai 25 anni prevede di norma un prelievo di almeno il 40% dei soggetti rispettando comunque quanto stabilito dal Regolamento forestale vigente. I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo. La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.500,00 ad ettaro con densità di riferimento di circa 900-1.500 piante ad ettaro : per densità inferiori a 900 piante ad ettaro la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento moltiplicando il valore per il rapporto fra densità reale e 900. Le eventuali ed ulteriori	

detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n° di soggetti presenti nel popolamento, della distanza da strada sono indicate di seguito:	
1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento	
- 900-1.500 soggetti per ha	+ 0 €/ha
- maggiore a 1.500 soggetti per ha	+ 500,00 €/ha
2) Aumenti in relazione alla distanza dalla strada	
- distanza inferiore a 50 m	- 200 €/ ha
- distanza compresa fra 50 e 300 m	+120 €/ha
- distanza superiore a 300 m	+ 400,00 €/ha
N.B. Il valore del materiale esboscato risulta già detratto dalla spesa massima ammessa in quanto i valori di cui al punto 2) sono desunti dalla differenza tra i costi di esbosco ed i ricavi dalla vendita del materiale esboscato.	
<u>SFOLLI IN BOSCHI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE O CONVERSIONI</u>	
Gli sfolli delle fustaie o le operazioni d'avviamento all'alto fusto di popolamenti di ceduo giovane, da eseguirsi in popolamenti inquadrabili nella classe cronologica del novellato o della spessina (altezza media degli alberi 3-10m) devono prevedere un prelievo di almeno il 50% di soggetti . I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo. La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.000,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3000 piante ad ettaro. Le eventuali ed ulteriori detrattori o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n. di soggetti presenti nel popolamento sono indicate di seguito.	
1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento	
- densità inferiore a 2.500 soggetti a ha	- 250,00 €/ha
- densità tra 2.500 e 3.000 soggetti a ha	+ 0 €/ha
- densità > 3.000 soggetti a ha	150,00 €/ha
<u>DIRADAMENTI IN BOSCHI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE O CONVERSIONI</u>	
L'intervento si attua in spessine adulte o giovani perticaie di latifoglie (altezza media degli alberi 10-18 m) o in cedui di età media superiore ai 15 anni e prevede di norma un prelievo di almeno il 40% di soggetti rispettando comunque quanto previsto dal Regolamento forestale vigente. I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo. La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.000,00 ad ettaro con densità di riferimento di 900- 1500 piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento moltiplicando il valore per il rapporto fra densità reale e 900. Le eventuali ed ulteriori detrattori o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n. di soggetti presenti nel popolamento e della distanza da strada sono indicate di seguito.	
1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento	
- densità 900-1.500 soggetti per ha	+ 0 €/ha
- densità > a 1.500 soggetti per ha	+ 250,00 €/ha
2) Aumenti o diminuzioni in relazione alla distanza dalla strada	
- distanza inferiore a 50 m	-300 €/ha
- distanza compresa fra 50 e 300 m	- 60 €/ha
- distanza superiore a 300 m	+ 240,00/€

	N.B. Il valore del materiale esboscato risulta già detratto dalla spesa massima ammessa in quanto i valori di cui al punto 2) sono desunti dalla differenza tra i costi di esbosco ed i ricavi dalla vendita del materiale esboscato. SUPERFICIE DI INTERVENTO VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO La superficie d'intervento deve essere calcolata al netto delle radure.	
	POTATURE SU RESINOSE	
	CARATTERISTICHE TECNICHE Le potature sono finalizzate all'interruzione della continuità vegetazionale verticale ai fini della protezione dei boschi dagli incendi. DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE La superficie minima di intervento è di 2 ha. SPESE AMMISSIBILI La spesa massima è di 1.500,00 €/ha . Sono previste poi delle maggiorazioni della spesa ammissibile per il verificarsi delle condizioni aggravanti indicate di seguito:	
	1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento	
	- circa 1.000 soggetti per ha	+ 0 €/ha
	- maggiore a 1.000 soggetti per ha	+ 250,00 €/ha
ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONI	Sono previste agli articoli dal 36 al 43 compresi del presente Regolamento. Inoltre per gli interventi legati alla superficie, in sede di rendicontazione finale, deve essere presentata l'indicazione cartografica (corografia e planimetria catastale) e analitica delle particella catastali effettivamente oggetto dei lavori. Nelle fatture deve essere indicata la localizzazione dell'intervento effettuato. IVA Le voci di costo riportate nelle tabelle sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve attestare quanto sopra per iscritto. PROPRIETARI BOSCHIVI Nel caso di proprietari che realizzano interventi in amministrazione diretta con operai alle proprie dipendenze, i contributi sono erogati secondo i massimali contenuti nel presente documento tenuto conto dei listini paga.	
CRITERIO DI SELEZIONE PER APPROCCI SINGOLI	Parametro	Punti
	1) Interventi in territori classificati in zona D	4
	2) Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):	
	a) sopra i 1000 mslm	4
	b) tra i 300 e i 1000 mslm	2
	c) sotto i 300 mslm	1
	3) Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane	8
	4) Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.)	5
	5) Cantierabilità	5
	6) Domanda relativa all'intervento 1	5
	7) Domanda relativa all'intervento 2:	
	a) realizzazione ex novo di infrastrutture per la prevenzione degli	8

	incendi	
	b) manutenzione di infrastrutture per la prevenzione degli incendi	5
	c) interventi colturali per ridurre i potenziali danni da incendio	5
	8) Interventi nei siti Natura 2000	40

Scheda della misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi

DESCRIZIONE GENERALE			
DURATA E LOCALIZZAZIONE	La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 su tutto il territorio regionale, con priorità per i siti Natura 2000.		
BENEFICIARI	Proprietari di boschi pubblici e privati, singoli o associati, ivi compresi le associazioni, i consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati, ai sensi della LR 3/1996. Imprese forestali titolari di un contratto per la realizzazione di interventi forestali.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	Interventi di costruzione, ricostruzione e manutenzione straordinaria di infrastrutture, interventi di conservazione attiva e ripristino di ambienti adatti alla vita delle specie della fauna di cui all'art. 59, comma 3, della LR 9/2007, e all'avifauna di cui alla Dir. 79/409/CEE e alla legge 157/1992, di seguito elencati: • viabilità (piccole strade forestali per l'esclusivo fine della vigilanza, sentieri, mulattiere, ciclabili, piste per lo sci di fondo, ecc.) e attrezzature connesse alla fruizione turistica: panchine e tavoli in legno, staccionate, pannelli illustrativi, tabelle segnaletiche, ancone, cappelle votive, cippi confinari storici, microstrutture territoriali di valore storico locale (es. meridiane, ponticelli e strutture in pietra, affreschi murali, ecc.) ed altro; • aree attrezzate per l'osservazione della fauna; • manufatti e impianti storici legati alle attività forestali: teleferiche, risine, segherie ad acqua ed altro; • sfolli, diradamenti e tagli a raso, ove consentiti, anche di specie fruticose, purché il materiale di risulta sia privo di valore commerciale ovvero la differenza tra ricavi e costi dia valori negativi, finalizzati alla formazione di habitat diversificati ed ecotonali; • costruzione o recupero di pozze e di stagni; • costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere; • altri interventi finalizzati alla conservazione e alla diffusione della fauna protetta.		
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Viabilità percorribile da mezzi a motore a esclusione di quella finalizzata alla vigilanza.		
CONDIZIONI			
OBBLIGHI	I progetti sono redatti in conformità alla normativa vigente sui lavori pubblici; i prezzi unitari massimi ammissibili sono quelli contenuti nel prezzario regionale vigente. Sono ammessi lavori di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, lineari e di superfici, strettamente connessi alla messa in sicurezza delle infrastrutture. I lavori colturali sono assegnati a imprese iscritte nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o in possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del DPG del 30.9.1966, n. 0342/Pres.		
INTENSITÀ DELL'AUTO	approccio individuale	approccio collettivo	approccio integrato
	85%	90%	95%
	A partire dal 17 dicembre 2009 in applicazione del Reg. (CE) 363/09 articolo 1 paragrafo 10 i contributi saranno erogati in conto capitale a titolo de minimis Reg. (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006. ¹⁰⁵		
LIMITI DELL'AUTO	Per ogni beneficiario (al netto di spese tecniche e IVA): aiuto massimo 50.000,00 €; aiuto minimo 2.000,00 €.		
PROCEDURE			
UFFICIO ATTUATORE	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio		

¹⁰⁵ Parole aggiunte dall'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI DOMANDA	• Il computo metrico analitico, previsto dall'art. 37 del Regolamento, è integrato dalla cartografia e dai disegni tecnici. • Titolo di proprietà dei terreni o delle cose oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; • titolo di possesso o di occupazione temporanea o altra documentazione probante il diritto d'uso per l'esecuzione degli interventi su fondi di altri proprietari non beneficiari; • regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo; • Per le imprese forestali copia del contratto per la gestione di proprietà forestali.		
SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONI	La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'art. 43 del Regolamento. Le spese generali e di progettazione sono contribuibili fino al massimo del 12%, compresi IVA e oneri previdenziali, dell'importo degli interventi ammessi. I contributi in natura sono ammessi secondo i criteri indicati nell'art. 38 del regolamento. È ammessa l'erogazione di anticipazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 2 del regolamento. La liquidazione per stati di avanzamento è ammessa per spese documentate superiori a 10.000,00 euro.		
IVA	Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto. Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.		
Assegnazione dei punteggi per gli approcci individuali			
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	Interventi realizzati in:	Aree Natura 2000 (SIC e ZPS)	30
		Zone D, A1 e B1	10
QUANTITÀ DEGLI INTERVENTI	Cumulo di più categorie di "sotto-interventi":	2	1
		da 3 a 5	3
		da 6 a7	7
CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI	Proprietari dotati di:	certificazione ecologica	4
		certificazione ecologica in corso di ottenimento	2
	Imprese titolari di contratto per la gestione forestale dotate di:	certificazione di qualità di sistema o di prodotto	4
		certificazione di qualità di sistema o di prodotto in corso di ottenimento	2
	Proprietari e imprese con progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	1 progetto	2
		da 2 a 4 progetti	5
più di 5 progetti		8	

Scheda della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 1 – Ospitalità agrituristica

FINALITÀ E OBIETTIVI	Con questa azione s'intende: - perseguire l'obiettivo del recupero delle strutture aziendali esistenti al fine di agevolare la permanenza delle attività agricole, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale; - valorizzare indirettamente i prodotti tipici; - tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.
BENEFICIARI	Imprese agricole e agroforestali singole o associate, iscritte al registro delle imprese ed al registro degli operatori agrituristici tenuto dalle CCIAA competenti per territorio.
MODALITÀ DI ACCESSO	La domanda viene presentata : - secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale nel caso in cui rientri in un PIT; - secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento generale nel caso in cui la domanda stessa rientri in un pacchetto comprendente più domande singole, presentate dallo stesso beneficiario, relative a più misure/azioni. Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro le scadenze di cui all'art. 8 del regolamento generale.
CONDIZIONI ED IMPEGNI	- L'investimento dovrà mantenere la stessa destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento. - La liquidazione finale del contributo è subordinata all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici nonché all'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica. - Il numero totale di posti letto dell'azienda, a conclusione degli investimenti, non deve essere superiore a 30.
INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI	- Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, adeguamenti igienico sanitari delle strutture da destinare ad alloggio agrituristico (camere, locali per la prima colazione, angoli cottura, spazi comuni strettamente connessi alla fruizione dell'alloggio agrituristico); - realizzazione ex novo di locali di modesta entità, di ampliamento a fabbricati esistenti, nei limiti non eccedenti il 30% della volumetria dell'edificio preesistente; - acquisto di arredi fissi e di attrezzatura finalizzati agli alloggi, fino ad un massimo di 4.000 euro/posto letto; - realizzazione di sentieristica a carattere ricreativo e sportivo, compresi piccoli manufatti funzionali ad un miglior utilizzo della sentieristica medesima; - realizzazione di adeguate aree di sosta aperte per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei fruitori; - sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% dell'investimento ammissibile; - per interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura si rimanda all'articolo 38 del regolamento generale; - l'I.V.A. non è una spesa ammissibile.
TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto viene erogato in conto capitale, a titolo "de minimis" fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Gli esercizi finanziari di riferimento sono costituiti dall'esercizio finanziario durante il quale viene effettuata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti. Fatto salvo il limite di aiuto previsto dal regime de minimis, l'intensità di aiuto non potrà superare le percentuali indicate in tabella:

		Progetti integrati (PIT)	Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni
	Giovani con aziende nelle zone D	60%	50%
	Altri imprenditori con aziende nelle zone D	60% ¹⁰⁶	50% ¹⁰⁷
	Giovani in altre zone ammissibili	50%	40%
	Altri imprenditori in altre zone ammissibili	50% ¹⁰⁸	40% ¹⁰⁹
	La spesa minima ammissibile per investimento è fissata in € 30.000,00		
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	L'azione si attua esclusivamente: - nelle zone C e D di cui all'allegato 1 al PSR; - nella parte montana dei territori dei seguenti comuni delimitati, anche parzialmente (P) dalla direttiva 75/273/CEE ricadenti nella zona omogenea del Torre, Natisone e Collio non già ricomprese al punto precedente: Capriva del Friuli (P), Cormons (P), Dolegna del Collio, Gorizia (P), Mossa (P), Povoletto (P), S. Lorenzo Isontino (P); - nei territori ubicati nelle sottozone A1, B1, C1 di cui all'allegato 1 al PSR; per quanto attiene al Comune di Trieste gli interventi sono limitati ai comuni censuari di S. Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera, S. Maria Maddalena Superiore.		
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	Per domande comprese in un PIT, oltre alla documentazione di carattere generale relativa all'intero PIT e per la quale si rinvia a quanto previsto al titolo III, capo II del regolamento generale, la singola domanda di aiuto di ciascun beneficiario relativa alla presente azione dovrà contenere la seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente: - gli obiettivi e le finalità dell'investimento; - descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali); - idonea scheda riportante la determinazione delle ore destinate sia all'attività agricola che a quella agrituristica prima e dopo l'investimento; - un articolato quadro economico dell'investimento; b) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali; c) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale: - la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore; - la fattibilità urbanistica dell'intervento ovvero idonea documentazione rilasciata da autorità competente; d) autocertificazione attestante: - lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento; - il percepimento o meno di contributi pubblici relativi alla realizzazione di strutture agrituristiche nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Per le domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni dovrà essere presentata la seguente documentazione minima: a) relazione illustrativa relativa all'intero pacchetto di misure/azioni, con l'evidenziazione della connessione e dell'organicità e delle ricadute a livello aziendale degli interventi proposti;		

¹⁰⁶ Numero sostituito dall'art. 9 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰⁷ Numero sostituito dall'art. 9 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰⁸ Numero sostituito dall'art. 9 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹⁰⁹ Numero sostituito dall'art. 9 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

	b) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente: - gli obiettivi e le finalità dell'investimento; - descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali); - idonea scheda riportante la determinazione delle ore destinate sia all'attività agricola che a quella agrituristica prima e dopo l'investimento; - un articolato quadro economico dell'investimento; - un crono-programma dei lavori e della spesa; c) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali; d) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale: - la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore; - il possesso del titolo autorizzativo dell'intervento rilasciato dall'autorità competente con i relativi estremi; e) autocertificazione attestante: - lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento; - l'impegno a presentare ovvero la dimostrazione di aver presentato almeno un'altra domanda su una misura/azione del PSR diversa da PIT; - il percepimento o meno di contributi pubblici relativi alla realizzazione di strutture agrituristiche nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.	
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE /AZIONI	La selezione delle domande individuali inserite in pacchetti di misure/azioni è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi:	
	Parametro	Punti
	UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI	
	- Zona D	110
	- Zona C	95
	- Zona Carso	85
	- Altre zone	80
	CREAZIONE DI POSTI LETTO	
	- oltre 10	25
	- da 6 a 10	20
	- da 3 a 5	10
	AZIENDE CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA	20
	PRESENZA GIOVANI IN AZIENDA	
	- più di uno, alla data di presentazione della domanda	20
	- uno, alla data di presentazione della domanda	15
	RICHIEDENTE IAP	20
	AZIENDE CHE NON HANNO BENEFICIATO DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA NEI DIECI ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	30
	INTERVENTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI ALL'INTERNO DEI QUALI INSISTONO PARCHI O RISERVE REGIONALI ¹¹⁰	5

¹¹⁰ Parole sostituite dall'art. 18, comma 1, del DPR 84/2008.

	A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane.
--	---

Scheda della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 2 – Fattorie didattiche e sociali

FINALITÀ E OBIETTIVI	Con questa azione s'intende: - promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore primario; - sviluppare attività culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte alle scuole ed ai consumatori; - diffondere la conoscenza del mondo rurale; - favorire l'incremento del reddito degli imprenditori agricoli; - creazione di un rapporto tra impresa agricola e territorio.
DEFINIZIONI	Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole e agro-forestali operanti nei settori agricolo, agroforestale e dell'acquacoltura, il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del c.c., esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole ed in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ovvero quando le aziende vengono condotte da cooperative sociali anche grazie al lavoro di persone che presentano forme di disagio sociale.
BENEFICIARI	- Imprese agricole e agroforestali singole o associate, iscritte al registro delle imprese ed esercitanti l'attività agricola a titolo principale; - cooperative sociali che svolgono attività agricola.
MODALITÀ DI ACCESSO	La domanda viene presentata: - secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale nel caso in cui rientri in un PIT; - secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento generale nel caso in cui la domanda stessa rientri in un pacchetto comprendente più domande singole, presentate dallo stesso beneficiario, relative a più misure/azioni. Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro le scadenze di cui all'art. 8 del regolamento generale.
CONDIZIONI ED IMPEGNI	- L'investimento dovrà mantenere la stessa destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento. - La liquidazione del contributo finale rimane subordinata all'iscrizione del beneficiario nell'elenco ufficiale delle fattorie didattiche della Regione tenuto dall'ERSA.
INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI	- Interventi di restauro, di risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, adeguamenti igienico sanitari delle strutture destinate alle attività culturali e didattiche svolte dalla fattoria beneficiaria; - realizzazione ex novo di locali di modesta entità, intendendosi con ciò un immobile con non più di due stanze e con una volumetria complessiva di non più di 400 mc; - acquisto degli arredi e delle attrezzature di base per la realizzazione dei locali di accoglienza, compresi i sussidi didattici; - acquisto di piccole attrezzature a valenza dimostrativa per la trasformazione dei prodotti aziendali e/o per l'illustrazione del ciclo produttivo di un prodotto; - realizzazione di sentieristica a carattere didattico e/o naturalistico, compresi piccoli manufatti in funzione della fruizione didattica della stessa; - realizzazione di adeguate aree di sosta aperte per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei fruitori; - sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% dell'investimento ammissibile; - per interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura si rimanda all'articolo 38 del regolamento generale; - l'I.V.A. non è una spesa ammissibile.

TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto viene erogato in conto capitale, a titolo "de minimis" fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Gli esercizi finanziari di riferimento sono costituiti dall'esercizio finanziario durante il quale viene effettuata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti. Fatto salvo il limite di aiuto previsto dal regime de minimis, l'intensità di aiuto non potrà superare le percentuali indicate in tabella:		
		Progetti integrati (PIT)	Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni
	Giovani con aziende nelle zone D	60%	50%
	Altri imprenditori con aziende nelle zone D	60% ¹¹¹	50% ¹¹²
	Giovani in altre zone ammissibili	50%	40%
	Altri imprenditori in altre zone ammissibili	50% ¹¹³	40% ¹¹⁴
	La spesa minima ammissibile per investimento è fissata in € 10.000,00.		
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	L'azione si attua esclusivamente: - nelle zone C e D di cui all'allegato 1 al PSR;¹¹⁵ - nei territori ubicati nelle sottozone A1, B1, C1 di cui all'allegato 1 al PSR; per quanto attiene al Comune di Trieste gli interventi sono limitati ai comuni censuari di S. Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera, S. Maria Maddalena Superiore.		
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	1. Per domande comprese in un PIT, oltre alla documentazione di carattere generale relativa all'intero PIT e per la quale si rinvia a quanto previsto al titolo III, capo II del regolamento generale, la singola domanda di aiuto di ciascun beneficiario relativa alla presente azione dovrà contenere la seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente: - gli obiettivi e le finalità dell'investimento; - descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali); - un articolato quadro economico dell'investimento; b) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali; c) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale: - la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore; - la fattibilità urbanistica dell'intervento ovvero idonea documentazione rilasciata da autorità competente; d) autocertificazione attestante:		

¹¹¹ Numero sostituito dall'art. 10 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹¹² Numero sostituito dall'art. 10 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹¹³ Numero sostituito dall'art. 10 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹¹⁴ Numero sostituito dall'art. 10 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹¹⁵ Parole soppresse dall'art. 18, comma 2, del DPREg 84/2008.

	- lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento. 2. Per le domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni dovrà essere presentata la seguente documentazione minima: a) relazione illustrativa relativa all'intero pacchetto di misure/azioni, con l'evidenziazione della connessione e dell'organicità e delle ricadute a livello aziendale degli interventi proposti; b) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente: - gli obiettivi e le finalità dell'investimento; - descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali); - un articolato quadro economico dell'investimento; - un crono-programma dei lavori e della spesa; c) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali; d) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale: - la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore; - il possesso del titolo autorizzativo dell'intervento rilasciato dall'autorità competente e dei relativi estremi; e) autocertificazione attestante: - lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento; - l'impegno a presentare ovvero la dimostrazione di aver presentato almeno un'altra domanda su una misura/azione del PSR diversa da PIT; È fatta salva la possibilità dell'Ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.	
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE /AZIONI	La selezione delle domande individuali inserite in pacchetti di misure/azioni è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi:	
	Parametro	Punti
	UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI	
	- Zona Carso	110
	- Zona C	95
	- Zona D	85
	AZIENDE CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA	20
	PRESENZA GIOVANI IN AZIENDA	
	- più di uno, alla data di presentazione della domanda	20
	- uno, alla data di presentazione della domanda	15
	RICHIEDENTE IAP	20
	AZIENDE CONDOTTE DA COOPERATIVE SOCIALI	30
	INTERVENTI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI UN PARCO O DI UNA RISERVA REGIONALE	5
A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane.		

Scheda della misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

FINALITÀ E OBIETTIVI	Coerentemente con gli orientamenti strategici comunitari, la priorità dell'utilizzo delle risorse destinate all'Asse 3 è indirizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione e alla rivitalizzazione economica del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo delle microimprese. Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue: - migliorare la produttività e redditività delle imprese che operano nella filiera foresta-legno; - favorire la creazione o lo sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da biomasse forestali.
BENEFICIARI	Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di euro. Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi. Devono essere iscritte alla CCIAA e nel certificato di iscrizione deve essere presente la voce riferibile ad attività forestali.
REQUISITI	Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o iscrizione all'elenco regionale delle imprese forestali di cui all'art.25 della L.R. 9/2007. In ogni caso regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti. - Titolo all'installazione dell'impianto.
OBBLIGHI	Per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013. Per gli investimenti che consentono l'impiego di biomasse forestali a fini energetici il beneficiario si impegna a comunicare ogni anno all'Ufficio attuatore la quantità di energia prodotta. Il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate. In caso di irreversibile deterioramento delle attrezzature è possibile la loro dismissione prima dello scadere dei 5 anni. Di ciò è data comunicazione tempestiva all'Ufficio attuatore. Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 10 anni.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	Creazione e sviluppo di microimprese, finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali, anche nel settore dell'artigianato, e lo sviluppo di quelli esistenti, le cui attività si svolgono in collegamento con le produzioni e le attività agricole e forestali, i prodotti artigianali locali, le attività di servizio rivolte alla tutela e alla promozione del territorio e dell'ambiente. Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare quelle di origine forestale, al fine di assicurare la realizzazione, il funzionamento e la corretta gestione degli impianti compreso l'approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei medesimi, allo scopo di consolidare uno specifico tessuto professionale a supporto dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
INTERVENTI AMMISSIBILI	- Investimenti strutturali; - acquisto di macchinari, impianti, attrezzature anche dedicati alla prima trasformazione del legno; - investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche, spese per brevetti e licenze, acquisto di software; - spese di gestione per l'avvio dell'attività, che comprendono affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri amministrativi connessi all'avvio dell'attività; - investimenti per la realizzazione di impianti e attrezzature funzionalmente connesse che consentono l'impiego di biomasse forestali ai fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Le dimensioni

	dell'impianto saranno funzionali anche alla vendita di energia.		
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 100 km dall'impianto di utilizzazione. Inoltre gli impianti non devono avere una capacità di produzione superiore a 1 MW. Le spese di gestione per l'avvio dell'attività sono riconosciute esclusivamente per il primo anno e per un importo non superiore al 10% delle spese di investimento finanziate, entro un tetto di contributo massimo di 10.000 €.		
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	In tutti i casi, non risultano ammissibili le spese per il personale delle microimprese, anche assunto a tempo determinato.		
TIPI DI AIUTO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche. I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006). A tale proposito il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo degli aiuti percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda a titolo di aiuti "de minimis".		
AIUTO MASSIMO	L'aiuto non può superare i 200.000 €. L'importo ammissibile delle spese tecniche, comprese quelle per la redazione del piano di impresa, non può superare il 10% dell'importo dei lavori e degli investimenti, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per l'intervento.		
AIUTO MINIMO	L'aiuto complessivo non può essere inferiore a 7.000 €.		
INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto è concesso <i>alle percentuali stabilite</i> ¹¹⁶ nel seguente prospetto a seconda dei tipi di approccio:		
	SINGOLO	COLLETTIVO	INTEGRATO
	40%	45%	50%
	<i>Dal primo gennaio 2010 la percentuale di aiuto concedibile sarà quella prevista per l'approccio integrato nel caso in cui la Regione non proponga più la modalità di accesso integrato per la presente misura.</i>¹¹⁷		
LOCALIZZAZIONE E DURATA	L'intervento si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1). Per operanti si intendono microimprese che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia ed esercitano l'attività nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).		
DESCRIZIONE SPECIFICA DEGLI INTERVENTI PER ACQUISTO MACCHINARI E INVESTIMENTI STRUTTURALI E INVESTIMENTI A FINI ENERGETICI	ACQUISTO MACCHINARI Caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili E' previsto l'acquisto d'attrezzature e macchine anche dedicati alla prima trasformazione del legno. I macchinari e le attrezzature acquistabili sono indicati di seguito e le loro caratteristiche devono intendersi come indicative. Con l'iniziativa si finanzia l'acquisto di macchinari finalizzati all'ammodernamento delle imprese che comprende: a) macchine di prima trasformazione del legno (pialle ,refilatrici, intestatrici ecc.); b) il parco macchine delle imprese utilizzatrici (Harvester, forwarder ecc.). Tutte le macchine e attrezzature devono riportare il contrassegno CE., ossia essere conformi alle norme previste dalla direttiva macchine o ad altre norme a livello europeo, tutte le macchine adibite ai lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti.		

¹¹⁶ Parole sostituite dall'art. 11, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

¹¹⁷ Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2, del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti.
- d) macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo:
 - valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile di costruzione;
 - valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
 - valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
 - valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione.

Sono possibili investimenti per l'acquisto di:

Macchine per la prima trasformazione del legno:

- intestatrici
- refilatrici
- toupies
- pialle
- seghe (circolari, a nastro ecc. con eventuali refendini)
- combinate a quattro, cinque lavorazioni
- bordatrici
- cavatrici
- altre macchine di prima trasformazione.

Sono finanziabili anche i sistemi di aspirazione.

Macchine varie per utilizzazione e trasporto:

- a) Harvester
- b) Forwarder
- c) Scortecciatici (mobili o anche fisse per piazzali)
- d) Combinati sega-spaccalegna
- e) Piccoli processori combinati
- f) Fascicolatrici
- g) Altre macchine ed attrezzature
- h) Elaboratori elettronici

Le macchine e le attrezzature possono anche essere acquisite mediante contratto di locazione finanziaria ("*leasing*"), secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tale caso il contratto deve prevedere espressamente l'opzione di acquisto del bene da parte dell'utilizzatore oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Sono escluse le spese amministrative e gli interessi relativi, quali tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

	INVESTIMENTI STRUTTURALI Il finanziamento è concesso per investimenti finalizzati al miglioramento della commercializzazione dei prodotti: - costruzione o adeguamento di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionatura del legname grezzo; - costruzione o adeguamento di centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione; - costruzione o adeguamento di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati. - l'acquisto di edifici già costruiti esclusi i terreni su cui si trovano, purché siano direttamente connessi alle finalità dell'azione. Ai fini dell'ammissibilità, un professionista qualificato e indipendente deve certificare con perizia giurata che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario. INVESTIMENTI A FINI ENERGETICI 1. Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati superiori o uguali a quelli definiti dalla norma europea relativa per le caldaie di classe 3. Per le caldaie con potenza superiore ai 300 kW il rendimento certificato dovrà essere superiore all'80%. 2. Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana. 3. Le caldaie devono essere predisposte per la combustione delle biomasse agroforestali secondo le norme relative. 4. Gli impianti composti di caldaie alimentate con legna da ardere, devono essere dotati di accumulo inerziale opportunamente dimensionato ai sensi della norma europea relativa. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua e le pompe di mandata, le tubazioni di mandata e ritorno fino allo scambiatore finale nella sottostazione compreso e possono comprendere altresì l'installazione di tecnologia integrata per la produzione di energia (sgravi fiscali incorporati) . Ove queste ultime fossero beneficiarie di detrazioni fiscali o altri benefici di legge, il valore di tali detrazioni o benefici dovrà essere dedotto dall'importo di spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo concedibile. L' intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme. Sono ammessi gli interventi relativi allo stoccaggio (esclusa asciugatura, cippatura o bricchettatura o interventi equivalenti) e di installazione della caldaia con bollitore. Sono altresì ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici esistenti. L'installazione di centrali termiche a biomasse forestali è ammessa per: - la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili e per la realizzazione di edifici la cui progettazione risulti già approvata dal Comune (ai sensi della normativa urbanistica in vigore); - la sostituzione di vecchi impianti a legna a basso rendimento (stufe); - la realizzazione ex novo di impianti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA	La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:

DOMANDA PER GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA	Quanto previsto all'articolo 37 del presente Regolamento ed inoltre: Interventi di acquisto macchinari e investimenti strutturali: - il Piano d'impresa redatto da un professionista abilitato individua anche attraverso i contratti di lavorazione o compravendita, il volume di materiale utilizzato negli ultimi tre anni o di cui è prevista l'utilizzazione nel biennio successivo alla data di presentazione della domanda e l'organizzazione aziendale, la redditività dell'impresa e l'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito. - i preventivi dei macchinari e le schede tecniche delle attrezzature o delle infrastrutture se intervento di tipo 2 ed inoltre in tale caso autorizzazione urbanistica, se previste o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; - certificato di iscrizione alla CCIAA; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti. Investimenti a fini energetici: a. Quanto previsto dall'art.37 del presente Regolamento, completo di progetto (computo metrico estimativo, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, disegni tecnici, preventivo e schede tecniche dei macchinari dal quale si evinca inoltre il tempo d'esecuzione dei lavori). Nel computo metrico estimativo dovranno essere chiaramente distinte le voci di costo finanziabili da quelle non finanziabili; b. autorizzazione urbanistica, se prevista e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; c. pianificazione almeno quinquennale, da evidenziarsi nel progetto, dell'approvvigionamento della biomassa necessaria in relazione al consumo richiesto dall'impianto. Per quanto riguarda gli investimenti immateriali e le spese di gestione per l'avvio dell'attività si fa riferimento a quanto evidenziato negli interventi ammissibili.	
ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONI	Sono previste dall' articolo 36 all'articolo 43 compresi del presente Regolamento di attuazione. Nel caso di acquisti per interventi strutturali deve essere presentata copia dell'atto notarile di compravendita. Durante la realizzazione dei lavori e degli investimenti é possibile l'erogazione di stati d'avanzamento pari al 100% delle spese sostenute per le attrezzature e del 70% per le infrastrutture. L'importo minimo delle spese sostenute e necessario per avere diritto all'erogazione di uno stato d'avanzamento è di 10.000,00 € per l'acquisto di macchinari e di 40.000,00 € per gli interventi strutturali e a fini energetici.	
CRITERI DI SELEZIONE PER APPROCCI SINGOLI	Parametro	Punti
	1) Interventi in territori classificati in zona D	4
	2) Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):	
	sopra 1000 m slm	4
	tra i 300 e i 1000 m slm	2
	sotto i 300 m slm	1
	3) Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane	8
	4) Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.)	5
5) Cantierabilità	5	

6)	domanda relativa ad investimenti strutturali	5
7)	domanda relativa ad acquisto macchinari, impianti, attrezzature	15
	nel caso di macchine per la prima trasformazione del legno	25
8)	domanda relativa ad investimenti immateriali e spese di gestione	0
9)	domanda relativa a realizzazione impianti per uso biomasse forestali	5
10)	domanda relativa alla realizzazione di impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali per la vendita di energia (non cumulabile con il punto 9)	15
Domanda relativa alla realizzazione di impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali (ulteriori punteggi):		
-	nel caso di edifici a basso consumo ai sensi del Dlgs 311/2006	3
-	nel caso di integrazione con i pannelli solari o altre fonti rinnovabili	3
-	nel caso di piccole reti di teleriscaldamento	3
-	nel caso di caldaie alimentate a pezzi di legna e cippato	3
-	nel caso di caldaie con rendimento superiore all'80%	5
-	nel caso di caldaie con rendimento superiore al 90%	8

Scheda della misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione

DESCRIZIONE GENERALE	
FINALITÀ ED OBIETTIVI	Si intende incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso l'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO₂ (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi). In parallelo si intende stimolare il territorio verso un più razionale sfruttamento e una valorizzazione di risorse già disponibili o produzioni colturali a tale scopo dedicate o a sottoprodotti di origine agricola e forestale. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà sotto il profilo economico la creazione di nuovi sbocchi occupazionali e sotto quello ambientale un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.
DEFINIZIONI	Per impianti per produzione di energia alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e forestale si intende qualsiasi tipo di impianto in grado di produrre qualsivoglia forma di energia a partire dalla parte biodegradabile dei prodotti, dei sottoprodotti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura comprese le sostanze vegetali e animali.
LOCALIZZAZIONE E DURATA	L'azione si applica principalmente nelle zone C, D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) così come definite dal paragrafo "Articolazione territoriale degli obiettivi" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Si interverrà nelle zone B, esaurite le domande di contributo presentate per interventi nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso solo nel caso di interventi inseriti in Progetti integrati territoriali in prossimità delle aree di reperimento delle biomasse; per prossimità delle aree di reperimento, si intende che il reperimento deve avvenire in forma prevalente entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto per almeno il 51 % del peso del combustibile annuo.
BENEFICIARI	Possono beneficiare degli aiuti: - gli Enti territoriali singoli o associati ricadenti nel territorio regionale; - altri soggetti pubblici proprietari di boschi, aventi sede sul territorio regionale.
MODALITÀ DI ACCESSO	Le domande sono presentate secondo le modalità previste dagli articoli 7 c.1 lettera b) "Progetto integrato territoriale" (PIT), del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	Realizzazione, sul territorio regionale, di impianti per generazione termica, cogenerazione e/o trigenerazione per la produzione di energia, ed acquisto di attrezzature funzionalmente connesse, da destinare a strutture a fruizione sia pubblica che privata, anche a valenza pubblica o collettiva ed a servizio dell'ambito territoriale dell'impianto. Per attrezzature funzionalmente connesse si intendono quelle il cui utilizzo prevalente è collegabile alla funzionalità dell'impianto. Sono altresì ammessi interventi per l'integrazione di impianti, finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energia ottenuta dalle fonti di cui sopra con altri impianti a fonti energetiche rinnovabili. Sono ammissibili interventi di ampliamento e potenziamento di impianti ad energie rinnovabili già esistenti; l'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme. Sono ammissibili opere edili purché destinate esclusivamente all'alloggiamento degli impianti o per lo stoccaggio delle eventuali materie prime e dei sottoprodotti del processo. Per i beneficiari pubblici il costo totale dell'intervento è determinato sulla base del

	progetto preliminare redatto secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 14/2002 ed asseverato in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 37 del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% del costo totale dell'intervento. L'I.V.A viene riconosciuta tra le spese ammissibili solo se costituisce, realmente e definitivamente, una spesa sostenuta dal beneficiario finale.
TIPO ED INTENSITÀ DI AIUTO	Il costo totale per ogni singolo intervento è pari a € 500.000,00; l'intensità massima di aiuto concesso è pari all'80% del costo totale.
PROCEDURE	
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA SINGOLA	Fatta salva la presentazione della domanda di progetto integrato territoriale e della relativa documentazione prevista dal "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" al titolo III capo 2- Contenuti minimi dei progetti integrati territoriali-PIT, ogni beneficiario, a corredo della domanda singola, presenta la seguente documentazione: A. Relazione tecnica dell' intervento contenente: ➤ gli obiettivi e le finalità dell'investimento; ➤ un articolato quadro economico dell'investimento; ➤ una puntuale descrizione del tipo/i di fonte energetica impiegata e dei tipi di energia prodotta; ➤ una puntuale descrizione delle modalità di utilizzo dell'energia prodotta. B. Preventivi, schede tecniche degli impianti e nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistica, disegni di progetto; C. Computo metrico estimativo per le eventuali opere edili connesse all'impianto; D. Perizia asseverata redatta da tecnico abilitato attestante: ➤ il costo dell'intervento e la congruità ai prezzi di mercato; ➤ che i prezzi utilizzati derivano da prezzi ufficiali approvati dalla Regione ovvero da analisi dei prezzi di mercato vigenti; ➤ la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore ed alle norme tecniche vigenti. E. Autocertificazione redatta dal beneficiario o da suo legale rappresentante attestante: ➤ lo stato di autorizzazione urbanistica ed edilizia, dalla quale si deduca la fattibilità dell'intervento; in alternativa è prevista la presentazione di idonea documentazione rilasciata da autorità competente; ➤ lo stato di disponibilità del sito oggetto dell'intervento per una durata almeno pari alla durata dell'impegno; ➤ il piano di approvvigionamento della biomassa per rifornire l'impianto; ➤ il vincolo di finalità di acquisto nel caso l'investimento sia finanziato con forme di leasing; ➤ la condizione di recuperabilità/non recuperabilità dell'I.V.A. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.
SELEZIONE DELLE DOMANDE	La selezione delle domande è effettuata in applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" criteri di selezione per i PIT.
CONDIZIONI ED IMPEGNI	Sono ammessi impianti per potenzialità produttiva complessiva fino a 0,5 MWp L'approvvigionamento della biomassa da utilizzare, da prevedersi con apposito piano, deve avvenire: a) entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impianto nel caso di intervento ricadente in zone C, D, A1,B1,C1

	b) entro un raggio di 70 km dalla sede dell'impianto nel caso di intervento ricadente in zona B. L'investimento dovrà essere mantenuto in funzione per almeno 10 anni dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento. Gli impianti durante il periodo di esercizio dovranno mantenere la conformità alle rispettive normative di settore ed alle norme tecniche vigenti. Qualora, in base ad oggettive condizioni non attribuibili ad imperizia o cattivo uso da parte del beneficiario, la durata dell'impianto risulti inferiore a detto periodo, l'ufficio attuatore, tenuto conto del periodo residuo d'impegno, potrà rimodulare tale termine a fronte di giustificata documentazione. L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente motivate e dimostrate da parte del beneficiario. Qualora l'investimento sia finanziato con forme di Leasing, lo stesso è accoglibile solo se il contratto di leasing prevede la finalità di acquisto dell'oggetto dell'investimento. Allo scopo di garantire la dovuta informazione e pubblicità, gli interventi che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 dovranno essere dotati di apposita targa informativa o cartello evidenziante: - la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del reg.(CE) n. 1974/06; - la dicitura «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»; - una descrizione del progetto. Dette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare: - contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria; - contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica; - contratto di affidamento diretto "in house providing". Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi: - l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; - il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.
VARIANTI	Si configura variante sostanziale ad un intervento: - ogni variazione nella consistenza degli investimenti che determini incremento o riduzione del costo totale, in misura superiore al 20% ; - ogni variazione nella consistenza della potenza dell'impianto che determini incremento o riduzione, in misura superiore al 20% ; - ogni modifica a obiettivi, criteri e parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa. La variante sostanziale deve essere preventivamente richiesta e presuppone l'espressione di un parere preliminare da parte dell'Ufficio Attuatore. La variante non sostanziale deve essere preventivamente segnalata all'ufficio attuatore che qualora ricorra, la approva in sede di rendicontazione finale della spesa. Le varianti devono sempre garantire la conformità alle finalità della azione ed il

	raggiungimento degli obiettivi progettuali. L' aumento dei prezzi di mercato non costituisce variante.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'AUTO	La richiesta di liquidazione dell'aiuto avviene ad intervento collaudato e regolarmente funzionante, unitamente alla rendicontazione della spesa. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 2000 n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), titolo 2° capo III (Rendicontazione). La rendicontazione finale delle spese degli investimenti, quali impianti ed attrezzature connesse, opere edili e assimilabili, avviene mediante perizia asseverata da tecnico abilitato, contenente le seguenti informazioni: - conformità alla disciplina urbanistica e alle restanti autorizzazioni ambientali o paesaggistiche; - l'avvenuto collaudo tecnico dell'investimento; - computo metrico a consuntivo con evidenza per ogni voce di spesa del riferimento alle relative fatture; - descrizione e motivazione di eventuali varianti non sostanziali per le quali si richiede l'approvazione a consuntivo; - indicazione analitica della documentazione di spesa e delle modalità di quietanza; - importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite in relazione al costo effettivamente sostenuto e debitamente documentato ivi comprese gli eventuali lavori in economia; - la rendicontazione finale delle spese relative ai soli acquisti consiste nella presentazione delle fatture e della relativa documentazione di quietanza. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il pagamento effettuato dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione: - bonifico bancario; - ricevuta bancaria; - bollettino postale; - vaglia postale; - assegno circolare o bancario non trasferibili corredato dalla prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario. La liquidazione degli aiuti avverrà a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti.
CONTROLLI	I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione. Detto campione rappresenta almeno il 10% della spesa e il 10% delle domande munite di perizia asseverata; l'estrazione del campione è effettuata dopo la pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande selezionate. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo. In applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, qualora l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera di oltre il 3 %, l'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, al contributo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Scheda della misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / Azione 1 – Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale

FINALITÀ E OBIETTIVI	Nell'ottica della valorizzazione della produzione legnosa certificata per la gestione forestale sostenibile ci si propone di incentivare l'impiego del legno negli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione delle aree rurali. Gli interventi di sostegno sono finalizzati a valorizzare l'immagine positiva del legno e del paesaggio rurale, facendo emergere i collegamenti fra il legno, la gestione forestale sostenibile ed il territorio. La misura si pone pertanto gli obiettivi di: • migliorare e conservare il paesaggio e l'architettura rurale locale; • limitare la forte concorrenza nell'impiego di altri materiali costruttivi non rinnovabili; • aumentare l'impiego delle risorse forestali provenienti da foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.		
BENEFICIARI	Proprietari, sia pubblici che privati, di fabbricati.		
REQUISITI	- Interventi realizzati con solo legno certificato per una gestione forestale sostenibile e coerenza degli interventi con i piani regolatori comunali. - Titolo di possesso degli immobili.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	Interventi di conservazione e recupero di edifici e altri manufatti tipici del territorio rurale realizzati principalmente in materiale legnoso; gli interventi riguarderanno gli elementi costruttivi lignei tipici locali, quali coperture, serramenti, ballatoi, scale, pavimenti, recinzioni, ed ancora ancone, cappelle votive, cippi confinari storici, microstrutture territoriali di valore storico locale (es. meridiane, ponticelli in strutture di legno e pietra, ecc.) nell'ambito di interventi di recupero e valorizzazione di insediamenti rurali e di edifici esistenti o di nuova costruzione. Gli interventi finanziati possono prevedere in via subordinata l'utilizzo anche di altri materiali tipici locali quali la pietra		
INTERVENTI NON AMMISSIBILI	Ogni intervento che non riguardi la materia prima legno certificato per una gestione forestale sostenibile.		
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	Le spese per materiali diversi dal legno o non connessi alla sua lavorazione, non possono superare il 20% della spesa ritenuta ammissibile, al netto dell'IVA e delle spese generali.		
TIPI DI AIUTO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato all'entità e alla tipologia degli interventi. I volumi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche. Nel caso di aiuti alle imprese e a soggetti privati che esercitano un'attività di impresa troveranno applicazione le disposizioni relative agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006.		
AIUTO MASSIMO	Gli aiuti sono comunque concessi per un importo non superiore a 20.000 Euro per intervento.. L'importo ammissibile delle spese tecniche non può superare il 12% dell'importo dei lavori, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per ciascun intervento.		
AIUTO MINIMO	Gli aiuti sono concessi per un importo non inferiore a 7.000 euro per intervento.		
INTENSITÀ DI AIUTO	L'aiuto è concesso <i>secondo le percentuali stabilite</i> ¹¹⁸ nel seguente prospetto:		
	tipologia approccio		
	singolo	collettivo	integrato

¹¹⁸ Parole sostituite dall'art. 12 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 357/2010.

	0%	45%	50%
LOCALIZZAZIONE E DURATA	Gli interventi si applicano nelle zone C e D. La misura si applica per il periodo di programmazione 2007- 2013.		
DOCUMENTAZIONE INIZIALE RICHIESTA	La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati: a. quanto previsto all'art.37 del presente Regolamento; b. autorizzazione edilizia, se previste e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; c. dichiarazione contenente gli estremi catastali degli immobili interessati di proprietà del beneficiario; d. documentazione fotografica.		
ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE	Sono previste agli articoli dal 36 al 43 compresi del presente Regolamento.		
IVA	Per i proprietari non titolari di partita IVA e per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile. I beneficiari per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, devono attestarlo per iscritto. Per gli imprenditori l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.		